

Municipio

Cugnasco,
24 marzo 2009

Risoluzione municipale
1292 – 23.3.2009

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 18

Nuovo Regolamento organico del Comune di Cugnasco-Gerra (ROC)

Signor Presidente,

signore e signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame e alla vostra approvazione **il nuovo Regolamento organico comunale (ROC)**.

Il nuovo ROC, per i contenuti di carattere obbligatorio ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) o per quegli aspetti che il Municipio ha ritenuto di dover comunque disciplinare per mezzo della Carta Magna del Comune, tiene già conto, laddove è il caso, delle importanti modifiche introdotte con la revisione parziale della Legge organica comunale (LOC); modifiche che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2009.

A titolo informativo, premesso che la LOC aggiornata verrà comunque distribuita a tutti i Consiglieri comunali in uno con il presente atto, accompagnata dai relativi regolamenti di applicazione e con la proposta di nuovo ROC, crediamo sia utile segnalare che tra i temi di rilievo toccati dalla revisione della Legge rientrano in particolare, accanto ad alcuni aspetti puntuali, quelli legati:

a) dal profilo del funzionamento amministrativo:

- alle deleghe di competenze (dal Municipio all'amministrazione e se del caso alle Commissioni amministrative e dal Legislativo al Municipio);
- alla facoltà di esecuzione di compiti pubblici tramite soggetti esterni all'amministrazione comunale;
- alla competenze dei membri del Municipio: Sindaco e Capi dicastero, con un particolare accento alle modifiche attinenti il ruolo del Sindaco;
- all'organizzazione di quartieri e frazioni;
- alla vigilanza sui Comuni.

b) dal profilo finanziario:

- al potenziamento del controllo finanziario sia in ambito comunale che a livello di competenze attribuite alla Sezione degli enti locali;
- alle nuove regole di ammortamento (di cui già abbiamo avuto modo di fare cenno in sede di messaggio sui preventivi 2008 e 2009);
- agli adeguamenti degli importi massimi, commisurati al numero degli abitanti per le deleghe e per le spese di gestione corrente non preventivate;
- alla nuova modalità di fissazione del moltiplicatore d'imposta, che deve essere stabilito dopo l'approvazione del preventivo e in ogni caso entro la fine dell'anno per cui è fissato. (Non è pertanto più necessaria anche l'approvazione del consuntivo dell'anno di riferimento).

La revisione della LOC: alcune osservazioni di carattere generale

Prima di entrare nel merito del nuovo ROC riteniamo di un certo interesse, facendo abbondantemente capo ai contenuti del Messaggio del Consiglio di Stato che ha accompagnato la revisione parziale della LOC di cui sopra già si è fatto cenno (Messaggio no. 5897 del 6 marzo 2007 proporre, con sottolineature nostre, alcuni stralci di quelle che sono state le considerazioni introduttive fatte dall'Esecutivo cantonale a sostegno della necessità della revisione in oggetto.

In quest'ambito il Consiglio di Stato ha tra l'altro avuto modo di rilevare che:

.....omissis.....

....“La LOC è da sempre la Legge quadro di riferimento per il funzionamento del comune ticinese: ne deriva l'esigenza di mantenerla attuale, aggiornata alla realtà di una gestione comunale che negli ultimi 20 anni è mutata in modo sostanziale, sia per la normale evoluzione della società civile, sia a seguito dell'affermarsi del discorso aggregativo che ha coinvolto 70 Comuni e ridotto il loro numero da 247 a 190. La celerità e la complessità di questi processi impone di essere versatili anche nel contesto normativo, promuovendo nel tempo più adattamenti al medesimo, in contrapposizione ad una filosofia che privilegiava l'ancorarsi per decenni ad un testo di Legge, quasi a voler così garantire una stabilità istituzionale.”

....“L'adattamento della LOC al nuovo contesto comunale è parte importante del più vasto progetto di riforma del Comune ticinese, le cui tre sfere di azione – dimensione, compiti e meccanismi di funzionamento – sono oggi affiancate da importanti progetti cantonali di revisione/riesame di Leggi applicabili nell'ambito della perequazione finanziaria e ai rapporti tra Cantone e Comuni, come pure da importanti correlazioni con l'ambito della politica regionale e della revisione del piano direttore. La revisione vuole dunque essere coordinata con questi progetti e parimenti supportare le scelte che saranno operate in queste aree strategiche, ritenuto quale orientamento l'obiettivo primario del chiamare il secondo livello istituzionale ad un ruolo più incisivo nel concorrere allo sviluppo di tutte le regioni del Ticino.”

....“Un Comune moderno deve infatti, attraverso i suoi organi eletti e la sua organizzazione amministrativa, essere in grado di attuare quel Governo del territorio locale che sappia assicurare alla popolazione una corretta individuazione e gestione dei problemi importanti per la vita locale e regionale, accompagnata da una visione dello sviluppo futuro che dovrebbe finalmente potersi definire strategica in contrapposizione alla sola attività corrente.”

....“La proposta legislativa contenuta in questo messaggio vuole quindi essere un ulteriore passo del processo di modernizzazione e responsabilizzazione del Comune ticinese, ovvero offrire agli amministratori ed agli operatori locali i migliori strumenti di gestione, rafforzando nel contempo l'apparato di controllo locale”.

.....omissis.....

Osserviamo ancora come, secondo il Consiglio di Stato, proprio dalle riflessioni e dalle considerazioni che precedono, sono in massima parte stati scelti i campi di azione o di funzionamento del Comune per i quali è stata poi valutata l'eventuale esigenza di modifiche legislative; modifiche che sono quasi esaustivamente elencate alle pagine 1 e 2 del presente messaggio.

Infine, all'attenzione di chi desiderasse ulteriori e dettagliate informazioni sulle modifiche della LOC, segnaliamo che sull'ultimo numero (II – 2008) della Rivista Ticinese di diritto, pervenuto alle cancellerie comunali all'inizio di marzo 2009, è stato pubblicato un interessante contributo di Carla Biasca, Avvocato e Capoufficio amministrativo e del contenzioso presso la Sezione Enti locali dal titolo "*Legge organica comunale: la sua evoluzione in base alla revisione decisa dal Gran Consiglio il 7 maggio 2008*". Il documento è reperibile sul nostro sito internet, al seguente link: http://www.cugnasco-gerra.ch/downdoc.php?id_doc=336&lng=1&rif=53ffc06ee6.

Il nuovo ROC di Cugnasco-Gerra: considerazioni introduttive

L'ampia revisione della LOC approvata dal Gran Consiglio nel corso del mese di maggio 2008 ed in vigore, come già indicato, dal 1° gennaio 2009, ha messo soprattutto in risalto la necessità di dover adattare ai tempi, con una continua attenzione, le norme che regolano il funzionamento dei Comuni. Questo stato di cose, evidenziato a diverse riprese pure dal Consiglio di Stato nel proprio messaggio in cui viene tra l'altro segnalata la necessità di dover essere versatili anche nel contesto normativo promuovendo nel tempo più adattamenti al medesimo, ha imposto al Municipio una prima riflessione. Dalla stessa è scaturita la decisione di fondo di proporre al vostro esame e alla vostra approvazione un Regolamento comunale che, nell'ampia documentazione trasmessa dalla Sezione degli enti locali ai Comuni allo scopo di facilitare l'adeguamento dei regolamenti organici alle modifiche legislative, viene denominato come "Regolamento in forma breve".

Si tratta sostanzialmente, come avrete modo di constatare, di un ROC che, contrariamente a quanto era il caso negli atti precedentemente in vigore a Cugnasco (150 articoli) e a Gerra Verzasca (206 articoli di cui diversi, circa una novantina, comunque successivamente abrogati o parzialmente abrogati), in pratica e con alcune eccezioni di cui si dirà in seguito contempla quasi esclusivamente norme il cui contenuto, per ragioni ben facilmente intuibili, deve obbligatoriamente essere ripreso nel Regolamento sulla base di quanto previsto dall'articolo 39 del RALOC.

Questa soluzione, attraverso la quale si demanda all'applicazione delle norme comunque imperative della LOC per tutto quanto non specificamente previsto nel ROC, ha il pregio, dandosi il caso di ulteriori revisioni della Legge, che non dovrebbe più risultare necessario, salvo aspetti particolari, procedere parallelamente anche a modifiche del Regolamento comunale.

Tuttavia, rispetto ad una prima versione, che era stata sottoposta alla Sezione degli enti locali per una verifica preventiva nel corso del 2008, il Municipio ha ritenuto, accanto alle già menzionate norme obbligatorie sancite dal RALOC, di completare il Regolamento con alcune puntuali regole relative:

- ⇒ **all'ordine pubblico;**
- ⇒ **alla polizia locale e,**
- ⇒ **alla polizia rurale.**

Si tratta di disposizioni minime che, qualora non fossero state espressamente riprese nel ROC, avrebbero dovuto formare oggetto di uno o più specifici Regolamenti, la cui approvazione sarebbe comunque risultata di competenza del Legislativo comunale.

Sempre a titolo di considerazioni di carattere generale vogliamo da ultimo osservare che, dopo ponderata riflessione, il Municipio ha altresì ritenuto - ed in alcuni casi potrebbe anche trattarsi di una decisione di carattere temporaneo - di rinunciare a fare capo, tramite il ROC appunto, ad alcuni tra gli strumenti operativi, comunque potestativi, creati con la revisione della LOC 2008 e segnatamente:

- ❖ alla regolamentazione sul funzionamento degli Organi di Quartiere o Frazione (articolo 4 LOC);
- ❖ all'istituzione di un organo di controllo interno (articolo 171b LOC);
- ❖ alla facoltà di allestimento di un preventivo con richiesta di un budget globale per i vari servizi (articolo 171 c LOC);
- ❖ alla possibilità di esecuzione di compiti pubblici tramite mandati di prestazione (articolo 193 b LOC) e, infine,
- ❖ alla eventualità di poter costituire Enti autonomi di diritto comunale (articolo 193 c - e LOC).

A sostegno delle scelte operate dall'Esecutivo richiamiamo, prima di tutto, la volontà di voler consolidare, a tutti gli effetti, le risultanze dell'aggregazione così come aspetti di mero principio per quanto riguarda l'applicazione dei nuovi strumenti di cui agli articoli 171 e 193 della LOC. Non si è per contro ritenuta necessaria l'istituzione, e quindi una particolare regolamentazione sul funzionamento di organi di Frazione mentre, circa la possibilità di dotarsi di un organo di controllo interno che riguarda una norma introdotta nella Legge direttamente dal Gran Consiglio il discorso meriterà sicuramente, a tempo debito, un ulteriore approfondimento. Al momento non vi è tuttavia alcuna precisa indicazione e/o disposizione a tale proposito. Siamo però a conoscenza che, per aiutare i Comuni in quest'ambito, la Sezione degli enti locali "intende avviare nei prossimi mesi un progetto di creazione di un manuale tipo per facilitare l'introduzione di sistemi per la gestione nella qualità dei Comuni ticinesi".

A titolo del tutto indicativo segnaliamo che la Sezione degli enti locali, in vista della costituzione di un apposito gruppo di lavoro per la preparazione del manuale sopra citato, aveva chiesto al nostro Municipio la possibilità di fare capo al Segretario comunale; possibilità che abbiamo a malincuore dovuto scartare per il notevole impegno di tempo che la partecipazione a tale gruppo avrebbe richiesto.

Nuovo ROC: commento su singoli articoli

Si premette che, a giudizio del Municipio, non dovrebbero invero risultare numerosi gli articoli che necessitano di particolari commenti o osservazioni. Con tale ordine di idee, ferma restando la massima disponibilità per ogni ulteriore delucidazione ritenuta opportuna, molto sinteticamente precisiamo quanto segue:

Sul Preambolo

Sono sempre più numerosi i Comuni che hanno inserito o che tendono ad inserire, nei loro Regolamenti, un preambolo riguardante lo sviluppo sostenibile che è certamente una delle maggiori sfide che le società moderne devono affrontare. Nel 1992, al vertice di Rio, il concetto è stato così definito: "*Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che risponde ai bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere ai loro*". È ovvio, ma siamo certi che gli organi comunali e in generale tutti gli addetti ai lavori faranno tutto il possibile per evitarlo, che non dovrebbe trattarsi unicamente di una dichiarazione declamatoria.

Sull'articolo 2

Secondo l'articolo 4 della LOC *“la parte di un Comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità”*. Tenuto conto di questa disposizione, e della situazione contingente, siamo dell'avviso che per le “attuali” frazioni che figurano sul ROC dell'ex Comune di Cugnasco del Bosco, di Boscioredo, Massarescio, Pianrestello e Sciarana più non ci sono i presupposti, e nemmeno la necessità, di riconoscere lo statuto di frazione ai sensi di Legge.

Sull'articolo 3

Come indicato sul progetto di ROC il Consiglio di Stato, dando seguito ad una richiesta in tal senso da parte del Municipio, con risoluzione no. 6199 del 2 dicembre 2008 ha autorizzato il Comune a prorogare (indicativamente per un anno) i tempi per l'adozione dello stemma e conseguentemente del sigillo comunale. Tra le ragioni all'origine della nostra richiesta, anche quella che, a quel momento, sembrava ancora abbastanza concreta l'idea di un imminente avvio dello studio per una aggregazione in Valle Verzasca. Pertanto, prima di proporre un emblema importante come lo stemma del nuovo Comune, si riteneva opportuno conoscere la reale situazione di Gerra Valle. Sulla base delle indicazioni ora in nostro possesso, lo studio per una eventuale aggregazione che interessi in toto o in parte la Valle Verzasca non è ancora stato concretamente riavviato. Il Municipio dovrà quindi adoperarsi allo scopo di potervi sottoporre per approvazione, entro la fine dell'anno, il nuovo stemma del Comune.

Sull'articolo 8

Segnaliamo che sulla questione delle deleghe dal Consiglio comunale al Municipio (cfr. lettera r) si ritornerà in sede di commento dell'articolo 26.

Sull'articolo 15

A norma dell'articolo 60 cpv. 3 della LOC il Regolamento comunale deve espressamente disciplinare il sistema di voto in materia di concessione dell'attinenza comunale e di nomine di competenza. Per quanto attiene alla concessione dell'attinenza comunale i Regolamenti degli ex Comuni erano divergenti essendo previsto il voto segreto a Cugnasco (articolo 23) e il voto per alzata di mano a Gerra Verzasca (articolo 30).

Il Municipio, come è stato sinora il caso per le decisioni in materia adottate dal Legislativo di Cugnasco-Gerra, propone il sistema per alzata di mano.

Sull'articolo 19

In tema di interpellanze l'unica competenza che la Legge demanda ai Consigli comunali è quella di fissare, tramite il ROC, l'obbligatorietà o meno della forma scritta per la loro presentazione. Il Municipio, richiamati anche i disposti di cui all'articolo 66 cpv. 4 della LOC, ritiene in linea di principio di prevedere tale obbligo, ferma restando, in casi particolari e motivati, la disponibilità a rispondere seduta stante ad eventuali interpellanze verbali.

Sull'articolo 26 lettera a)

L'articolo 13 cpv. 2 della LOC già prevedeva la possibilità di delega dal Legislativo al Municipio per disposizione di Regolamento comunale e entrambi i precedenti Comuni ne avevano fatto uso in linea di massima nei limiti allora consentiti dalla Legge (cfr. articolo 8 del ROC di Cugnasco e articolo 10 lett. b per quello di Gerra Verzasca).

Con le modifiche della LOC in vigore dal gennaio 2009 vi è stata una estensione della delega pure in tema di **convenzioni con altri enti pubblici o con privati (art. 193 LOC) ritenuto che le medesime dovranno essere di una durata determinata non superiore ai due anni e non automaticamente rinnovabili allo loro scadenza, e che l'onere annuale massimo derivante dalla convenzione rientri nei parametri stabiliti dal RALOC.** Nel caso di Comuni da 1'000 a 5'000 abitanti l'importo è di Fr. 30'000.- per oggetto con un massimo globale annuo di Fr. 90'000.-.

Dagli atti relativi alle revisione della LOC si può assumere come possibili ambiti di simili convenzioni possono essere:

- le collaborazioni transitorie fra Comuni riguardanti la gestione congiunta di determinati servizi comunali (cancelleria, UT, Polizia ecc.) oppure la garanzia da parte di un Comune dello svolgimento di un servizio sul territorio di un altro;
- le collaborazioni transitorie con partners esterni inerenti la messa a disposizione di infrastrutture comunali e/o la gestione delle stesse;
- altre collaborazioni mediante le quali si garantiscono determinate agevolazioni alla popolazione.

Per quanto attiene alle “altre” deleghe di cui all'articolo 26, la proposta del Municipio si allinea agli intendimenti e ai parametri scaturiti dai lavori della Commissione della legislazione e, come già indicato, fissati nel RALOC.

Sull'articolo 30

Segnaliamo dapprima che la LOC, all'articolo 117, ha subito una lieve modificazione. La norma presenta ora il seguente tenore (parte nuova in grassetto):

*“Il regolamento comunale stabilisce il rimborso delle spese vive, **delle spese di rappresentanza** e la retribuzione spettante ai membri del municipio, tenendo conto in modo adeguato del lavoro richiesto per l'assolvimento del mandato pubblico”.*

Premesso che il Municipio non intende per il momento fare capo alla possibilità di fissare, tramite il ROC, un budget annuo da destinare a spese correnti di rappresentanza e di pubbliche relazioni per i municipali, si osserva che per quanto riguarda l'importo degli onorari si è tra l'altro provveduto ad operare dei confronti con una quindicina di Comuni con un numero di abitanti (da 2'500 a 3'500 ca.) che più o meno si avvicina a quello di Cugnasco-Gerra. Le situazioni sono ovviamente, e da più profili, abbastanza disparate.

Pur tralasciando i dati dei Comuni di Paradiso e di Muralto si va da importi di Fr. 20'000.- per il Sindaco, Fr. 11'000.- per il vice Sindaco e Fr. 9'000.- per i municipali a Sementina oppure di Fr. 15'000.-, 12'000.- e 10'000.- a Maggia, a cifre veramente basse per alcuni Comuni del Mendrisiotto (Coldrerio 3'000.- / 1'500.- / 1'000.- Novazzano 4'500.- / 2'500.- / 2'000.-). Nel caso di questi due ultimi Comuni i Regolamenti comunali da parecchi anni non subiscono più modifiche!

Gli importi proposti alla vostra approvazione tengono quindi in parte conto delle condizioni di cui sopra e del fatto che si nota in generale - tuttavia con non poche eccezioni - una certa tendenza ad avvicinare di parecchio l'ammontare delle indennità tra sindaco, vice e municipali.

Le indennità di seduta e le diarie non subiscono variazioni particolari rispetto a quanto era il caso nei precedenti Comuni - a Cugnasco la diaria per impegni di mezza giornata era però di Fr. 140.- - mentre quelle per presenza agli uffici elettorali venivano sin qui previste e versate solo a Gerra Verzasca. Nuovo è per contro il riconoscimento ai membri dell'Esecutivo di una indennità annua di Fr. 500.- per spese vive.

A titolo di pro memoria ricordiamo che Sindaco, vice Sindaco e municipali ricevevano nell'ordine, in entrambi i precedenti Comuni, gli stessi onorari di Fr. 6'000.-, 3'000.- e 2'000.-.

Sull'articolo 31

L'ammontare circa la possibilità data al Municipio di fare spese non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale, che tanto a Cugnasco quanto a Gerra Verzasca era fissato in Fr. 15'000.-, è stato portato a Fr. 30'000.--. Si tratta dell'importo massimo consentito dal RALOC (cfr. nuovo articolo 5a) per i Comuni con un numero di abitanti da 1'000 a 5'000. Segnaliamo pure che anche la norma della LOC relativa a questa disposizione ha subito una lieve modifica. L'articolo 115 della legge risulta infatti così formulato:

*“Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale in rapporto all'importanza del bilancio del Comune, comunque non superiore a CHF 100'000.- il municipio può effettuare spese correnti non preventivate. **Il Regolamento di applicazione ne fissa i limiti**”.*

Sull'articolo 38

Nel 2004 è stata approvata dal Gran Consiglio la *Legge di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb)*. Con questa legge si sono definite le modalità di applicazione della Legge federale e le relative competenze.

Con l'entrata in vigore della legge citata, sono diventati operativi quattro nuovi regolamenti cantonali legati alla legislazione in materia di protezione dell'ambiente. Per quanto ci riguarda in questo ambito segnaliamo il *Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF)*. L'articolo 8 ROIF conferisce la competenza ai Municipi ad adottare provvedimenti idonei ad evitare o limitare i rumori molesti causati da apparecchi e macchine mobili, lavori edili, agricoli e di giardinaggio, manifestazioni, schiamazzi e da animali. Nella fattispecie l'articolo 8 ROIF dispone che:

- 1) *Nelle zone edificabili a destinazione residenziale, le attività che possono causare immissioni foniche moleste devono essere limitate al massimo possibile, attraverso la definizione di giorni, orari e durata adeguati per il loro svolgimento.*
- 2) *Le attività rumorose sono vietate dalle ore 19.00 alle 7.00 e nei giorni festivi. I lavori edili rumorosi sono di regola vietati anche il sabato.*
- 3) *I Municipi possono adottare, tramite ordinanza, provvedimenti più restrittivi.*

Di conseguenza la proposta dell'articolo 38 che sottoponiamo alla vostra attenzione completa le disposizioni del ROIF, adattandole alla nostra realtà e alle nostre necessità.

Sull'articolo 46

La normativa riguardante il vago pascolo è stata redatta in modo sintetico ma altrettanto chiara riguardo agli obiettivi che intende tutelare.

Il primo principio è il divieto assoluto di lasciar pascolare e transitare ogni genere di animali sull'altrui proprietà (capoverso 1).

In secondo luogo si sancisce che il vago pascolo è vietato sull'intero territorio al Piano come pure nella zona edificabile della frazione di Gerra Verzasca. Per territorio al Piano si intende l'intero comparto territoriale del Comune di Cugnasco-Gerra ubicato sulla sponda destra del Fiume Ticino. Della zona edificabile, conformemente alle normative della pianificazione del territorio in vigore, fanno parte anche i nuclei definiti tali dagli attuali piani regolatori che rimangono in vigore immutati fino all'adozione di un nuovo ed unico strumento pianificatorio.

Conclusioni

Con la presentazione del nuovo ROC lo scrivente Municipio compie il primo e importante passo nel dotare il Comune di Cugnasco-Gerra dei nuovi strumenti legislativi che, nel futuro, sorreggeranno l'attività politica e amministrativa del nuovo Ente. Al riguardo segnaliamo che con l'Ordinanza del 6 maggio 2008 che, a titolo informativo alleghiamo, lo scrivente Municipio aveva definito l'assetto legislativo provvisorio del Comune: precisamente, sono stati definiti i regolamenti e le ordinanze adottati dai due Comuni aggregati che transitoriamente, il Municipio applica fino all'entrata in vigore delle nuove normative emanate dagli Organi del Comune di Cugnasco-Gerra.

Aspetti procedurali e formali.

Preavviso commissionale: l'esame del messaggio compete alla Commissione delle petizioni.

Quoziente di voto: l'approvazione avviene con il voto della maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Collisione di interesse: nessun consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE

Vi invitiamo cortesemente a voler deliberare come segue:

- 1. È approvato il nuovo Regolamento organico (ROC) del Comune di Cugnasco-Gerra.**

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l'esame: **Petizioni**

Allegati:

- progetto nuovo Regolamento organico comunale (ROC)
- Ordinanza municipale del 6.5.2008 concernente l'applicazione delle normative in seguito alla costituzione del Comune di Cugnasco-Gerra
- Legge organica comunale (LOC)
- Regolamento di applicazione della LOC
- Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RgfLOC)

REGOLAMENTO ORGANICO
DEL COMUNE DI CUGNASCO – GERRA
(ROC)

(del)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CUGNASCO - GERRA

- vista la Legge organica comunale (del 10 marzo 1987) e le successive modifiche nonché il Regolamento di applicazione (del 30 giugno 1987) e le modifiche in vigore dal 1.1.2009;
- richiamato in particolare l'articolo 39 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- visto il messaggio municipale no. 18 del 24 marzo 2009;

d e c r e t a :

Preambolo

Per promuovere l'attuazione degli scopi sanciti nel Preambolo e negli articoli 2 e 73 della Costituzione federale, nonché nel Preambolo della Costituzione cantonale, in materia di sviluppo sostenibile, il Comune di Cugnasco-Gerra si impegna a:

- operare in modo tale da soddisfare le esigenze della popolazione senza pregiudicare i bisogni delle generazioni future;
- sostenere le attività che perseguono un equilibrio fra equità sociale, protezione ambientale ed efficienza economica;
- incoraggiare una vita socioeconomica di qualità ed uno sviluppo del territorio che tenga conto del suo patrimonio storico, culturale e naturale.

Titolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente Regolamento integra e completa la Legge organica comunale (di seguito LOC) e il Regolamento di applicazione (di seguito RALOC).

Titolo II
IL COMUNE

Art. 2

Nome del Comune (3 LOC)

Il nome del Comune è CUGNASCO – GERRA.

Frazioni (4 LOC)

Il Comune di CUGNASCO – GERRA comprende le seguenti frazioni:

Gerra Verzasca, La Monda e Moncucco

Art. 3

Stemma e sigillo (8 LOC)

- 1) Con la risoluzione no. 6199 del 2 dicembre 2008, il Consiglio di Stato ha prorogato (indicativamente per un anno) l'adozione dello stemma e del sigillo comunale.
- 2) Il Municipio adotta i provvedimenti transitori necessari.

Titolo III
ORGANIZZAZIONE POLITICA DEL COMUNE
Capitolo I

Gli organi del Comune

Art. 4

Organi (9 LOC)

Gli organi del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale;
- b) il Consiglio comunale;
- c) il Municipio.

Capitolo II

L'Assemblea comunale

Art. 5

Composizione (11 LOC)

L'Assemblea comunale è costituita dai cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

Art. 6

Attribuzioni dell'Assemblea comunale (12 LOC)

- 1) L'Assemblea comunale, per scrutinio popolare,
 - a) elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;
 - b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale;
 - c) può essere chiamata a pronunciarsi, in forma consultiva, su determinati oggetti che il Municipio, a suo giudizio, gli sottopone.
- 2) Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme delle leggi elettorali.

Capitolo III

Il Consiglio comunale

Art. 7

Composizione (42 LOC)

Il Consiglio comunale si compone di 25 membri.

Art. 8

Attribuzioni del Consiglio comunale (13-42 LOC)

- 1) Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LOC, con riferimento all'art. 13 LOC, il Consiglio comunale, riservato il diritto di referendum e di iniziativa:
 - a) adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
 - b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale;
 - c) approva il preventivo del Comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta;
 - d) adotta il piano regolatore;
 - e) autorizza le spese di investimento;
 - f) esamina ogni anno l'amministrazione e i conti consuntivi del Comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;
 - g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;

- h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;
- i) approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili;
- j) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- l) fissa, per regolamento, la retribuzione e il rimborso spese del sindaco e dei municipali, gli stipendi dei dipendenti del Comune e delle sue aziende, nonché le diarie e le indennità per missioni o funzioni straordinarie dei municipali e dei dipendenti;
- m) accorda l'attinenza comunale;
- n) nomina i delegati del Comune nei consorzi giusta le norme della Legge sul consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili;
- o) nomina con sistema proporzionale i delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale;
- p) nomina ogni quattro anni, nella seconda seduta costitutiva, la Commissione della gestione e le altre commissioni permanenti previste dal regolamento;
- q) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale;
- r) attribuisce al Municipio le deleghe di competenza decisionale secondo i disposti dell'articolo 26 del ROC;
- s) fissa il termine entro il quale, i crediti di cui alle lettere e) e g) decadono, se non sono utilizzati.

Art. 9

Ufficio presidenziale (48 LOC)

- 1) La prima volta nella seduta costitutiva, e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria, il Consiglio comunale nomina l'Ufficio presidenziale così composto:
 - a) un presidente;
 - b) un primo vice presidente;
 - c) un secondo vice presidente;
 - d) due scrutatori.
- 2) L'Ufficio presidenziale nominato nell'ultimo anno precedente le elezioni comunali rimane in carica fino alla fine della legislatura.
- 3) Per le nomine dell'Ufficio presidenziale si tiene conto, di regola, della rappresentanza dei gruppi presenti nel Consiglio.

Art. 10

Data delle sessioni ordinarie (49 LOC)

- 1) Il Consiglio comunale si riunisce due volte l'anno in sessione ordinaria.
- 2) La prima (primaverile) si apre entro il 30 aprile.
- 3) La seconda (autunnale) si apre entro il 31 dicembre.

Art. 11

Sedute informative (articolo 112 LOC)

- 1) Il Municipio può organizzare sedute informative rivolte al Consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale.
- 2) Le sedute informative, a giudizio del Municipio, possono essere aperte a tutta la popolazione; il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.

Art. 12

Luogo (52 LOC)

Le sedute si tengono, di regola, nella Sala del Consiglio comunale.

Art. 13

Funzionamento delle sedute (55 LOC)

- 1) Ogni consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può prendere la parola una terza volta.
- 2) Questa limitazione non si applica ai municipali, ai relatori e ai capigruppo.
- 3) Se il Presidente desidera prendere parte alla discussione deve abbandonare il seggio presidenziale.

Art. 14

Pubblicità (26-55 LOC)

a) principio

- 1) Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

b) pubblico

- 2) Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato.
- 3) Non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo la discussione.

c) organi di informazione

- 4) Gli organi di informazione possono assistere alle sedute del Consiglio comunale.
- 5) Essi si comportano secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 lett. b) del presente Regolamento.
- 6) Riprese audiovisive della seduta devono essere preannunciate al Presidente ed ottenere il suo consenso. Il diniego del consenso dovrà tuttavia essere sorretto da motivi di interesse pubblico prevalenti.

Art. 15

Sistema di voto (60 LOC)

- 1) Il Consiglio comunale vota per alzata di mano, anche per le domande di concessione dell'attinenza comunale.
- 2) Si fa luogo alla controprova se domandata o ritenuta necessaria dal Presidente per la chiarezza del voto.
- 3) Il Consiglio comunale delibera per appello nominale o a voto segreto, se sarà deciso a maggioranza dei votanti, prima di ogni votazione, riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto.

Art. 16

Votazioni (61 LOC)

a) preliminari

- 1) Il Presidente mette in votazione nell'ordine le domande di non entrata in materia, di rinvio o di sospensione, che vanno decise a maggioranza semplice.

b) eventuali

- 2) Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.
- 3) L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.
- 4) Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.
- 5) Nelle votazioni eventuali si conteggiano solo i voti favorevoli.
- 6) La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi, va messa in votazione finale

c) finale

- 7) Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 17

Approvazione del verbale (62 LOC)

- 1) Il verbale delle decisioni deve essere, seduta stante, redatto, letto, approvato, e firmato dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.
- 2) Il riassunto della discussione con le dichiarazioni di voto è verbalizzato a parte con l'ausilio di mezzi di registrazione e approvato nella seduta successiva previa trasmissione ai Consiglieri comunali, di regola, unitamente ai messaggi municipali. Come ultimo termine per la trasmissione al Consiglio comunale, vale quello relativo ai rapporti commissionali.

Art. 18

Interrogazioni (65 LOC)

- 1) Ogni consigliere può presentare al Municipio interrogazioni scritte su oggetti di interesse comunale.
- 2) Il Municipio deve rispondere, per scritto, di regola entro 30 giorni.
- 3) Il Municipio dirama il testo dell'interrogazione e della risposta a tutti consiglieri comunali.

Art. 19

Interpellanze: forma (66 LOC)

Le interpellanze devono essere presentate in forma scritta.

Art. 20

Commissioni (68 LOC)

a) permanenti

- 1) Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:
 - a) Gestione;
 - b) Petizioni;
 - c) Opere pubbliche.

b) composizione

- 2) Ogni commissione è composta di 5 membri che stanno in carica per l'intero quadriennio.

c) ufficio presidenziale

- 3) Ogni commissione nomina, nel suo seno, un presidente, un vice presidente e un segretario.
- 4) Essi stanno in carica un anno. Le cariche vengono rinnovate o riconfermate prima dell'esame degli oggetti relativi alla prima sessione ordinaria.
- 5) Le commissioni sono convocate dal Presidente con avviso scritto ai membri.
- 6) Il segretario della commissione è responsabile della tenuta del verbale delle riunioni e della conservazione degli atti.

Art. 21

Attribuzione dei messaggi (56-171a-172 LOC, 10 RALOC)

Il Municipio designa la commissione cui sottoporre per preavviso i messaggi e le proposte municipali.

Art. 22

Commissione delle petizioni

La Commissione delle petizioni ha segnatamente il compito di preavvisare:

- a) le dimissioni di consiglieri sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) le proposte di adozione e di variazione dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti consortili o di altri enti di diritto pubblico o privato;
- d) la formulazione delle normative edilizie e di piano regolatore;
- e) in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;
- f) le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- g) i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- h) le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni.

Art. 23

Commissione delle opere pubbliche

La Commissione delle opere pubbliche ha il compito di preavvisare, dal profilo tecnico e urbanistico, le costruzioni e le infrastrutture pubbliche, nonché le implicazioni attinenti alle norme di piano regolatore, della Legge edilizia e di altre normative edificatorie.

Capitolo IV Il Municipio

Art. 24

Composizione (80 LOC)

Il Municipio è composto di 7 membri.

Art. 25

Competenze generali (106-107-110 LOC)

Il Municipio esercita le competenze generali previste dalla LOC e dalle leggi speciali.

Art. 26

Competenze delegate

a) Competenze finanziarie (13 cpv. 2 LOC)

- 1) Al Municipio sono pure delegate le competenze di:
 - a) effettuare spese di investimento sino ad un importo massimo di Fr. 30'000.- per oggetto, ritenuto un importo massimo globale annuo di Fr. 90'000.-;
 - b) decidere la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e progetti definitivi fino ad un massimo di Fr. 30'000.— per oggetto, ritenuto un importo massimo globale annuo di Fr. 90'000.-;
 - c) acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione dei beni comunali fino ad un importo massimo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto - comprese le spese notarili e di iscrizione a registro fondiario - di Fr. 30'000.--, un importo massimo globale annuo di Fr. 90'000.-;
 - d) intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere, riservate le procedure amministrative, fino a un importo di massimo Fr. 30'000.-;
 - e) sottoscrivere convenzioni con altri Enti pubblici o con privati fino all'impegno massimo di Fr. 30'000 per ogni convenzione e per una durata massima di due anni;
 - f) presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni (art. 147 cpv. 2 LEDP).

b) Delega ai servizi dell'amministrazione (9 LOC)

- 2) Il Municipio, tramite ordinanza, è autorizzato a delegare al segretario comunale, al vice segretario, al tecnico e al personale dell'amministrazione competenze decisionali municipali legate al disbrigo di affari correnti, che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio, e facoltà di spese di gestione corrente.
- 3) Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega.
- 4) Contro le decisioni emanate dall'istanza subordinata nell'esercizio della delega è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto o della decisione.

Art. 27

Competenze particolari

Oltre a quanto previsto dagli articoli 25 e 26 il Municipio:

- a) promuove e sviluppa i rapporti di vita sociale e comunitaria tra gli abitanti;
- b) incoraggia e sostiene i rapporti con i Comuni vicini e gli altri Enti di diritto pubblico;
- c) valuta, esamina e se del caso approfondisce eventuali tematiche legate a scenari di aggregazione;
- d) pianifica le attività pubbliche, economiche e socioculturali del Comune.

Art. 28

Commissioni e delegazioni obbligatorie (91 LOC)

- 1) Il Municipio nomina, nella seduta costitutiva le seguenti commissioni e delegazioni previste da leggi speciali:
 - a) la Commissione scolastica (5 membri);
 - b) la Delegazione tributaria (5 membri);
- 2) Di tutte le commissioni e delegazioni di cui sopra dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di presidente.
- 3) Le delegazioni e le commissioni di cui al presente articolo esercitano gli attributi e i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.
- 4) Il Municipio nomina inoltre:
 - a) il delegato e il supplente per gli inventari in caso di decesso;
 - b) i delegati del Comune negli organi di enti di diritto pubblico o privato la cui nomina è di sua competenza.

Art. 29

Altre Commissioni (91 LOC)

- 1) Il Municipio, oltre a quelle previste dall'articolo precedente, può nominare altre commissioni per il controllo di speciali rami dell'amministrazione o per lo studio di oggetti di particolare importanza.
- 2) Di ogni commissione dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di presidente.
- 3) Le commissioni di cui al presente articolo hanno esclusivamente compiti consultivi.

Art. 30

Onorari, rimborso spese e indennità. (13-117 LOC)

1. Ai membri del Municipio

- 1) I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari annui:
 - a) il Sindaco: Fr. 8'500.-
 - b) il vice Sindaco: Fr. 7'000.-
 - c) i municipali: Fr. 6'000.-
- 2) Ricevono pure un'indennità di Fr. 50.- per seduta alla quale presenziano.
- 3) Ai membri del Municipio viene riconosciuta un'indennità annua di Fr. 500.- per spese vive quali uso del computer privato, telefono, trasferte, posteggi, ecc.

2. Indennità per sedute delle commissioni

- 4) I membri delle commissioni e delegazioni municipali ed i membri delle commissioni del Consiglio comunale, ricevono un'indennità di Fr. 50.- per ogni seduta alla quale partecipano.

3. Indennità per presenza negli uffici elettorali

- 5) I membri degli uffici elettorali, esclusi i dipendenti del Comune, ricevono un'indennità di Fr. 50.- per ogni turno al quale presenziano.

4. Diarie e indennità per missioni

- 6) Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, delle commissioni e delle delegazioni, ricevono le seguenti indennità:
 - a) per una giornata: Fr. 200.-
 - b) per mezza giornata o superiore a due ore: Fr. 100.-
 - c) per missioni inferiori a due ore: Fr. 50.-
 - d) per missioni fuori Comune sono rimborsate le spese sostenute e giustificate.

Titolo IV

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Art. 31

Spese non preventivate (115 LOC)

Il Municipio può fare spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale sino all'importo annuo massimo di Fr. 30'000.-.

Art. 32

Lavori e forniture (110 LOC)

I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio al Comune devono essere aggiudicate secondo le procedure e gli importi stabiliti dalla Legge sulle commesse pubbliche.

Art. 33

Autorizzazione a riscuotere (170 LOC)

Il segretario comunale, il vice segretario e il personale di Cancelleria sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni quando l'interesse del Comune lo giustifichi.

Art. 34

Diritto di firma (170 LOC)

Il segretario e il vice segretario comunale hanno il diritto di firma collettiva con il Sindaco o con il vice Sindaco per le operazioni relative ai conti postali e bancari.

TITOLO V Ordine Pubblico

Art. 35

Rumori molesti (107 LOC)

Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

Art. 36

Quiete notturna (107 LOC)

- 1) Dopo le ore 23.00 e fino alle ore 07.00 va rispettata la quiete notturna.
- 2) In particolare, dopo questo orario, sono vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato, all'aperto, o all'interno di abitazioni con finestre e porte aperte: i canti ed i suoni; il funzionamento di apparecchi radiofonici, televisivi o simili o di altoparlanti; il gioco delle bocce o altri giochi o rumori suscettibili di turbare la quiete notturna.

Arti. 37

Lavori festivi (107 LOC)

- 1) Salvo casi speciali, da autorizzarsi in via eccezionale dal Municipio, o per la fienagione, la vendemmia o il raccolto di altri frutti o ortaggi, è vietata l'esecuzione di lavori od opere feriali nei giorni festivi legalmente riconosciuti (ad eccezione del lunedì di Pasqua, il 1° maggio, il lunedì di Pentecoste e Santo Stefano).
- 2) Rimangono riservate le disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 38

Attività ed apparecchiatura mobili e rumorose (107 LOC, 8 ROIF)

- 1) Nelle zone edificabili a destinazione residenziale (zone edificabili e nuclei) e nella zona artigianale di Riazzino, le attività e l'utilizzazione di apparecchiature mobili rumorose che possono causare ammissioni foniche moleste, sono vietate dalle ore 19.00 alle 07.00 e nei giorni festivi.
- 2) Gli orari di cui al cpv. 1 si applicano pure fuori dalla zona edificabile lungo una fascia di ml 100 dal limite della zona edificabile.
- 3) Per il rimanente territorio fuori zona edificabile le limitazioni di cui al cpv. 1 si applicano dalle ore 21.30 alle 07.00 e nei giorni festivi.
- 4) Sull'intero territorio i lavori edili rumorosi sono vietati il sabato e nei giorni festivi.
- 5) I giorni festivi sono indicati all'articolo 37 del presente Regolamento.
- 6) Il Municipio, se necessario, disciplinerà mediante ordinanza municipale i dettagli di applicazione di questo articolo, adottando, se del caso, provvedimenti più restrittivi, e dell'articolo 8 del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF).

Art. 39

Esercizi pubblici

- 1) Gli esercizi pubblici sono sottoposti alla legislazione cantonale materia.
- 2) Il Municipio applica le disposizioni di sua competenza stabilite dalla Legge sugli esercizi pubblici e dal Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF del 17.5.2005), disciplinandole mediante ordinanza.
- 3) Gli esercizi pubblici non devono turbare la quiete pubblica.
- 4) Dopo le ore 23.00 e fino alle ore 07.00 sono applicabili le disposizioni dell' articolo 36 del presente Regolamento.

Art. 40

Permessi speciali

- 1) La concessione di un permesso speciale è regolata dagli articoli da 30 a 33 della Legge sugli esercizi pubblici, e dagli articoli da 91 a 93 del relativo Regolamento di applicazione.
- 2) Concedendo il permesso il Municipio pone tutte le necessarie condizioni atte a garantire l'ordine pubblico.
- 3) La concessione dell'autorizzazione è soggetta al pagamento di una tassa variante da un minimo di Fr. 100.- ad un massimo di Fr. 500.-.
- 4) Sono esonerati dal pagamento della tassa gli enti e le società sportive, di beneficenza e ricreative con sede nel Comune.

TITOLO VI
POLIZIA LOCALE

Capitolo I

La circolazione e i sentieri comunali

Art. 41

Disposizioni in caso di nevicate

- 1) In caso di nevicate i veicoli non dovranno sostare, in particolare, lungo le strade, i marciapiedi e le piazze.
- 2) Gli autoveicoli che vi si trovassero potranno venir allontanati a spese e rischio dei proprietari.
- 3) Il Comune non risponde di alcun danno causato con l'esecuzione della calla neve agli autoveicoli che non ottemperano alle citate disposizioni.

Art. 42

Sentieri

- 1) Sono sentieri pubblici quelli di proprietà del Comune.
- 2) Sono sentieri aperti al pubblico tutti quelli che, indipendentemente dal rapporto di proprietà, possono essere usati da una cerchia indeterminata di persone e sono gravati da un onere di passo pubblico.

Art.43

Manutenzione di siepi e muri di cinta lungo i sentieri

- 1) I proprietari di terreni che costeggiano sentieri pubblici o aperti al pubblico sono tenuti a provvedere alla manutenzione dei muri di cinta e di sostegno dei propri fondi, come pure ad eseguire il taglio dei rami sporgenti.
- 2) Le opere di cinta lungo i sentieri devono ossequiare le norme della Legge edilizia e del Piano regolatore.
- 3) Sono vietate le cinte eseguite con materiali che possono facilmente ferire, come i fili spinati e i ferri acuminati.
- 4) Nessuna siepe viva può essere piantata o mantenuta se non alla distanza di cm. 50 dal confine tra la proprietà privata ed il sentiero. L'altezza massima è di ml. 1.50 misurata dal terreno più alto. Almeno una volta all'anno le siepi vive vanno tagliate e rimodate in modo che le norme di distanza e di altezza precedentemente indicate siano sempre soddisfatte. Se ciò non viene eseguito, può farlo il Comune previo avviso scritto, a carico del proprietario del fondo.

Art. 44

Piantagioni lungo i sentieri

- 1) Le piantagioni eseguite lungo i sentieri comunali non devono procurare immissioni eccessive ai fondi adiacenti.
- 2) Alla stessa stregua, le piantagioni eseguite sulla proprietà privata non devono procurare immissioni eccessive a carico dei sentieri, od essere di intralcio o di pericolo per il libero passaggio pedonale.
- 3) I proprietari devono provvedere alla manutenzione, in modo che le condizioni suindicate siano sempre rispettate. Se ciò non viene eseguito, può farlo direttamente il Comune dopo un avviso scritto indicante un congruo termine per l'esecuzione, e ponendo le spese a carico del proprietario.

Art.45

Stillicidio

- 1) Lo stillicidio dei tetti sull'area pubblica è vietato.
- 2) I tetti vanno muniti di gronde e pluviali i quali hanno scarico secondo il piano generale delle canalizzazioni (PGC) o il piano generale di smaltimento delle acque (PGS).

Capitolo II Polizia rurale

Art. 46

Vago pascolo (107 LOC - 23 RALOC)

- 1) È vietato lasciar pascolare e transitare ogni genere d'animali sull'altrui proprietà.
- 2) È proibito in ogni tempo il vago pascolo sul territorio del Piano, come pure nella zona edificabile della frazione di Gerra Verzasca.
- 3) Il Municipio, mediante ordinanza, fissa le zone e i periodi durante i quali il vago pascolo è ammesso.

Titolo VII
REGOLAMENTI PARTICOLARI

Art. 47

Regolamenti particolari

Il Comune disciplina, mediante regolamenti particolari, le materie che rientrano nelle sue competenze, segnatamente:

- a) le indennità per prestazioni e interventi del Comune richiesti da privati;
- b) le tasse per l'uso dei beni amministrativi;
- c) il Regolamento organico per i dipendenti del Comune, che stabilisce la pianta, la classificazione, i requisiti di nomina, gli stipendi, le diarie per missioni o funzioni straordinarie, gli obblighi, i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni dei dipendenti;
- d) le tasse in materia di polizia locale;
- e) il Regolamento sulla video sorveglianza;
- f) il Regolamento in materia di servizi della scuola dell'infanzia e della scuola elementare, le tasse di refezione e dei trasporti scolastici;
- g) il Regolamento sulle strade;
- h) il Regolamento delle zone di protezione delle sorgenti;
- i) il Regolamento delle canalizzazioni;
- j) il Regolamento per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
- k) il Regolamento dei cimiteri;
- l) il Piano regolatore.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.
- 2) L'articolo 30/1. cpv. 1 e 3 del presente Regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1° maggio 2008. Gli altri capoversi dell'articolo 30 entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009.

Approvato dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il

Pubblicato dal ... al ...

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, su delega del Consiglio di Stato, il ...

Regolamento aggiornato al ...

**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELLE
NORMATIVE IN SEGUITO ALLA COSTITUZIONE DEL COMUNE DI
CUGNASCO-GERRA**

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA

richiamato il Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca nel nuovo Comune denominato Comune di Cugnasco-Gerra;

visto l'articolo 16 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei comuni del seguente tenore:
“Entro sei mesi dall'entrata in funzione, il nuovo Comune provvede ad emanare il Regolamento organico comunale. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi. Il Municipio adotta i necessari provvedimenti transitori. Fino all'entrata in vigore degli altri Regolamenti, rimangono in vigore i vigenti per i singoli comprensori dei Comuni aggregati. È riservato l'articolo 15. Sono inoltre riservate disposizioni particolari del decreto di aggregazione”;

premesso che le decisioni adottate in questo momento assumono carattere di transitorietà, modificabili in seguito;

considerato l'articolo 192 della Legge organica comunale, che conferisce al Municipio la competenza di emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o regolamenti;

con risoluzione no. 33 del 5 maggio 2008;

d e c i d e :

1. **Scopo e campo di applicazione.** La presente ordinanza disciplina le modalità di applicazione dei regolamenti e delle ordinanze municipali in seguito alla costituzione del Comune di Cugnasco-Gerra.
2. **Normative transitoriamente applicabili al territorio del Comune di Cugnasco-Gerra.** Le normative applicabili al territorio del Comune di Cugnasco-Gerra sono le seguenti:
 - a) Regolamento comunale del Comune di Gerra Verzasca, del 23 marzo 1992 e successive aggiunte e modifiche, con le relative Ordinanze d'applicazione;
 - b) Regolamento organico per i dipendenti del Comune di Gerra Verzasca, dell'8 gennaio 1996 e successive aggiunte e modifiche, con le relative Ordinanze d'applicazione, esclusi il Titolo I, Capitolo II (assunzione), il Capitolo III (il concorso di assunzione), il Capitolo V (qualifiche dei dipendenti) e il Titolo III, Capitolo I, articolo 55 (retribuzione);

- c) Regolamento comunale in materia di servizi della scuola dell'infanzia e di tasse sulla refezione del Comune di Cugnasco, del 23 ottobre 2006 e successive aggiunte e modifiche;
 - d) Regolamento comunale sulle strade del Comune di Gerra Verzasca, del 24 settembre 1984, e successive aggiunte e modifiche;
 - e) Regolamento interno dell'Istituto scolastico Cugnasco-Gerra Verzasca;
 - f) Ordinanza municipale del Comune di Gerra Verzasca del 29 gennaio 1991 inerente l'utilizzazione del furgone bus;
 - g) Ordinanza municipale del Comune di Gerra Verzasca del 13 ottobre 1998 concernente le tasse di cancelleria per l'esame delle domande di costruzione e successiva modifica del 19 ottobre 1999;
 - h) Ordinanza municipale del Comune di Gerra Verzasca del 15 febbraio 2000 concernente le tasse di cancelleria per le procedure di incasso;
 - i) Ordinanza del Comune di Gerra Verzasca del 18 novembre 2003 concernente il volo con elicotteri;
 - j) Ordinanza del Comune di Gerra Verzasca del 7 febbraio 2006 concernente le tasse di concessione dell'attinenza comunale;
 - k) Ordinanza municipale del Comune di Gerra Verzasca del 15 gennaio 2008 concernente la concessione di un sussidio per l'acquisto dell'abbonamento Arcobaleno 2008;
 - l) Ordinanza municipale del Comune di Gerra Verzasca del 28 gennaio 2008 concernente la riscossione dell'imposta comunale 2008;
 - m) Ordinanza municipale del Comune di Cugnasco del giugno 2002 concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico;
 - n) Ordinanza municipale del Comune di Cugnasco del 4 aprile 2006 concernente la custodia dei cani sull'area pubblica e per l'igiene del suolo pubblico e dell'abitato;
3. **Normative ex Comuni transitoriamente applicabili ai rispettivi territori.** Le normative dei Comuni aggregati, che restano in vigore limitatamente ai rispettivi territori, fino all'emanazione di normative unificate, sono le seguenti:

Normative relative all'ex Comune di Cugnasco:

- a) Piano regolatore del Comune di Cugnasco, approvato dal Consiglio di Stato il 30 luglio 1975, comprese le successive varianti;
- b) Regolamento dell'Azienda comunale acqua potabile del Comune di Cugnasco, del 18 ottobre 1991 e successive aggiunte e modifiche. Sono riservate prossime decisioni del Municipio inerenti l'unificazione delle tasse di allacciamento, della tassa di cantiere e della tassa sul consumo, in vigore dal 2008 fino all'emanazione di normative unificate;
- c) Regolamento del Comune di Cugnasco per le zone di protezione delle captazioni di acqua potabile;
- d) Regolamento delle canalizzazioni del Comune di Cugnasco, del 23 ottobre 2006 e successive aggiunte e modifiche;
- e) Regolamento raccolta rifiuti del Comune di Cugnasco, del 16 aprile 2007 e successive aggiunte e modifiche, con le relative Ordinanze d'applicazione. Sono riservate prossime decisioni del Municipio inerenti l'unificazione della tassa sul sacco, in vigore dal 2008 fino all'emanazione di normative unificate;
- f) Regolamento comunale sui cimiteri del Comune di Cugnasco, del 18 maggio 1987 e successive aggiunte e modifiche;
- g) Ordinanza municipale del Comune di Cugnasco del 17 luglio 2000 concernente il controllo degli impianti di combustione.

Normative relative all'ex Comune di Gerra Verzasca:

- a) Piano regolatore del Comune di Gerra Verzasca, approvato dal Consiglio di Stato il 31 maggio 1988 e successive varianti;
 - b) Regolamento dell'Azienda comunale acqua potabile di Gerra Verzasca del 29 ottobre 1982 e successive aggiunte e modifiche, con le relative Ordinanze d'applicazione. Sono riservate prossime decisioni del Municipio inerenti l'unificazione delle tasse di allacciamento, della tassa di cantiere e della tassa sul consumo, in vigore dal 2008 fino all'emanazione di normative unificate;
 - c) Regolamento del Comune di Gerra Verzasca per le zone di protezione delle captazioni di acqua potabile (sorgenti) del 29 maggio 2006;
 - d) Regolamento per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti del Comune di Gerra Verzasca, del 7 febbraio 1997 e successive aggiunte e modifiche, con le relative Ordinanze d'applicazione. Sono riservate prossime decisioni del Municipio inerenti l'unificazione della tassa sul sacco, in vigore dal 2008 fino all'emanazione di normative unificate;
 - e) Regolamento comunale delle canalizzazioni del Comune di Gerra Verzasca, del 23 gennaio 1978 e successive aggiunte e modifiche, con le relative Ordinanze d'applicazione;
 - f) Regolamento comunale sui cimiteri del Comune di Gerra Verzasca, del 7 aprile 1975 e successive aggiunte e modifiche, con le relative Ordinanze d'applicazione;
 - g) Ordinanza municipale del Comune di Gerra Verzasca del 17 gennaio 1995 concernente l'affitto dei posteggi di Agarone;
 - h) Ordinanza municipale del Comune di Gerra Verzasca del 18 febbraio 1997 concernente gli esercizi pubblici;
 - i) Ordinanza municipale del Comune di Gerra Verzasca dell'8 luglio 2003 sull'esercizio della prostituzione nel Comune di Gerra Verzasca;
 - j) Ordinanza municipale del Comune di Gerra Verzasca del 24 aprile 2007 concernente la posa degli indirizzi (numeri degli edifici) alle strade e ai sentieri;
 - k) Ordinanza municipale del Comune di Gerra Verzasca del 17 luglio 2007 concernente il controllo obbligatorio degli impianti di combustione, 13° ciclo, 2007-2008.
4. La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente. Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.
 5. La presente Ordinanza è esposta agli albi comunali per il periodo di 15 giorni, precisamente dall'8 al 23 maggio 2008. Durante questo periodo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato - 6501 Bellinzona.

Cugnasco, 6 maggio 2008

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO a.i.

Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

2.1.1.2

**Legge
organica comunale
(del 10 marzo 1987)**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 2 luglio 1985 n. 2954 del Consiglio di Stato,

decreta:

TITOLO I
Il Comune

Definizione

Art. 1 Il comune è una corporazione di diritto pubblico, con personalità giuridica e territorio proprio, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

Compiti. Autonomia residua

Art. 2 Il comune svolge a livello locale i compiti pubblici generali che non spettano alla Confederazione o al Cantone.

Garanzia

Art. 3 La circoscrizione e la denominazione dei comuni possono essere modificati soltanto a norma delle disposizioni legali.

Suddivisioni

Art. 4 ¹La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità.

²Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini.¹⁾

³L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva, riservato il diritto di ottenere risposta da parte del municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.²⁾

⁴Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento comunale.³⁾

Art. 5 ...⁴⁾

Domicilio comunale

Art. 6 È domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Diritti politici

Art. 7⁵⁾ ¹I diritti politici in materia comunale sono regolati dalla legge speciale.

²La legge speciale ne disciplina le condizioni e le modalità.

Stemma e sigillo

Art. 8 ¹Ogni comune ha uno stemma e un sigillo.

²L'adozione dello stemma è di competenza dell'assemblea o del consiglio comunale; quella del sigillo è di competenza del municipio.

³...⁶⁾

TITOLO II
Organizzazione politica del comune
CAPITOLO I
Gli organi del comune

Organi

Art. 9 ¹Gli organi sono:

a) l'assemblea;

- b) il consiglio comunale dove è stato costituito;
- c) il municipio.

²Essi amministrano il comune secondo i rispettivi attributi stabiliti dalla legge.

³Il numero dei municipali, dei supplenti e dei consiglieri comunali è fissato dal regolamento; può essere modificato solo per l'inizio di un periodo quadriennale di nomina.

⁴Il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario comunale, ai servizi dell'amministrazione e alle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate nonché ai relativi funzionari, competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali.⁷⁾

⁵Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al municipio, responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.⁸⁾

Data di elezione

Art. 10 ¹L'elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell'anno precedente.

È riservato l'art. 11 cpv. 3 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.⁹⁾

²Il consiglio comunale di prima istituzione è eletto entro quattro mesi dall'approvazione del regolamento comunale da parte del Consiglio di Stato e resta in carica per il periodo che manca a completare il quadriennio.¹⁰⁾

Formazione dei membri degli organi comunali

Art. 10a¹¹⁾ Il Consiglio di Stato organizza corsi di formazione e di aggiornamento per i membri del Municipio, del Consiglio comunale e dell'Assemblea comunale.

CAPITOLO II L'assemblea comunale

Definizione

Art. 11 ¹L'assemblea comunale è la riunione dei cittadini.

²È cittadino chi ha i diritti politici in materia comunale.

³La partecipazione all'assemblea è un dovere civico.

Attribuzioni:

a) per scrutinio popolare

Art. 12 ¹L'assemblea per scrutinio popolare:

- a) elegge il municipio, il sindaco ed il consiglio comunale;
- b) decide sulle domande di iniziativa e di referendum nei comuni dove è stato costituito il consiglio comunale.

²Le elezioni avvengono secondo le norme della legge speciale.¹²⁾

b) in pubblica seduta

Art. 13 ¹L'assemblea in seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;¹³⁾
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale;
- c) approva il preventivo del comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta;
- d) adotta e modifica il piano regolatore;
- e) autorizza le spese di investimento;
- f) esamina ogni anno i conti consuntivi del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;¹⁴⁾
- g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;¹⁵⁾
- h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;¹⁶⁾
- i) approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili;¹⁷⁾
- l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- m) ...¹⁸⁾
- n) accorda l'attinenza comunale;
- o) nomina i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili;

- p) nomina con sistema proporzionale i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale;¹⁹⁾
- q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la commissione della gestione e le altre commissioni previste dal regolamento;²⁰⁾
- r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale.

²Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e), g), h) e l) del cpv. 1 e per le convenzioni, la delega decisionale a favore del municipio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento di applicazione.²¹⁾

³L'assemblea fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade, se non è utilizzato.²²⁾

Numero legale

Art. 14 ¹L'assemblea può deliberare validamente se è presente un decimo dei cittadini.

²Nel computo del numero legale non si tiene conto dei municipali e dei supplenti né dei cittadini residenti all'estero.

Assemblea costitutiva

Art. 15²³⁾ ¹L'assemblea si riunisce in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dell'elezione del municipio; la seduta viene aperta dal sindaco il quale chiama due scrutatori a formare l'ufficio provvisorio.

²L'assemblea provvede esclusivamente:

- a) alla nomina per il primo anno del quadriennio dell'ufficio presidenziale;
- b) alla nomina, per il quadriennio, delle commissioni previste dal regolamento comunale, dei delegati del comune nei consorzi e negli altri enti di diritto pubblico o privato secondo l'art. 13 lett. o) e p).

Assemblee ordinarie. Oggetti

Art. 16²⁴⁾ ¹L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno.

²La prima si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente del comune e delle aziende municipalizzate.

³La seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.

Data delle assemblee ordinarie. Rinvio

Art. 17²⁵⁾ ¹Il regolamento comunale fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione comunale deve avvenire entro il 30 aprile e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre.

Il presidente dell'assemblea, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sino al 30 giugno e, rispettivamente, sino al 28 febbraio. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato, che su istanza motivata del presidente può pure prorogare eccezionalmente i termini.

²Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo comunale, almeno due giorni precedenti la riunione.

³Se le assemblee cadono in un giorno in cui si svolgono votazioni federali, cantonali, distrettuali, di circolo o comunali, l'assemblea dovrà essere convocata entro gli otto giorni successivi.

Assemblee straordinarie

Art. 18²⁶⁾ ¹Le assemblee straordinarie sono convocate dal presidente, d'intesa con il municipio:

- a) quando il municipio lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare;
- c) quando l'autorità cantonale lo impone.

²In caso di disaccordo sulla data dell'assemblea prevale l'opinione del presidente.

Assemblee su domanda popolare

Art. 19 ¹I cittadini possono chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria per deliberare su uno o più oggetti di sua competenza.

²La domanda di convocazione da presentarsi per iscritto al municipio deve essere firmata da almeno 1/6 dei cittadini; deve inoltre essere motivata ed indicare gli oggetti su cui deliberare.

³La domanda che tende a conseguire la revoca di una precedente risoluzione deve raccogliere le firme di almeno 1/4 dei cittadini.

⁴Nel computo del numero legale non si tiene conto dei cittadini residenti all'estero.

⁵Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e

pubblica all'albo la sua decisione.²⁷⁾

⁶⁾Il municipio, riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l'assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo.²⁸⁾

⁷⁾Riservate leggi speciali, le deliberazioni adottate dall'assemblea sono assoggettate alla procedura di rinvio prevista dall'art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio, affinché licenzi un messaggio nel termine di 6 mesi.²⁹⁾

Modo di convocazione

Art. 20³⁰⁾ ¹⁾Il presidente dell'assemblea, d'intesa con il municipio, convoca l'assemblea mediante avviso personale al domicilio dei cittadini e pubblicazione all'albo comunale durante dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare. In caso di disaccordo sulla data di convocazione dell'assemblea prevale l'opinione del presidente.

²⁾L'assemblea andata deserta è riconvocata non prima di sette giorni; essa potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

³⁾Il presidente, d'intesa con il municipio, può prevedere nell'avviso di convocazione la data di riconvocazione dell'assemblea che andasse deserta; la conferma della riconvocazione deve essere pubblicata all'albo comunale durante il periodo che precede la riunione. In caso di disaccordo sulla data della riconvocazione prevale l'opinione del presidente.

Ordine del giorno

Art. 21 Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Luogo³¹⁾

Art. 22 ¹⁾Le assemblee sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale.³²⁾

²⁾...³³⁾

Ufficio presidenziale

Art. 23 ¹⁾Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria, è designato l'ufficio presidenziale composto di un presidente, di un vicepresidente e di due scrutatori.³⁴⁾

²⁾Il sindaco e i municipali in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale.³⁵⁾

Verbale:

a) contenuto

Art. 24 ¹⁾Il segretario comunale, o in sua assenza una persona designata dal sindaco, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto dell'art. 29 cpv. 2;
- d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.

²⁾Per la redazione del verbale è ammesso l'ausilio di mezzi tecnici di registrazione il cui uso sarà stabilito dal regolamento di applicazione.

b) approvazione

Art. 25³⁶⁾ ¹⁾Il contenuto del verbale relativo all'art. 24 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.

²⁾Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di ogni seduta.

³⁾Il regolamento comunale può prevedere che il riassunto delle discussioni sia verbalizzato a parte, trascritto e approvato nell'assemblea successiva.

Pubblicità dell'assemblea

Art. 26 ¹⁾L'assemblea è pubblica.

²⁾Il pubblico, secondo le modalità previste dal regolamento comunale, assiste in silenzio, non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Ordine nell'assemblea

Art. 27 ¹⁾Il presidente dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni.

²⁾Il presidente ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.

³⁾Persistendo i disordini, il presidente può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli è

tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati.

Compiti del presidente. Discussioni e votazioni

Art. 28 ¹Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

²I cittadini possono prendere la parola due volte su ogni oggetto, osservati i limiti di tempo fissati dal regolamento comunale.

³Il rappresentante del municipio ha facoltà di parlare senza limitazioni a sostegno delle proposte del municipio.

⁴Esaurita la discussione, si passa al voto; se vi sono più proposte, si procede con votazioni eventuali. Il regolamento di applicazione stabilisce le modalità.

⁵... [37](#)

Sistema di voto

Art. 29 ¹L'assemblea vota per l'alzata di mano o per separazione; va eseguita la controprova.

²Il verbale deve indicare il numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

³Essa vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione; sono riservati i casi in cui la legge o il regolamento comunale prescrive il sistema di voto.

Maggioranza:

a) semplice

Art. 30 ¹L'assemblea decide a maggioranza dei votanti riservati i casi in cui la legge richiede una maggioranza qualificata.

²Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.

³In caso di parità la votazione viene ripetuta in un'assemblea successiva; se il risultato è ancora di parità, il presidente decide.

b) qualificata

Art. 31 ¹Per gli oggetti contemplati nelle lett. d, e, g, h, i, l dell'art. 13, l'assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.

²Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.

³In ogni caso, i voti affermativi devono costituire almeno la metà dei cittadini presenti.

⁴Il cittadino escluso dal voto in forza dell'art. 32 non è computato nel numero dei presenti.

Casi di collisione

Art. 32 ³⁸ ¹Un cittadino non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti, secondo l'art. 83.

²Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore ad eccezione delle deliberazioni su singoli aspetti.

³...

⁴L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

⁵La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Messaggi e rapporti

Art. 33 ³⁹ ¹I messaggi all'assemblea comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle commissioni e depositati in cancelleria per consultazione almeno trenta giorni prima della seduta.

²Le commissioni allestiscono i rapporti scritti con le relative proposte e li depositano presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell'assemblea; la cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio.

³Possano essere presentati uno o più rapporti di minoranza.

⁴È applicabile l'art. 57.

Commissioni permanenti.

Composizione, convocazione e funzionamento

Art. 34 ⁴⁰ Il regolamento comunale stabilisce le commissioni permanenti, il numero dei membri, ritenuto un minimo di tre, e dei supplenti, le forme di convocazione ed il funzionamento delle commissioni, rispettati gli articoli 70, 71, 72 e 73.

Commissioni speciali

Art. 35 Per l'esame di problemi determinati l'assemblea può nominare commissioni speciali composte da tre a undici cittadini.

Interpellanze

Art. 36 ¹Ogni cittadino, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare il municipio per essere informato su oggetti d'interesse comunale.⁴¹⁾

²Il municipio risponde immediatamente o alla prossima assemblea.

³Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, il municipio è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

⁴L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta del municipio. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplice del municipale.

Vi può essere una discussione generale se l'assemblea lo decide.⁴²⁾

Mozioni

Art. 37 ¹Ogni cittadino può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza dell'assemblea che non sono all'ordine del giorno.⁴³⁾

²Il Municipio è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.⁴⁴⁾

³Se il municipio dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.

⁴Se il municipio non dà alcun preavviso nel termine suindicato o lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

⁵Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha diritto di essere sentito.

Proposte di emendamento⁴⁵⁾

Art. 38⁴⁶⁾ ¹Nessuna proposta può essere esaminata dall'assemblea senza il preavviso municipale.

²È possibile presentare proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante.

Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del consiglio comunale incaricata dell'esame del messaggio municipale, se condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante.

Negli altri casi l'oggetto deve essere rinviato in Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi.⁴⁷⁾

³Le deliberazioni adottate dall'organo legislativo convocato ai sensi degli art. 19 e 50 cpv. 1 lett. b) sono assoggettate alla procedura di rinvio di cui al cpv. 2 ultima frase per le proposte di emendamento a carattere sostanziale.⁴⁸⁾

Revoca di risoluzioni

Art. 39 ¹L'assemblea può revocare una risoluzione riservati i diritti dei terzi.

²La revoca può essere proposta dal municipio o dai cittadini nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 19.⁴⁹⁾

³Per la revoca occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti, e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei cittadini presenti al momento della votazione.

Art. 40 ...⁵⁰⁾

Pubblicazione delle risoluzioni

Art. 41 ¹Il presidente, entro cinque giorni, pubblica all'albo comunale le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.⁵¹⁾

²I termini decorrono dalla data di pubblicazione.

CAPITOLO III Il consiglio comunale

Istituzione. Attributi

Art. 42 ¹I comuni che contano almeno trecento abitanti possono stabilire per regolamento l'istituzione del consiglio comunale con un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a 60. I comuni con più di 5000 abitanti devono avere almeno 30 consiglieri comunali.

²Il consiglio esercita gli attributi dell'assemblea (art. 13) riservato il diritto di referendum e di

iniziativa.

³Il consiglio comunale può dotarsi di norme di funzionamento interne a completazione delle disposizioni della presente legge. [52\)](#)

Eleggibilità

Art. 43 ¹Sono eleggibili in consiglio comunale i cittadini del comune.

²La carica è incompatibile con quella di consigliere di Stato, di municipale o supplente e di dipendente del comune e delle sue aziende.

³Possono pure fare parte del consiglio comunale i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione.

Art. 44 ... [53\)](#)

Dimissioni e rinuncia alla carica [54\)](#)

Art. 45 [55\)](#) ¹Le dimissioni e la rinuncia alla carica sono inoltrate al municipio che le trasmette al consiglio comunale per decisione alla prossima seduta; esse devono essere motivate.

²È riservata la legge speciale.

Seduta costitutiva

Art. 46 ¹Il consiglio comunale è convocato dal municipio in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.

²La seduta è aperta dal consigliere anziano per età, il quale chiama a formare l'ufficio provvisorio due scrutatori.

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi [56\)](#)

Art. 47 [57\)](#) I membri del Consiglio comunale assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dall'Autorità designata.

Ufficio presidenziale

Art. 48 ¹L'ufficio presidenziale è costituito di:

- a) un presidente;
- b) uno o due vicepresidenti;
- c) due scrutatori.

²Esso viene nominato ogni anno la prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria.

³Le cariche non sono obbligatorie.

Sessioni ordinarie

Art. 49 ¹Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno alla data prevista dal regolamento comunale.

²La prima è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

³La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.

⁴Il presidente del consiglio comunale, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo i termini di cui ai cpv. 2 e 3. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato. [58\)](#)

⁵Il Consiglio di Stato su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 4. [59\)](#)

Sessioni straordinarie

Art. 50 ¹Il consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:

- a) se il municipio lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente.

²Il presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda; d'accordo con il municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente. [60\)](#)

³Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lett. b) sono assoggettate alla procedura di

rinvio prevista dall'art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio. Sono riservate leggi speciali.⁶¹⁾

Modo di convocazione

Art. 51 ¹Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente d'intesa con il municipio, con avviso all'albo comunale e comunicazione personale scritta ad ogni consigliere con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno. In caso di disaccordo sulla data di convocazione del consiglio comunale, prevale l'opinione del presidente.⁶²⁾

²La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo in caso d'urgenza, da riconoscersi dal municipio e dal presidente.⁶³⁾

³La convocazione d'urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno antecedente la riunione.

Luogo

Art. 52 ¹Le sedute sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale.⁶⁴⁾

²...⁶⁵⁾

Frequenza. Sanzioni

Art. 53 ¹La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

²...⁶⁶⁾

³...⁶⁷⁾

⁴Se il consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il presidente deve segnalare il caso all'autorità di vigilanza.⁶⁸⁾

Riconvocazione. Sanzione

Art. 54 ¹Il consiglio comunale non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

²Se il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede ad una nuova convocazione.⁶⁹⁾

³...⁷⁰⁾

⁴Se per due volte consecutive il consiglio non può deliberare per mancanza del numero legale, si procede come all'art. 53 cpv. 4.

Funzionamento

Art. 55 ¹Le sedute del consiglio sono pubbliche e sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci.

²Il municipio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto.

³Il sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio e a sostegno delle proposte municipali.⁷¹⁾

⁴Per il mantenimento dell'ordine, il comportamento del pubblico, l'esclusione dei contravventori e la sospensione delle sedute valgono le disposizioni degli art. 26 e 27.

Messaggi municipali

Art. 56 ¹I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi immediatamente ai consiglieri comunali, almeno trenta giorni prima della seduta.⁷²⁾

²Salvo i casi dove è domandata e concessa l'urgenza, i messaggi non possono venir discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del consiglio comunale.

Ritiro e rinvio⁷³⁾

Art. 57 ¹I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del consiglio comunale.

²Con deliberazione a maggioranza semplice il consiglio comunale può rinviare i messaggi al municipio.⁷⁴⁾

Art. 58 ...⁷⁵⁾

Urgenza ed emendamenti⁷⁶⁾

Art. 59 ¹Il consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se non è accolta l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri. L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva.⁷⁷⁾

²Per le proposte di emendamento formulate su oggetti all'ordine del giorno è applicabile la procedura di cui all'art. 38 cpv. 2.

Sistema di voto

Art. 60 ¹Il consiglio comunale vota per alzata di mano.

²Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.

³In materia di concessione dell'attinenza comunale e di nomine di competenza il sistema di voto è disciplinato dal regolamento comunale; sono riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema.

Quoziente di voto:**a) maggioranza semplice****b) maggioranza qualificata**

Art. 61 ¹Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio.

²Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l dell'art. 13 devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

³In caso di parità, nelle risoluzioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.

⁴I consiglieri esclusi dal voto in forza dell'art. 32 non sono computati nel numero dei presenti.

Verbale:**a) contenuto****b) approvazione**

Art. 62⁷⁸⁾ ¹Il segretario comunale è responsabile della tenuta del verbale; esso viene redatto in conformità all'art. 24.

²Il contenuto relativo all'art. 24 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.

³Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di seduta.

⁴Il regolamento comunale stabilisce le modalità di approvazione del riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.

⁵Il verbale del riassunto delle discussioni deve essere trasmesso a tutti i consiglieri comunali assieme ai rapporti.

Revoca di risoluzioni

Art. 63 Il consiglio comunale può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei membri, riservati i diritti dei terzi.

Casi di collisione

Art. 64 Nei casi previsti dall'art. 32, un consigliere non può prendere parte né alla discussione, né al voto.

Interrogazioni

Art. 65 Il regolamento comunale può prevedere l'istituto delle interrogazioni scritte da parte dei consiglieri comunali e ne disciplina le modalità.

Interpellanze

Art. 66 ¹Ogni consigliere può interpellare il municipio su oggetti d'interesse comunale.

²Il regolamento comunale può prevedere l'obbligatorietà della forma scritta per le interpellanze.

³Il municipio, di regola, risponde immediatamente; se l'interpellanza è presentata in forma scritta almeno 7 giorni prima della seduta, è tenuto a rispondere nella seduta stessa.

⁴L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplice del municipale.

Vi può essere una discussione generale se il consiglio comunale lo decide.⁷⁹⁾

Mozioni

Art. 67⁸⁰⁾ ¹Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno.

²Esse devono essere immediatamente demandate per esame ad una commissione permanente o speciale, ritenuta la facoltà del municipio di allestire entro il termine di sei mesi:

a) un preavviso scritto oppure

b) un messaggio a sostegno della proposta.

Il municipio, che non intende esprimere un preavviso o proporre un messaggio, deve fare dichiarazione in tal senso nel termine di tre mesi.

³Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; in ogni caso ha diritto di essere sentito.

⁴Il municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza.

⁵Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2.

⁶Il municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi.

Commissioni permanenti

Art. 68 ¹Il consiglio comunale nomina ogni quattro anni nella seduta costitutiva la commissione della gestione e le altre commissioni permanenti previste dal regolamento comunale.

²Quando il consiglio comunale ha 30 o più membri le commissioni permanenti devono essere composte di almeno sette membri.⁸¹⁾

³Il regolamento comunale stabilisce il numero dei membri, le forme di convocazione ed il funzionamento.

Commissioni speciali

Art. 69 È facoltà del consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l'esame di determinati problemi.

Quorum

Art. 70 ¹Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

²Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

³Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.⁸²⁾

Rapporti

Art. 71⁸³⁾ ¹La commissione allestisce rapporto scritto con le relative proposte e lo deposita presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell'assemblea rispettivamente del consiglio comunale.

²La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio e ai singoli consiglieri comunali.

³Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.

Commissione della gestione Competenze

Art. 72 ¹La commissione della gestione esercita gli attributi stabiliti dagli art. 171a, 172 e seguenti.⁸⁴⁾

²Il regolamento comunale o, di volta in volta, il consiglio comunale, possono affidarle altri compiti.

Rappresentanza proporzionale; gruppi⁸⁵⁾

Art. 73⁸⁶⁾ ¹Nelle commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il consiglio; per i supplenti vale quanto prescritto dal regolamento comunale.

²Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista.⁸⁷⁾

³I consiglieri appartenenti a liste con un numero di eletti insufficiente per formare gruppo possono costituire gruppi misti.

⁴La formazione di un gruppo misto deve essere comunicata alla cancelleria comunale almeno cinque giorni prima della seduta costitutiva.

⁵I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici, con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente partecipano al riparto in forza della maggiore frazione.⁸⁸⁾

⁶I membri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto decide il consiglio comunale.

Pubblicazione delle risoluzioni

Art. 74 ¹Il presidente pubblica entro cinque giorni all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum.⁸⁹⁾

²I termini decorrono dalla data di pubblicazione.

Referendum

Art. 75 ¹Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e,

g, h, i dell'art. 13, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali, quando ciò sia domandato da almeno 1/5 dei cittadini, ritenuto un massimo di 3500 cittadini.⁹⁰⁾

²Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento della pubblicazione della risoluzione all'albo comunale, esclusi i cittadini all'estero.⁹¹⁾

³La domanda di referendum dev'essere presentata per iscritto al Municipio entro un mese dalla data di pubblicazione della risoluzione all'albo comunale e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.⁹²⁾

⁴Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.⁹³⁾

⁵Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare non prima di un mese, né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione.⁹⁴⁾

Iniziativa

Art. 76⁹⁵⁾ ¹Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i dell'art. 13, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.

²I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all'albo.

I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle deliberazioni del consiglio comunale.

La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dal deposito dell'iniziativa alla cancelleria comunale.

³La domanda dev'essere presentata per iscritto al Municipio, firmata da almeno 1/5 dei cittadini, ritenuto un massimo di 3500 cittadini.⁹⁶⁾

⁴Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento del deposito del testo da parte dei promotori, esclusi i cittadini all'estero.⁹⁷⁾

⁵Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, il municipio la sottopone al Consiglio comunale, accompagnandola eventualmente con un controprogetto.⁹⁸⁾

⁶Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere presentata in forma generica o in forma elaborata.⁹⁹⁾

Esame e decisione del Consiglio comunale¹⁰⁰⁾

Art. 77¹⁰¹⁾ ¹Il Consiglio comunale decide previo esame e preavviso di una sua commissione, sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione di regolarità e ricevibilità della domanda di iniziativa.

²Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il Consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.

³Qualunque sia la forma dell'iniziativa il Consiglio comunale può opporre un suo controprogetto. Il municipio può in ogni caso presentare sue osservazioni scritte sull'iniziativa e sul controprogetto prima della decisione del Consiglio comunale.

Votazione popolare

Art. 77a¹⁰²⁾ ¹Se il Consiglio comunale aderisce all'iniziativa questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare non prima di un mese né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale.¹⁰³⁾

²Se all'iniziativa popolare il Consiglio comunale contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

³La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda.

Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

⁴Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo.

Ritiro dell'iniziativa

Art. 78 ¹I firmatari dell'iniziativa possono autorizzare uno o più proponenti a ritirarla, sia in favore di un controprogetto, sia incondizionatamente.

²Per essere valida l'autorizzazione deve essere menzionata nelle liste destinate alla raccolta delle firme.

³L'iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo, ma al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione all'albo comunale della risoluzione del consiglio comunale di non adesione all'iniziativa. [104](#))

⁴Il sindaco pubblica immediatamente all'albo comunale il ritiro dell'iniziativa.

Norme sussidiarie [105](#))

Art. 79 [106](#)) Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito ed il controllo delle firme, come pure per le votazioni sono applicabili per analogia le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

CAPITOLO IV Il municipio

Funzione, composizione, carica [107](#))

Art. 80 ¹Il Municipio esplica funzioni esecutive, dirigendo collegialmente gli affari comunali in base alle competenze previste dalla legge. [108](#))

²Esso si compone di un numero dispari di membri, scelti fra i cittadini del comune, ritenuto un massimo di sette.

³La carica è obbligatoria.

Supplenti

Art. 81 ¹Nei comuni ove esiste un municipio di tre membri sono designati due supplenti.

²Negli altri comuni, il regolamento comunale può prevedere i supplenti in numero non superiore ai due terzi dei membri del municipio.

Incompatibilità:

a) per carica

Art. 82 Non possono assumere la carica di municipale:

- a) i consiglieri di Stato e il cancelliere dello Stato;
- b) i magistrati dell'ordine giudiziario; [109](#))
- c) ... [110](#))
- d) i docenti di nomina comunale;
- e) i dipendenti del comune e delle sue aziende.

b) parentela

Art. 83 ¹Non possono far parte dello stesso municipio coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei. [111](#))

²Questa norma si applica anche ai supplenti municipali.

Art. 84 ... [112](#))

Dimissioni

Art. 85 ¹Sindaco, municipali e supplenti possono dimissionare dalla carica per giustificati motivi, in particolare: [113](#))

- a) l'aver coperto la carica l'intero quadriennio immediatamente precedente;
- b) l'età di 65 anni;
- c) un'infermità che la rende eccessivamente gravosa o altro motivo grave.

²Le dimissioni dalla carica di sindaco comportano automaticamente anche quelle dalla carica di municipale.

Procedura dimissioni e rinuncia alla carica [114](#))

Art. 86 ¹Le dimissioni per i motivi di cui all'art. 85 lett. a) e b) sono inoltrate al municipio e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.

²Le dimissioni di chi invoca il motivo dell'art. 85 lett. c) e la rinuncia alla carica sono sottoposte dal municipio, con suo preavviso, al Consiglio di Stato che decide inappellabilmente. [115](#))

³È riservata la legge speciale. [116](#))

Art. 87 ... [117](#))

Durata della carica [118](#))

Art. 88¹¹⁹⁾ ¹Il Sindaco, i municipali e i supplenti stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

²Essi assumono la carica rilasciando davanti al Giudice di pace la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi.

Seduta costitutiva

Art. 89 ¹Il municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l'elezione del sindaco.

²Provvede alla nomina, tra i suoi membri, del vicesindaco per il quadriennio e procede alla incombenza di cui agli articoli 13 lett. p, 46, 90 e 91.

Dicasteri

Art. 90 ¹Il municipio è tenuto ad istituire dicasteri per agevolare l'esame degli oggetti di sua competenza.

²Nessun municipale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito.

³L'assegnazione dei dicasteri può essere modificata nel corso del quadriennio con decisione municipale a maggioranza dei presenti. ¹²⁰⁾

⁴Il singolo municipale non può prendere decisioni vincolanti.

Delegazioni e commissioni

Art. 91 ¹Il municipio nomina le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento e ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.

²Di ogni commissione e delegazione deve far parte un municipale, di regola in qualità di presidente. ¹²¹⁾

³Il municipio decide sull'opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle commissioni e delle delegazioni. Sono riservati leggi speciali e i disposti del regolamento comunale giusta l'art. 4. ¹²²⁾

⁴Le commissioni e le delegazioni tengono un verbale delle proprie sedute.

Luogo delle sedute

Art. 92 ¹Le sedute municipali devono essere tenute nel locale a ciò destinato, non di uso privato.

²Se speciali ragioni lo giustificano, possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non sia un pubblico esercizio.

Convocazione delle sedute

Art. 93 ¹Il municipio fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana o del mese.

²Il municipio è inoltre convocato dal sindaco:

- a) quando lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno un terzo dei municipali.

In quest'ultimo caso il sindaco vi dà seguito entro tre giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 197. ¹²³⁾

³Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vicesindaco o da un municipale.

Validità della seduta

Art. 94 ¹Il municipio può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei membri del municipio.

²Inoltre nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 93 se i municipali sono stati avvisati a domicilio, almeno 24 ore prima della riunione.

³Se uno o più municipali, allo scopo dichiarato di impedire una deliberazione per difetto della maggioranza assoluta, abbandonano la seduta, l'oggetto in discussione sarà rinviato alla prossima seduta.

⁴Ripetendosi il caso, la deliberazione potrà essere presa validamente dai presenti.

Chiamata dei supplenti

Art. 95 ¹I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla.

²Se il municipio si compone di tre membri, il supplente deve essere chiamato anche in assenza di un solo municipale.

³I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell'art. 100, viene a mancare la maggioranza assoluta.

⁴I supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al o ai gruppi rappresentati dai municipali mancanti.

Frequenza e sanzioni

Art. 96 ¹La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

²... [124](#))

³Se il municipale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il municipio segnala il caso all'autorità di vigilanza. [125](#))

Difetto della maggioranza assoluta

Art. 97 Se per due volte consecutive, malgrado la convocazione dei membri e dei supplenti, non è presente la maggioranza assoluta, il municipio può validamente deliberare sugli oggetti messi per la terza volta in discussione, qualunque sia il numero dei presenti.

Sedute municipali**a) direzione****b) discussione e votazioni** [126](#))

Art. 98 ¹Le sedute municipali sono dirette dal sindaco; egli è responsabile della loro preparazione. [127](#))

²Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.

³Nelle discussioni prende per primo la parola il sindaco, il relatore se fu designato, e in seguito gli altri municipali.

⁴Le votazioni avvengono in forma aperta; se esperite per appello nominale, i municipali votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il sindaco per ultimo.

⁵Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto, se un municipale lo richiede.

Validità delle risoluzioni

Art. 99 ¹Le risoluzioni del municipio sono prese a maggioranza dei presenti; i municipali non possono astenersi dal voto.

²Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.

³In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.

⁴Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del sindaco o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Collisione di interesse

Art. 100 ¹Un membro del municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 83.

²Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore, escluse le deliberazioni su singoli aspetti. [128](#))

³L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri. [129](#))

⁴La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro. [130](#))

Divieto di prestazione

Art. 101 Un membro del municipio non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del comune.

Revoca di risoluzioni

Art. 102 Il municipio può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza dei suoi membri, riservati i diritti dei terzi.

Verbale. Contenuto e approvazione

Art. 103 ¹Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal sindaco e dal segretario.

²Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

³Ogni municipale può farvi iscriverne, seduta stante, come ha votato.

⁴Il municipio ha facoltà di stabilire che il riassunto della discussione sia verbalizzato a parte, trascritto su registro e approvato nella seduta successiva.

Discrezione e riserbo

Art. 104 [131](#)) I membri del municipio, delle sue commissioni e delegazioni devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza

nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta del municipio e delle sue commissioni o delegazioni.

Ispezione di atti. Rilascio di estratti

Art. 105 ¹I municipali hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione comunale.

²Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea o del consiglio comunale o loro delegazioni per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

³Identico diritto compete alle commissioni municipali per oggetti di loro pertinenza durante il periodo che intercorre tra la convocazione e la riunione. [132\)](#)

⁴Ogni cittadino può ottenere gli estratti delle risoluzioni municipali, di quelle dell'assemblea comunale e del consiglio comunale. [133\)](#)

⁵Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo. [134\)](#)

⁶Gli estratti riferentesi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto. [135\)](#)

Competenze generali

Art. 106 [136\)](#) Il municipio, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale:

- a) pianifica l'attività del comune, dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del comune, comprese le procedure amministrative;
- b) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea e del consiglio comunale;
- c) informa sulle decisioni prese l'assemblea o il consiglio comunale quando ne è interpellato;
- d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dal regolamento comunale;
- e) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti.

Polizia locale

Art. 107 ¹Il municipio esercita le funzioni di polizia locale, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale. [137\)](#)

²Queste hanno specialmente per oggetto:

- a) il mantenimento dell'ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente illegali e le misure dettate dallo stato di necessità;
- b) la tutela della pubblica salute ed igiene;
- c) le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo;
- d) le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale riservate le norme della legge federale e cantonale;
- e) le funzioni di polizia che la legislazione cantonale e federale devolvono ai municipi.

³Per queste funzioni il municipio può avvalersi di agenti di polizia comunale.

⁴Il regolamento comunale o un regolamento speciale stabiliranno le relative tasse o tariffe.

Richieste di aiuti

Art. 108 ¹Il municipio chiede l'intervento della polizia cantonale quando non dispone di forze sufficienti per assolvere le sue funzioni.

²È riservata la collaborazione con la polizia comunale di altri comuni.

Pericolo generale

Art. 109 ¹In caso di pericolo pubblico il municipio può chiedere alle persone presenti nel comune di prestargli man forte.

²Ai renitenti sarà inflitta una multa fino a fr. 500.--, riservata l'azione penale per disobbedienza a decisioni dell'autorità. [138\)](#)

Competenze amministrative

Art. 110 [139\)](#) ¹Nell'amministrazione del comune il municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e determina il moltiplicatore d'imposta;
- b) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché

all'impiego dei capitali e al rinnovo dei prestiti;

d) fa eseguire i regolamenti comunali;

e) nomina i dipendenti comunali;

f) delibera in tema di commesse pubbliche;

g) preavvisa all'assemblea o al consiglio comunale tutte le questioni di loro competenza;

h) amministra le aziende municipalizzate, i legati e i beni comunali e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi;

i) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti.

l) tutela gli interessi del comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali ed amministrative, informando l'assemblea o il consiglio comunale.

Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per le competenze delle lett. b, c, d, f, i.

²Il municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Publicazioni delle risoluzioni

Art. 111 Il sindaco provvede entro cinque giorni, all'esposizione all'albo comunale delle risoluzioni la cui pubblicazione è prevista dalla legge o quando l'interesse generale lo richiede.

Informazione

Art. 112 ¹Il municipio informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse.

²Sono riservati gli art. 104 e 105 e i disposti di regolamento comunale ai sensi dell'art. 4. [140\)](#)

Art. 113 ... [141\)](#)

Art. 113a ... [142\)](#)

Art. 114 ... [143\)](#)

Spese non preventivate

Art. 115 [144\)](#) Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale in rapporto all'importanza del bilancio del comune, comunque non superiore a CHF 100'000.--, il municipio può effettuare spese correnti non preventivate. Il Regolamento d'applicazione ne fissa i limiti.

Tasse e indennità speciali

Art. 116 ¹Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, il municipio incassa tasse di cancelleria, fissandone in via di ordinanza l'ammontare e le modalità di pagamento.

²Il regolamento comunale fissa l'ammontare delle indennità per prestazioni e interventi del comune richiesti da privati e che esulano dai normali compiti.

Onorario e rimborso spese dei membri del municipio

Art. 117 [145\)](#) Il regolamento comunale stabilisce il rimborso delle spese vive, delle spese di rappresentanza, e la retribuzione spettante ai membri del municipio, tenendo conto in modo adeguato del lavoro richiesto per l'assolvimento del mandato pubblico.

CAPITOLO V Il sindaco

Competenze e funzioni del sindaco:

a) in genere

Art. 118 ¹Il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione con le competenze conferite dalla legge. [146\)](#)

² ... [147\)](#)

³Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio.

⁴Il sindaco informa immediatamente il Dipartimento interessato per materia, se ritiene una decisione municipale manifestamente contraria alle leggi o ai regolamenti.

b) in particolare

Art. 119 [148\)](#) In particolare il sindaco, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale in relazione alle lett. d, e, f:

a) ...;

b) è responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incombenti della corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune;

c) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione

comunale;

- d) firma, in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;
- e) ordina l'esposizione degli atti governativi e del municipio ai sensi dell'art. 111;
- f) rilascia, in unione con il segretario, i certificati di domicilio e di capacità elettorale;
- g) prende i provvedimenti conferitegli dalla LAC.

Supplenza del sindaco

Art. 120¹⁴⁹⁾ In caso di assenza il Sindaco è supplito dal Vice Sindaco e, in assenza di questi, dal municipale più anziano per carica, subordinatamente per età.

Casi urgenti

Art. 121 Nei casi urgenti, che esigono l'intervento del sindaco, qualsiasi municipale presente deve provvedere in sua vece, facendo immediato rapporto al sindaco.

Art. 122 ...¹⁵⁰⁾

Art. 123 ...¹⁵¹⁾

CAPITOLO VI

L'opzione

Termini

Art. 124¹⁵²⁾ ¹Chi, in seguito a nomina viene a trovarsi in un caso di incompatibilità previsto dagli art. 43 e 82 deve optare per una delle cariche.

²Se non opta entro quindici giorni si presume che abbia rinunciato alla nomina.

³Il termine di quindici giorni decorre dalla crescita in giudicato dell'atto di nomina.

⁴Nel caso di elezione è applicabile la legge speciale.

TITOLO III

CAPITOLO I

I dipendenti del comune

In genere

Art. 125 Il municipio nomina ogni quadriennio il segretario comunale e i dipendenti del comune previsti da leggi speciali o dai regolamenti.

Nomine

Art. 126 ¹I dipendenti del comune sono nominati dal municipio in seguito a concorso pubblicato all'albo per un periodo di almeno sette giorni.

²Il municipio può assumere altre persone a titolo di incarico in caso di necessità, secondo le modalità previste dal regolamento comunale. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.¹⁵³⁾

Nomine generali:

a) periodo di nomina

b) durata in carica

c) mancata conferma

Art. 127 ¹Il periodo di nomina scade per tutti i dipendenti del comune, compresi quelli nominati durante il quadriennio, sei mesi dopo le elezioni comunali.

²Salvo proroga da accordare dal Consiglio di Stato, la riconferma è presunta se, entro quattro mesi dalle elezioni, il municipio non comunica al dipendente, precisandone i motivi, la mancata conferma; in ogni caso devono essere rispettati i termini di disdetta dell'art. 132.

³La mancata conferma può avvenire solo per giustificati motivi.

Nullità della nomina

Art. 128¹⁵⁴⁾ È nulla la nomina di dipendenti del comune conseguita con manovre fraudolente.

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione

ed alle leggi¹⁵⁵⁾

Art. 129¹⁵⁶⁾ Prima di entrare in carica il segretario comunale e i dipendenti abilitati ad allestire perizie o rapporti di contravvenzione, nonché quelli designati dal regolamento comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Municipio.

Periodo di prova

Art. 130¹⁵⁷ ¹Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno di impiego è considerato periodo di prova.

²Per i dipendenti, la cui assunzione è subordinata al conseguimento di un attestato di idoneità, la durata del periodo di prova è prolungato fino al conseguimento di detto attestato.

³Nei casi dubbi il municipio ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di due anni.

⁴Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Segreto d'ufficio

Art. 131 ¹I dipendenti del comune sono tenuti al segreto d'ufficio.

²Questo obbligo sussiste anche una volta cessato il rapporto di servizio.

Scioglimento del rapporto d'impiego

Art. 132 ¹Ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi.

²Il regolamento comunale può prevedere un termine di disdetta più lungo a dipendenza della funzione e della durata dell'impiego.

Obbligo di notifica dell'autorità giudiziaria

Art. 133 ¹L'autorità giudiziaria notifica al municipio l'apertura di un procedimento penale a carico di un dipendente comunale per reati intenzionali d'azione pubblica, eccetto i casi di lieve entità o senza rilevanza per funzione.

²La notifica avviene subito dopo la contestazione al prevenuto dell'apertura del procedimento, salvo quando vi ostino speciali motivi d'inchiesta.

Provvedimenti disciplinari

Art. 134¹⁵⁸ ¹La violazione di doveri d'ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con i seguenti provvedimenti disciplinari, riservata l'azione penale:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a fr. 500.--;
- c) il collocamento temporaneo in situazione provvisoria;
- d) il trasferimento ad altra funzione;
- e) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per un periodo massimo di tre mesi;
- f) la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio;
- g) l'assegnazione temporanea a una classe inferiore dell'organico;
- h) la destituzione.

²Tali misure sono applicabili anche nei casi dell'art. 133.

³L'applicazione delle sanzioni disciplinari è preceduta da un'inchiesta. Al dipendente viene data conoscenza dell'accusa mossagli e dei risultati dell'inchiesta. Egli può farsi assistere da un procuratore. Le sanzioni sono motivate e comunicate per scritto all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

⁴Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica e privare totalmente o parzialmente dello stipendio, oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare. La decisione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Impugnabilità; prescrizione

Art. 134a¹⁵⁹ ¹Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.

²La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in cinque anni a decorrere dalla trasgressione; in presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale.

Regolamento organico dei dipendenti comunali

Art. 135 ¹I rapporti d'impiego con i dipendenti del comune devono essere disciplinati dal regolamento comunale o dal regolamento organico dei dipendenti.

²Oltre alle disposizioni della presente legge il regolamento deve stabilire le funzioni, i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di

cauzioni.

³In deroga alle disposizioni di questo titolo, i comuni possono adottare le disposizioni della LORD. [160](#)

Dipendenti delle aziende municipalizzate

Art. 136 Ai dipendenti delle aziende municipalizzate si applicano le norme della presente legge; sono riservate le leggi speciali e i regolamenti comunali particolari.

CAPITOLO II Il segretario comunale

Competenze:

a) in genere

Art. 137 ¹Il Segretario è responsabile della cancelleria comunale ed è capo del personale. [161](#)

²Egli dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dal municipio e dal sindaco.

b) in particolare

Art. 138 [162](#) In particolare il segretario:

- a) firma col sindaco o con chi ne fa le veci gli atti del comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dal municipio. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale;
- b) redige il verbale dell'assemblea o del Consiglio comunale e del municipio;
- c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del comune;
- d) esercita le funzioni attribuitegli dalla LAC;
- e) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso.

Incompatibilità

Art. 139 ¹Il segretario è soggetto all'incompatibilità d'ufficio stabilita per i membri del municipio alle lett. a) e b) dell'art. 82. [163](#)

²La carica è inoltre incompatibile per parentela nei confronti del sindaco per i casi di cui all'art. 83 e, limitatamente al primo grado, al coniuge, al partner registrato e al convivente di fatto, anche nei confronti dei municipali. In questi casi egli decade immediatamente dalla carica. [164](#)

Collisione di interesse

Art. 140 In caso di collisione d'interessi personali o di un suo congiunto nei gradi contemplati dall'art. 83 il segretario non può essere presente alla seduta del municipio.

Supplenza

Art. 141 ¹In caso di impedimento o di assenza temporanea il segretario è supplito da una persona designata dal municipio.

²Quando la carica di segretario comunale diviene vacante il municipio è tenuto a provvedere, entro tre mesi, alla nomina di un nuovo titolare.

Requisiti; diploma cantonale per l'esercizio della professione; frequenza di corsi obbligatori di formazione [165](#)

Art. 142 [166](#) ¹Il segretario comunale dev'essere di nazionalità svizzera, avere i diritti civili ed essere in possesso del diploma cantonale, che lo abilita all'esercizio della professione.

²Il segretario privo del diploma cantonale deve conseguirlo entro due anni, pena la decadenza dalla carica. Il municipio può concedere una proroga di un anno.

³Il segretario in carica è tenuto a seguire i corsi obbligatori di formazione continua.

Art. 143 ... [167](#)

Corsi di formazione [168](#)

Art. 144 [169](#) Il Consiglio di Stato è responsabile dei corsi obbligatori di formazione di base e di aggiornamento per i segretari.

TITOLO IV Norme di polizia

Contravvenzioni

Art. 145 ¹Il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.

²Il massimo della multa è di fr. 10'000.-, riservate le leggi speciali.

Rapporti. Segnalazioni

Art. 146 ¹I municipali e i dipendenti che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al municipio. [170\)](#)

²Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Procedura:

a) rapporto di contravvenzione

Art. 147 ¹Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate.

²Il municipio lo intima al denunciato assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni scritte.

³È applicabile, per il resto, la legge di procedura per le cause amministrative.

b) decisione

Art. 148 ¹Accertata la violazione il municipio infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati:

a) il rapporto di contravvenzione;

b) i motivi della multa;

c) l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione;

d) l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

²La decisione di multa è impugnabile dinnanzi al Consiglio di Stato. [171\)](#)

³Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. [172\)](#)

⁴La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev'essere notificata al denunciato.

Prescrizione

Art. 149 [173\)](#) Per la prescrizione è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.

Pagamento e commutazione

Art. 150 ¹Le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive.

²Il municipio può concedere una proroga non superiore a due mesi o accordare la possibilità di pagamento a rate nel termine massimo di sei mesi.

³Se la multa non è pagata tempestivamente, il municipio procede in via esecutiva.

⁴Non essendo possibile l'incasso, il Giudice dell'applicazione della pena, su istanza del municipio e previa diffida di 10 giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre mesi con comunicazione all'autorità di esecuzione. [174\)175\)](#)

⁵Contro la decisione di commutazione della multa il condannato e il municipio possono interporre ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale giusta l'art. 341 del Codice di procedura penale. [176\)177\)](#)

TITOLO V Funzionamento amministrativo del comune CAPITOLO I Gestione finanziaria e contabilità

Principi della gestione finanziaria e della contabilità

Art. 151 ¹La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dall'equilibrio finanziario, dalla parsimonia, dall'economicità, dalla causalità e dalla compensazione dei vantaggi, nonché dal divieto del vincolo delle imposte.

²La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune.

Preventivi e consuntivi

Art. 152 ¹Il municipio presenta ogni anno all'assemblea o al consiglio comunale il preventivo e il consuntivo del comune e delle aziende municipalizzate.

²Essi si estendono alla gestione dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Conto amministrativo

Art. 153 Il conto amministrativo si compone del conto di gestione corrente e del conto investimenti.

Conto di gestione corrente

Art. 154 ¹Il conto di gestione corrente contiene le spese e i ricavi del relativo periodo contabile.

²Essi modificano il capitale proprio o il disavanzo riportato.

³In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno un carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti.

Conto degli investimenti

Art. 155 ¹Il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari che servono alla costituzione di importanti beni amministrativi e patrimoniali, nonché beni sussidiati, con durata d'utilizzazione di più anni.

²Esso deve indicare l'investimento lordo e netto.

³Il legislativo vota il credito necessario per la realizzazione dell'investimento e ad opera conclusa, nella risoluzione finale di approvazione dei conti consuntivi, ne dà scarico al municipio a maggioranza semplice. [178\)](#)

Piano finanziario

Art. 156 [179\)](#) ¹Il comune può dotarsi di un piano finanziario, allestito dal municipio, che contenga le indicazioni:

- a) sulle spese e ricavi della gestione corrente;
- b) sugli investimenti;
- c) sul fabbisogno finanziario e il possibile finanziamento;
- d) sull'evoluzione del patrimonio, dei debiti e del capitale proprio.

²Per il comune con oltre 500 abitanti il piano finanziario è obbligatorio.

³Il piano finanziario deve essere sottoposto per discussioni all'assemblea o al consiglio comunale.

⁴Il piano finanziario va aggiornato quando vi sono modifiche di rilievo, in ogni caso dopo due anni, con comunicazione al Consiglio comunale. [180\)](#)

Contenuto del preventivo

Art. 157 [181\)](#) ¹Il preventivo deve contenere le previsioni sui ricavi, sulle spese di gestione corrente con esplicita indicazione del fabbisogno. Deve inoltre dare indicazioni sul gettito dell'imposta comunale, determinando il presumibile risultato d'esercizio.

²Esso deve inoltre dare indicazioni sulla situazione delle entrate e delle uscite del conto investimenti per opere già votate o da votare.

Ammortamento. Interesse del debito

Art. 158 [182\)](#) ¹Ogni anno deve essere previsto l'ammortamento della sostanza ammortizzabile con tassi differenziati a seconda del genere d'investimento.

²In ogni caso il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore al 10% della sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio.

³Le infrastrutture per il servizio di approvvigionamento dell'acqua potabile e per la depurazione delle acque quali le canalizzazioni e gli impianti di depurazione non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzate in base alla durata di utilizzo del bene, applicando i tassi d'ammortamento sul valore iniziale stabiliti dal regolamento.

⁴I terreni patrimoniali non edificati e le partecipazioni amministrative non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzati sulla base della perdita effettiva subita dal bene durante l'esercizio.

⁵L'eccedenza passiva deve essere ammortizzata di regola entro quattro anni. Il Dipartimento può concedere un lasso di tempo superiore se sussistono fondati motivi.

⁶Le spese per ammortamento, unitamente a quelle degli interessi del debito comunale, deve essere iscritta nel preventivo del conto gestione corrente.

Contenuto della sostanza ammortizzabile

Art. 159 La sostanza ammortizzabile si compone di beni d'investimento mobili e immobili, di contributi per investimenti e delle altre spese di ogni genere, iscritte nelle attività di bilancio.

Bilancio patrimoniale

Art. 160 ¹Gli attivi sono classificati in modo da indicare i beni patrimoniali, i beni amministrativi e l'eventuale disavanzo riportato.

²I passivi sono classificati in modo da indicare il capitale di terzi e l'eventuale capitale proprio.

³Il capitale proprio consiste nell'eccedenza della somma dei valori allibrati dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto alla somma degli impegni; esso si modifica secondo i risultati d'esercizio.

Debito pubblico e autofinanziamento

Art. 161 ¹Il debito pubblico è costituito dalla differenza fra il totale dei debiti ed il valore dei beni patrimoniali allibrati a bilancio.

²L'autofinanziamento è la somma algebrica degli ammortamenti sui beni amministrativi e dell'avanzo o del disavanzo del conto di gestione corrente.

³Il municipio provvede a contrarre i prestiti necessari a sopperire al fabbisogno di liquidità non coperto dall'autofinanziamento. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale. [183](#))

Moltiplicatore

Art. 162 ¹Il moltiplicatore è il rapporto percentuale tra il fabbisogno ed il gettito dell'imposta cantonale base.

²Il municipio lo stabilisce annualmente, dopo l'approvazione del conto preventivo dell'anno ma al più tardi entro il 31 dicembre, secondo i seguenti criteri:

- a) aggiorna, se necessario, il fabbisogno di preventivo;
- b) tiene conto dell'ammontare del capitale proprio;
- c) deduce l'imposta personale e l'imposta immobiliare. [184](#))

Deliberazioni sul preventivo

Art. 163 ¹L'assemblea o il consiglio comunale esamina il preventivo voce per voce.

²La decisione formale avviene sui singoli emendamenti e sul complesso.

Impiego di crediti

Art. 164 I crediti possono essere impiegati dal municipio solo per l'oggetto per il quale furono accordati.

Credito quadro

Art. 164a [185](#)) ¹I comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma di investimenti articolato in più interventi.

²La decisione del legislativo deve contemplare:

- a) il progetto di massima delle opere da realizzare;
- b) l'ammontare massimo del credito quadro;
- c) l'organo competente per la suddivisione in singoli crediti d'impegno;
- d) il termine entro il quale decade se non utilizzato.

Messaggi relativi a investimenti

Art. 164b [186](#)) I messaggi con proposte di investimento rilevanti per rapporto all'importanza del bilancio del comune contengono indicazioni sulle conseguenze finanziarie.

Gestione corrente. Spese non preventivate. Sorpassi

Art. 165 ¹Il municipio non può fare spese che non siano iscritte nel preventivo, né superare quelle iscritte, senza il consenso dell'assemblea o del consiglio comunale, riservato l'art. 115.

²I sorpassi devono essere evidenziati e giustificati in sede di consuntivo.

³Nei casi di assoluta urgenza il municipio può procedere a spese non preventivate o superare quelle iscritte, ritenuta la ratifica alla prima assemblea o seduta del consiglio comunale.

Anticipazioni

Art. 166 Se il municipio avesse mancanza di liquidità per sopperire a spese iscritte nel preventivo del conto gestione corrente può ricorrere ad anticipazioni, purché siano integralmente rimborsate, di regola entro l'anno successivo.

Contenuto del consuntivo

Art. 167 ¹Il consuntivo contiene:

- a) il conto amministrativo;
- b) il bilancio patrimoniale.

²Nel bilancio patrimoniale figurano tutte le attività e passività del comune, compresi i crediti verso i debitori e i debiti verso i creditori. [187](#))

Credito suppletorio [188](#))

Art. 168 [189](#)) ¹Il credito suppletorio è il complemento di un credito d'investimento.

²Il credito suppletorio deve essere chiesto se il sorpasso accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a fr. 20'000.--. Tali sorpassi devono essere approvati con apposito messaggio secondo le norme previste per i relativi crediti. Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata.

³La richiesta deve essere presentata non appena il sorpasso diventa prevedibile.

Avanzo d'esercizio

Art. 169 ¹L'avanzo d'esercizio deve essere destinato a diminuzione del disavanzo riportato o ad aumento del capitale proprio.

²L'ammontare del capitale proprio non può superare il gettito d'imposta cantonale base salvo autorizzazione del Consiglio di Stato.

Pagamenti e riscossioni

Art. 170 ¹Il comune deve tenere un conto corrente mediante il quale effettuare i pagamenti e le riscossioni.

²Il regolamento comunale designa i dipendenti autorizzati a riscuotere per cassa e quelli aventi il diritto di firma collettiva col sindaco o col vicesindaco per le operazioni relative ai conti del comune.

Norme per i libri contabili e i conti

Art. 171 ¹I comuni devono tenere la contabilità a partita doppia.

²Il Dipartimento emana disposizioni per uniformare il piano dei conti, i criteri di valutazione contabile e i tassi di ammortamento differenziati.¹⁹⁰⁾

Controllo finanziario

Art. 171a¹⁹¹⁾ ¹La commissione della gestione controlla la gestione finanziaria e la tenuta dei conti; essa esperisce verifiche secondo le modalità previste dal regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e da direttive dell'autorità superiore.

²Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del municipio. Il Dipartimento emana direttive circa i contenuti minimi del rapporto.

³Nell'esercizio delle sue competenze, la commissione della gestione prende visione del rapporto dell'organo di controllo esterno e ha diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari.

⁴Il Dipartimento fissa i requisiti per chi esercita funzioni di organo di controllo esterno.

Organo di controllo interno

Art. 171b¹⁹²⁾ Riservate le competenze di legge, il regolamento comunale può prevedere un organo di controllo amministrativo interno, disciplinandone le modalità operative.

Previsione di spesa globale

Art. 171c¹⁹³⁾ I Comuni possono derogare dalle norme contabili degli art. da 151 a 171, allestendo il preventivo per i loro servizi con una previsione di spesa globale. Il consuntivo deve però essere presentato secondo il piano dei conti del nuovo modello contabile. Il Dipartimento emana le direttive in materia.

CAPITOLO II L'esame della gestione

Attribuzioni

Art. 172¹⁹⁴⁾ ¹L'esame della gestione è affidata alla commissione della gestione. È riservato l'art. 171a cpv. 2.

²A tale scopo le è conferita facoltà di esame degli atti dell'amministrazione comunale. I commissari della gestione sono tenuti al rispetto dei disposti dell'art. 104.

³La commissione si pronuncia:

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea o del consiglio comunale in virtù dell'art. 13, a meno che l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione; in questo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari.
- c) sul consuntivo.

Incompatibilità

Art. 173 ¹Non possono far parte della commissione:

- a) i membri del municipio ed i supplenti;

- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;¹⁹⁵⁾
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del municipio, i supplenti ed il segretario comunale.

²Nei comuni in regime d'assemblea comunale non possono far parte della commissione i dipendenti del comune e delle sue aziende fatta eccezione di quelli indicati all'art. 43 cpv. 3.

Collisione

Art. 174 ¹Chi ha rivestito la carica di municipale o di supplente può far parte della commissione della gestione.

²Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Rapporto

Art. 175 ¹La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto secondo l'art. 71.

²Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea o al consiglio comunale.

³L'assemblea o il consiglio comunale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò il municipio dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

TITOLO VI I beni comunali

Beni comunali

Art. 176 I beni comunali si distinguono in:

- a) beni amministrativi;
- b) beni patrimoniali.

Beni amministrativi

Art. 177 ¹I beni amministrativi sono beni comunali che servono all'adempimento di compiti di diritto pubblico.

²I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in ipoteca.

³Sono autorizzate le alienazioni di scorpori di terreno, le rettifiche di confine e le permuthe che non hanno utilità prevedibile.

Beni patrimoniali

Art. 178¹⁹⁶⁾ ¹I beni patrimoniali sono beni comunali privi di uno scopo pubblico diretto.

²I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.

Amministrazione

Art. 179 ¹Il municipio provvede alla conservazione e all'amministrazione dei beni comunali in modo che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza.

²Il municipio tiene aggiornato, in apposito registro, l'inventario dei beni e degli oneri comunali, separati per categoria.

³Esso tiene inoltre esatta registrazione di tutti i beni affidati alla sua amministrazione e sottoposti alla sua vigilanza.

Alienazioni. Locazioni

Art. 180 ¹Le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni mobili e immobili devono essere fatte per pubblico concorso.

²Il concorso deve essere annunciato all'albo almeno sette giorni prima della scadenza e aperto ad ogni interessato.

³In casi eccezionali e quando al comune non ne può derivare danno, il municipio può procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.

⁴Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

Prestazioni obbligatorie

Art. 181 Il regolamento comunale può prevedere i casi eccezionali in cui i cittadini possono essere obbligati dal municipio a prestare anche gratuitamente giornate di lavoro.

Divieto di contrarre debiti

Art. 182 Il comune non può contrarre debiti per sopperire a spese correnti di bilancio o per operazioni a carattere speculativo; è riservato quanto disposto dall'art. 166.

Fideiussioni. Mutui a terzi

Art. 183 ¹Il comune può prestare fideiussioni o concedere mutui a favore di enti pubblici o di associazioni locali di interesse pubblico.

²Il Consiglio di Stato può accordarne l'autorizzazione anche a favore di privati quando l'interesse del comune fosse evidente.

Divieto di speculazione

Art. 184 I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione.

Divieto di ripartizione

Art. 185 È vietata qualsiasi ripartizione di rendite, di proventi e di beni comunali.

TITOLO VII

Regolamenti, ordinanze, convenzioni**Regolamenti; procedura¹⁹⁷⁾**

Art. 186 ¹Il comune disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.

²L'approvazione dei regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.¹⁹⁸⁾

Esposizione

Art. 187 I regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi comunali:

- a) in tutti i comuni per un periodo di quindici giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute;
- b) nei comuni a regime di consiglio comunale per un periodo di trenta giorni durante il quale è data facoltà di referendum a norma dell'art. 75.

Approvazione

Art. 188 ¹Trascorsi i termini di esposizione di cui all'art. 187, i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l'approvazione.

²Analogha procedura deve essere ossequiata per ogni loro variazione.

Facoltà del Consiglio di Stato

Art. 189 ¹Il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti comunali, valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall'art. 194 della legge, può:

- a) apportare d'ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le norme della costituzione e delle leggi;
- b) approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi;
- c) sospendere l'approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al comune a procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato.

²Il Consiglio di Stato emana in luogo e vece dell'organo comunale competente il regolamento, limitatamente alle disposizioni di natura essenziale, quando un comune, trascorso il termine stabilito e previa formale diffida con l'assegnazione di un nuovo termine, non vi avesse provveduto.

³I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi. Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all'albo comunale.¹⁹⁹⁾

Applicabilità

Art. 190 ¹Con l'approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi.

²L'approvazione non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione.

Copia ai cittadini

Art. 191 ¹Un esemplare dei regolamenti comunali sarà consegnato dal municipio ai cittadini che ne faranno richiesta.

²I comuni possono estenderne la distribuzione ad altri destinatari.

Ordinanze

Art. 192²⁰⁰⁾ ¹Il municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

²Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di quindici giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.

Esecuzione dei compiti pubblici**a) principio²⁰¹⁾**

Art. 193²⁰²⁾ ¹Riservate competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.

²Il Comune è responsabile dell'esecuzione dei compiti nel rispetto degli interessi collettivi e appronta i necessari controlli.

³Il Municipio informa annualmente Assemblea e Consiglio comunale sull'attività svolta attraverso tutti i soggetti esterni previsti al cpv. 1. Il regolamento definisce i campi in cui le informazioni devono essere date senza restrizioni.

⁴Il Municipio, l'Assemblea e il Consiglio comunale possono dare indicazioni vincolanti sull'attività.

⁵Sono riservati le disposizioni di leggi speciali e il diritto federale.

b) convenzioni

Art. 193a²⁰³⁾ ¹Il comune può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati per l'esecuzione dei suoi compiti.

²La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

³La stessa dev'essere adottata dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.

c) mandati di prestazione

Art. 193b²⁰⁴⁾ ¹Il comune può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:

- la prestazione e le modalità esecutive,
- i mezzi finanziari,
- i controlli,
- diritti e obblighi reciproci,
- durata, facoltà di revoca.

²Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 208 e seguenti.

³Il mandato deve essere adottato dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

d) ente autonomo di diritto comunale.**Principio**

Art. 193c²⁰⁵⁾ ¹Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.

²L'assemblea o il consiglio comunale adottano lo statuto dell'ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

³Il comune può attribuire il compito all'ente mediante mandato di prestazione. È applicabile l'art. 193b.

Statuti e organizzazione

Art. 193d²⁰⁶⁾ ¹Lo statuto dell'ente deve in particolare contenere:

- scopi e compiti;
- organi dell'ente, competenze e funzionamento;
- meccanismi di controllo degli organi comunali;
- in che misura l'ente soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale;
- finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili;
- eventuali mandati di prestazione;
- modalità di scioglimento.

Lo statuto deve essere approvato dal Consiglio di Stato.

²I conti dell'ente devono essere approvati dall'assemblea o dal consiglio comunale. I membri degli organi dell'ente sono vincolati agli articoli 32 e 100, quelli dell'Esecutivo pure all'art. 101, della presente legge. Sono inoltre applicabili gli art. 208 e seguenti.

Scioglimento

Art. 193e²⁰⁷⁾ L'ente può essere sciolto in ogni tempo, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti, secondo le modalità previste dallo statuto, con decisione del Legislativo comunale ratificata dal Consiglio di Stato.

TITOLO VIII
Capitolo I
Della vigilanza sui comuni

Vigilanza

Art. 194²⁰⁸ I comuni, nel rispetto della loro autonomia, sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato, che designa il Dipartimento competente.

Diritto di ispezione; vigilanza in ambito di leggi speciali²⁰⁹

Art. 195²¹⁰ ¹ Nell'esercizio dei compiti di vigilanza è conferita al Consiglio di Stato facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi dei Comuni come pure sull'uso e sulla gestione dei beni comunali.

² Secondo necessità possono essere ordinate ispezioni puntuali o periodiche dell'amministrazione dei Comuni.

³ Dalla vigilanza sui comuni ai sensi del presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.

Procedura di vigilanza²¹¹

Art. 196²¹² ¹ L'autorità, d'ufficio o su istanza, entra in materia quando a carico degli organi comunali e dei loro membri ravvisa indizi di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente ravvisa una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.

² Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi locali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione.

Istanza d'intervento:**a) generalità**

Art. 196a²¹³ ¹ L'istanza di intervento è un rimedio di diritto sussidiario, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale. Se è pendente una procedura penale, il Consiglio di Stato sospende la procedura di vigilanza.

² L'introduzione dell'istanza non dà diritto all'entrata in materia. L'istante non ha ruolo di parte.

³ Istanze generiche o contenenti segnalazioni che da accertamenti preliminari non lasciano intravedere i presupposti per un'entrata in materia sono evase con breve motivazione.

b) forma

Art. 196b²¹⁴ ¹ L'istanza deve essere presentata in forma scritta all'autorità di vigilanza.

² Essa deve contenere:

- a) la menzione della decisione o del comportamento censurati;
- b) una chiara elencazione dei fatti, una breve motivazione e l'indicazione di eventuali mezzi di prova richiesti;
- c) le conclusioni dell'istante.

³ L'istanza deve essere corredata dall'eventuale decisione censurata e da ogni utile documentazione.

Inchiesta amministrativa; provvedimenti dell'autorità di vigilanza²¹⁵

Art. 196c²¹⁶ ¹ L'autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi comunali, allorquando, cumulativamente:

- a) l'agire degli organi locali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;
- b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi.

Le misure possono essere precedute da un'inchiesta amministrativa e impartite con la comminatoria dell'art. 292 Codice penale svizzero.

² La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi comunali si prescrive nel termine di cinque anni dalla loro crescita in giudicato. È riservata ai terzi l'azione di risarcimento.

Sanzioni disciplinari:**a) nell'ambito delle funzioni**

Art. 197²¹⁷ ¹ Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti del municipio, della commissione della gestione, del consiglio comunale e degli uffici presidenziali, in carica, colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell'autorità di vigilanza o di grave negligenza nell'esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti:

- a) ...

- b) l'ammonimento;
- c) la multa fino ad un massimo di fr. 20'000.--;
- d) la sospensione dalla carica fino ad un massimo di sei mesi;
- e) la destituzione.

²Il provvedimento, di cui alla lett. e), si applica nei casi di gravi e ripetute violazioni nell'esercizio dei propri incumbenti.

³Ogni provvedimento dev'essere motivato e preceduto da un'inchiesta nella quale è data all'interessato la possibilità di giustificarsi.

⁴Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all'albo comunale dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione o di destituzione la pubblicazione è obbligatoria.

⁵I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti.

⁶Le multe non possono essere messe a carico della cassa comunale.

⁷La persona contro la quale è stato preso un provvedimento in applicazione di questo articolo può ricorrere nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

b) sospensione per altri motivi

Art. 198 ¹Se un membro del municipio è perseguito per crimini o delitti, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente secondo le norme dell'art. 95 cpv. 4.

²La sospensione può essere decretata dal Consiglio di Stato quando nei confronti di un membro di un Municipio, ai sensi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, fossero adottati i seguenti provvedimenti:

- a) rilascio di un attestato di carenza beni;
- b) dichiarazione di fallimento.²¹⁸⁾

³L'interessato dev'essere udito prima del provvedimento.

Destituzione

Art. 199 ¹Se un membro del municipio è condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, anche se al beneficio della sospensione condizionale, per reati intenzionali contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato deve destituirlo dalle sue funzioni. In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo le norme delle leggi elettorali.²¹⁹⁾

²Il provvedimento dev'essere motivato e preceduto da un'inchiesta nella quale è data all'interessato la possibilità di giustificarsi.

Obbligo di notifica dell'autorità giudiziaria

Art. 200 L'autorità giudiziaria notifica al Consiglio di Stato l'apertura di un procedimento penale a carico di un municipale quando l'ipotesi di reato è tale da pregiudicare l'esercizio della carica.

Provvedimenti di eccezione:

a) gestione speciale²²⁰⁾

Art. 201 ¹Quando un comune si trova nell'impossibilità di costituire i propri organi o in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione o quando il municipio si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri del suo ufficio, l'autorità di vigilanza può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati affiancarsi o sostituirsi al municipio nell'amministrazione del comune, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato l'intervento.

²L'assemblea comunale o il consiglio comunale mantengono tuttavia le proprie prerogative.

b) aggregazione²²¹⁾

Art. 202²²²⁾ Perdurando i motivi d'intervento di cui all'art. 201, il Consiglio di Stato può avviare d'ufficio il procedimento di aggregazione ai sensi della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

c) sostegno del Cantone²²³⁾

Art. 203 ¹Il Consiglio di Stato può, in caso di provata insolvenza di un comune o quando il comune non potesse altrimenti evitare un dissesto imminente, concedergli un mutuo o un contributo a fondo perso.

²Esso può accordare una garanzia presso un Istituto di credito al comune cui è negata l'apertura di crediti sul mercato monetario.²²⁴⁾

³In questi casi il comune deve essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate da apposita risoluzione.

Spese d'istruttoria²²⁵⁾

Art. 204 Il Consiglio di Stato ed i servizi dipartimentali preposti a compiti di vigilanza, recuperano le spese d'istruttoria.²²⁶⁾

²Le spese accollate al comune sono a carico della cassa comunale.

³Se l'istanza è infondata l'istante deve essere tenuto a pagare le spese.²²⁷⁾

Ratifica di crediti²²⁸⁾

Art. 205²²⁹⁾ ¹Le risoluzioni dell'assemblea o del Consiglio comunale concernenti aperture di crediti di investimento devono essere ratificate dal Dipartimento.

²I crediti di investimento divengono esecutivi con la ratifica.

³La ratifica può essere negata in caso di violazione di formalità essenziali o di pregiudizio per gli interessi finanziari del comune.

Mancata approvazione dei conti e dei sorpassi di credito²³⁰⁾

Art. 206²³¹⁾ ¹Se i conti comunali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati, il municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, che statuisce in merito.

²Il Consiglio di Stato può coinvolgere in sede di istruttoria la commissione della gestione.

Inappellabilità delle decisioni dell'autorità di vigilanza

Art. 207 ¹Le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza in applicazione degli art. da 194 a 206 sono inappellabili.²³²⁾

²Chi è leso nei suoi legittimi interessi escluso il comune ha diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

CAPITOLO II

Dei ricorsi contro le decisioni degli organi comunali

Competenze

Art. 208 ¹Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.

²Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non disponga altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso la sospensione della decisione.

Legittimazione attiva

Art. 209 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali:

- a) ogni cittadino del comune;
- b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo.

Nullità assoluta

Art. 210 Sono nulle e di nessun effetto le decisioni in materia comunale emanate da un organo incompetente.

Annulabilità:

a) di tutte le decisioni degli organi comunali

Art. 211 Tutte le decisioni degli organi comunali sono annullabili:

- a) quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quando tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni;
- b) quando la riunione fosse stata tenuta in un locale vietato dalla legge.

b) delle singole decisioni

Art. 212 Le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili:

- a) se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti;
- b) quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni;
- c) se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme di legge;
- d) se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto;
- e) quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti.

Termini e forma

Art. 213 ¹Le decisioni degli organi comunali viziati di nullità assoluta possono essere impugnate in ogni tempo.

²Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro 15 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

³È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative, riservate le disposizioni di altre leggi speciali.

TITOLO IX

Disposizioni transitorie, abrogative e finali

Misure per facilitare l'adeguamento ai nuovi limiti d'ammortamento²³³⁾

Art. 214²³⁴⁾ ¹Per facilitare l'adeguamento al nuovo limite di ammortamento del 10% di cui all'art. 158 i Comuni possono adottare le seguenti misure:

- il limite minimo del 10% di ammortamento può essere raggiunto in quattro anni;
- la sostanza ammortizzabile può essere ridotta in contropartita al capitale proprio;
- i beni immobili patrimoniali possono essere rivalutati fino al raggiungimento del valore reale commerciale per permettere la registrazione di ammortamenti particolari sulla sostanza ammortizzabile;
- il Dipartimento può accordare ulteriori deroghe limitate nel tempo.

²Per i nuovi investimenti i nuovi tassi di ammortamento a seconda del genere di investimento sono immediatamente applicati.

Bilancio patrimoniale. Fondi di riserva

Art. 215 ¹Al Dipartimento compete l'emanazione delle direttive e dei criteri di valutazione per l'allestimento dei bilanci patrimoniali.

²In particolare i fondi di accantonamento preesistenti saranno sciolti a favore del capitale proprio esclusi quelli vincolati per volontà di terzi.

³I fondi di accantonamento preesistenti e vincolati saranno pure sciolti a favore del capitale proprio se entro un certo lasso di tempo, stabilito dal Dipartimento competente, non saranno utilizzati per gli scopi prefissati.

⁴È riservata la competenza delle autorità di vigilanza sulle fondazioni.

Art. 215a ... ²³⁵⁾

Art. 216-217 ... ²³⁶⁾

Regolamenti di applicazione

Art. 218 Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d'applicazione della presente legge.

Art. 219 ... ²³⁷⁾

Entrata in vigore

Art. 220 ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data d'entrata in vigore²³⁸⁾.

IL CONSIGLIO DI STATO

visto l'art. 220 della legge che precede,

decreta:

La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a contare dalla data di pubblicazione sul BU, ad eccezione degli art. 68 cpv. 2 e 82 lett. b) e c), la cui entrata in vigore viene differita al 24 aprile 1988.

Pubblicata nel BU **1987**, 173.

Note:

- 1) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

- 2) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 3) Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 4) Art. abrogato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30.
- 5) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 6) Cpv. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 7) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 8) Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 9) Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 59.
- 10) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 11) Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 12) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 13) Lett. modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 14) Lett. modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 15) Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 16) Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 17) Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 18) Lett. abrogata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 19) Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 20) Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 21) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 22) Cpv. introdotto (ex. cpv. dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 23) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 24) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 25) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 26) Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 27) Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 28) Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 29) Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 30) Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1994, 285.
- 31) Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

- 32) Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 33) Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 34) Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
- 35) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 36) Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 37) Cpv. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 38) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2007, 575.
- 39) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 40) Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 41) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 42) Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 43) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 44) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 45) Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 46) Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 47) Cpv. modificato dalla L 10.5.2005; in vigore dal 1.7.2005 - BU 2005, 205.
- 48) Cpv. modificato dalla L 10.5.2005; in vigore dal 1.7.2005 - BU 2005, 205.
- 49) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1994, 285.
- 50) Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 51) Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
- 52) Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 53) Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
- 54) Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 55) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 56) Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
- 57) Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
- 58) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 59) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 60) Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 61) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente

modifica: BU 1999, 273.

- 62) Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1994, 285.
- 63) Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
- 64) Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 65) Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 66) Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 67) Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 68) Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 69) Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 70) Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 71) Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 72) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 73) Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 74) Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 75) Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 76) Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 77) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 78) Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 79) Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 80) Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 81) Entrata in vigore del cpv.: 24 aprile 1988 - BU 1987, 206.
- 82) Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 83) Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 84) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 85) Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 86) Art. modificato dalla L 7.11.1994; in vigore dal 20.12.1994 - BU 1994, 631.
- 87) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 88) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 89) Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
- 90) Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 481.
- 91) Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 481.

- 92) Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 481; precedente modifica: BU 2001, 265.
- 93) Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 94) Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1998, 391; e FU 1999, 5138.
- 95) Art. modificato dalla L 20.4.1994; in vigore dal 3.6.1994 - BU 1994, 152.
- 96) Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 481.
- 97) Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 481.
- 98) Cpv. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedente modifica: BU 1998, 391 e FU 1999, 5138.
- 99) Cpv. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedente modifica: BU 1998, 391 e FU 1999, 5138.
- 100) Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
- 101) Art. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedenti modifiche: BU 1994; 285; BU 1998, 391 e FU 1999, 5138.
- 102) Art. introdotto dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
- 103) Cpv. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207.
- 104) Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 105) Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
- 106) Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
- 107) Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 108) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 109) Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedenti modifiche: BU 1987, 206; BU 1992, 349.
- 110) Lett. abrogata dalla L 16.12.1991; in vigore dal 31.1.1992 - BU 1992, 42.
- 111) Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 575.
- 112) Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
- 113) Frase modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 114) Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 115) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 116) Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 117) Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
- 118) Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

- 119) Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
- 120) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 121) Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
- 122) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 123) Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
- 124) Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 125) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 126) Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 127) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 128) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 129) Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 130) Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 131) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 132) Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
- 133) Numero del cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
- 134) Numero del cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
- 135) Cpv. introdotto dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
- 136) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 137) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 138) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 139) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 140) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 141) Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 142) Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99; introdotto dalla L 1.12.1997 - BU 1998, 126.
- 143) Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99.
- 144) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 145) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 146) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627
- 147) Cpv. abrogato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30.

- 148) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 149) Art. modificato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30.
- 150) Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 151) Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 152) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 153) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 154) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 155) Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
- 156) Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
- 157) Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 158) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1994, 285.
- 159) Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 160) Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; introdotto dalla L 15.3.1995 - BU 1995, 237 e 297.
- 161) Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 162) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 163) Cpv. modificato dalla L 16.12.1991; in vigore dal 31.1.1992 - BU 1992, 42.
- 164) Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 575.
- 165) Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 166) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 167) Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627
- 168) Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 169) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 170) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 171) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 172) Cpv. modificato dal DL 16.12.1991; in vigore dal 1.3.1992 - BU 1992, 63.
- 173) Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 561.
- 174) Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 17.
- 175) **Norma Transitoria:** BU **2007**, 21 (27 novembre 2006).
- Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza dell'autorità designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo).
- 176) Cpv. modificato dalla L 19.2.2008; in vigore dall'11.4.2008 - BU 2008, 204; precedenti modifiche: BU 1994, 285; BU 2007, 17.

- 177) **Norma Transitoria:** BU **2007**, 21 (27 novembre 2006).
- Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza dell'autorità designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo).
- 178) Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 179) Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 180) Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 181) Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 182) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 183) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 184) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 185) Art. introdotto dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 186) Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 187) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 188) Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 189) Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 190) Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 191) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 192) Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 193) Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 194) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 195) Lett. modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 575.
- 196) Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 197) Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 198) Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 199) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 200) Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 201) Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 202) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 203) Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 204) Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 205) Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 206) Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

- 207) Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 208) Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 209) Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 210) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 211) Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 212) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 213) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 214) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 215) Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 216) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 217) Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 218) Cpv. modificato dalla L 7.12.1993; in vigore dal 21.1.1994 - BU 1994, 3.
- 219) Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 17.
- 220) Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 221) Nota marginale modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 59.
- 222) Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 59.
- 223) Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 224) Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 225) Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 226) Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 227) Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 228) Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 229) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 230) Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 231) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 232) Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
- 233) Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 234) Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

- 235) Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
- 236) Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 237) Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
- 238) Entrata in vigore: 7 luglio 1987 - BU 1987, 173.

2.1.1.3

**Regolamento
di applicazione della
Legge organica comunale**
(del 30 giugno 1987)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 218 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (detta qui appresso "legge"),

decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali

Garanzie: basi legali

(art. 3 legge)

- Art. 1¹** Le disposizioni legali che regolano la modifica della circoscrizione dei comuni sono:
- la Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003;
 - la Legge sulla fusione e separazione di Comuni del 6 marzo 1945;
 - la Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005;
 - la Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803.

Suddivisioni

(art. 4 legge)

- Art. 2²** Il regolamento comunale stabilisce le frazioni e i quartieri, precisandone, graficamente o descrittivamente, i limiti territoriali.

Sigillo comunale

(art. 8 legge)

- Art. 3** ¹Il sigillo comunale, la cui impronta figura sugli atti ufficiali rilasciati dagli organi comunali, deve avere i seguenti requisiti:

- materiale: metallo;
- forma: rotonda o ovale;
- diametro: da 25 a 32 mm;
- dicitura: «Comune di ...»;
- effigie: stemma comunale.

²È data ai comuni la facoltà di conferire, tramite regolamento, valore ufficiale anche ai duplicati di materiale diverso.

³Il regolamento comunale deve parimenti stabilire la rappresentazione grafica e la descrizione araldica dello stemma.

TITOLI II E III

L'assemblea comunale - Il consiglio comunale**Approvazione conti legati e fondi speciali**

(art. 13 lett. f) e 42 legge)

- Art. 4** I conti inerenti ai legati e ai fondi speciali di qualsiasi natura affidati all'amministrazione del municipio, sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea, rispettivamente al consiglio comunale, secondo le norme previste per l'approvazione del consuntivo del comune.

Informazioni all'Assemblea e al Consiglio comunale sull'attività svolta attraverso organismi esterni³

(art. 13 cpv. 1 lett. b) e f), 193 cpv. 3 legge)

- Art. 5⁴** ¹Il municipio informa annualmente l'Assemblea e il Consiglio comunale sull'esecuzione di compiti comunali attraverso organismi esterni di diritto pubblico e privato; l'informazione è data di regola in sede di messaggi sui conti consuntivi e secondo le modalità dei capoversi seguenti.

²Il municipio commenta succintamente le voci di gestione corrente e di bilancio concernenti l'attività attraverso gli organismi di cui al cpv. 1; allega inoltre i rapporti, i conti, ecc. trasmessi dai medesimi al Comune.

Avuto riguardo degli obiettivi dell'assegnazione dell'esecuzione del compito a organismi esterni, se di interesse particolare per il Comune il municipio fornisce informazioni su:

- attività svolta (aspetti principali, prospettive future, risoluzione di problematiche aperte, ecc.);
- politica societaria;
- andamento finanziario dell'organismo esterno (risultato d'esercizio, evoluzione avanzo, disavanzo, ecc.);
- oneri a carico del Comune dall'esecuzione del compito (evoluzione dei costi, poste maggiormente incidenti sui costi globali, ecc.);
- politica tariffaria applicata dall'organismo esterno direttamente agli utenti del Comune.

⁴Il municipio risponde altresì a richieste di informazioni del Legislativo, come pure secondo i disposti di norme statutarie o di convenzione.

⁵Sono riservate le disposizioni di leggi superiori e speciali.

Deleghe di competenze dal Legislativo al Municipio

- Spese non preventivate

(art. 13 cpv. 2, 115, 193a legge)

Art. 5a⁵⁾ ¹Il regolamento comunale stabilisce le deleghe decisionali a favore del municipio previste dall'art. 13 cpv. 2 LOC, avuto riguardo dei seguenti criteri:

Competenze secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. e), g), h), l) LOC

Abitanti del Comune	Limite di delega	
	Importo massimo per oggetto in fr.	Importo massimo globale annuo per investimenti in delega in fr.
fino a 1'000	25'000.--	50'000.--
da 1'000 a 5'000	30'000.--	90'000.--
da 5'000 a 10'000	30'000.--	150'000.--
da 10'000 a 20'000	50'000.--	300'000.--
da 20'000 a 50'000	50'000.--	400'000.--
oltre 50'000	75'000.--	750'000.--

Convenzioni

Abitanti del Comune	Limite di delega	
	Impegno massimo annuo derivante dalla convenzione in fr.	Durata massima della convenzione
Fino a 1'000	25'000.--	2 anni
da 1'000 a 5'000	30'000.--	2 anni
da 5'000 a 10'000	30'000.--	2 anni
da 10'000 a 20'000	50'000.--	2 anni
da 20'000 a 50'000	50'000.--	2 anni
oltre 50'000	75'000.--	2 anni

²Il municipio può effettuare spese correnti non preventivate fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, avuto riguardo dei seguenti criteri:

Abitanti del Comune	Importo massimo di Regolamento in fr.
Fino a 1'000	15'000.--
Da 1'000 a 5'000	30'000.--
Da 5'000 a 10'000	40'000.--
Da 10'000 a 20'000	60'000.--
Da 20'000 a 50'000	80'000.--
Oltre 50'000	100'000.--

Ufficio presidenziale: funzionamento

(art. 23 e 48 legge)

Art. 6 ¹In caso di assenza del presidente, lo stesso è supplito da un vice-presidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore.

²Il regolamento comunale fissa le modalità di funzionamento.

³Per l'assemblea comunale il regolamento comunale può prevedere un vice-presidente.

Redazione con mezzi tecnici

(art. 24 cpv. 2 legge)

Art. 7 ¹Il segretario è responsabile della registrazione e della redazione del verbale.

²Per la redazione del verbale è ammessa la possibilità di far capo a mezzi tecnici quali incisori, video terminali, ecc.

³In questi casi, il segretario è tenuto ad adottare le seguenti misure:

- a) mettere sotto chiave nastri, dischi e simili;
- b) impedire a terzi l'accesso alla registrazione, salvo nei casi di contestazione in sede di approvazione del verbale;
- c) cancellare la registrazione dopo la crescita in giudicato dell'approvazione del verbale da parte del legislativo.

Assemblea - pubblicità

(art. 26 e 55 legge)

Art. 8 ¹Il regolamento comunale deve prevedere le modalità di pubblicità dell'assemblea.

²Esso deve in particolare regolare:

- a) la partecipazione del pubblico e degli organi di informazione;
- b) l'uso di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e dell'immagine.

Votazioni eventuali

(art. 28 cpv. 4 e 60 legge)

Art. 9 ¹Si procede per votazioni eventuali quando vi sono più proposte.

²Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.

³La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

Messaggi municipali -

Attribuzione alle Commissioni⁶⁾

(art. 33, 56, 172 cpv. 3 lett. b) legge)

Art. 10⁷⁾ ¹Riservato quanto stabilito dalla legge e dal regolamento comunale, il municipio è l'organo competente per designare la Commissione a cui sottoporre per preavviso i messaggi municipali.

²Entro 7 giorni dalla ricezione dei messaggi, il Presidente della Commissione della gestione sentiti gli altri membri informa il municipio ed il Presidente del Legislativo qualora la Commissione intende avvalersi della facoltà di pronunciarsi ai sensi dell'art. 172 cpv. 3 lett. b) LOC.

Messaggi e rapporti - deposito

(art. 33 legge)⁸⁾

Art. 11⁹⁾ I messaggi e i rapporti delle commissioni possono essere consultati dai cittadini e da altre persone interessate durante le ore di apertura della cancelleria, nel periodo che va dal licenziamento dei messaggi fino a quando la decisione del legislativo diviene definitiva.

Trasmissione di messaggi, rapporti e verbali delle discussioni del Consiglio comunale

(art. 56, 62, 71 legge)

Art. 11a¹⁰⁾ ¹È data facoltà al municipio di trasmettere i messaggi municipali e i rapporti commissionali in formato elettronico ai consiglieri comunali che accettano tali modalità di invio.

²I messaggi municipali possono essere pubblicati sul sito Internet del Comune.

³Nell'applicazione dei precedenti capoversi deve essere garantita la sicurezza dei dati.

Art. 12 ...¹¹⁾

Rapporti di minoranza

(art. 34 e 71 cpv. 3 legge)

Art. 13 I rapporti di minoranza soggiacciono alle stesse norme applicabili ai rapporti commissionali.

Interpellanze: oggetti

(art. 36 e 66 legge)

Art. 14¹²⁾ ¹Interpellanze possono essere presentate su tutti gli oggetti di interesse comunale che rientrano nell'ambito della sorveglianza del legislativo.

²Sono esclusi quegli oggetti le cui competenze decisionali sono espressamente delegate al municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre autorità.

Proposte di emendamento

(art. 38 legge)

Art. 14a¹³⁾ ¹La proposta di emendamento è una proposta alternativa a quella municipale, ovvero una proposta presentata in sede di rapporto commissionale o di seduta del legislativo, dai contenuti marcatamente o limitatamente divergenti rispetto alla proposta municipale.

²Sono proposte di modifica sostanziale le proposte che mutano in modo rilevante l'impostazione della proposta municipale. Sono proposte di modifica marginale le proposte che non incidono o incidono limitatamente sui contenuti della proposta municipale.

Dimissioni e rinuncia alla carica di consiglieri comunali - Procedura(art. 45 legge)¹⁴⁾

Art. 15¹⁵⁾ ¹Le dimissioni o la rinuncia alla carica dei consiglieri comunali, da inoltrare per iscritto e motivate al municipio, necessitano del preavviso della competente commissione.

²Le stesse devono formare oggetto di una specifica trattanda sulla quale si pronuncia il consiglio comunale.

³...

⁴Il trasferimento di domicilio, il decesso e i casi di sopravvenuta incompatibilità non soggiacciono alle procedure dei capoversi precedenti.

Art. 16 ...¹⁶⁾**Mozioni in consiglio comunale**(art. 67 legge)¹⁷⁾

Art. 17¹⁸⁾ ¹Le mozioni presentate in forma scritta alla trattanda "mozioni e interpellanze" devono essere demandate immediatamente dal consiglio comunale ad una commissione permanente o speciale e trasmesse contemporaneamente al municipio.

²Il municipio deve esprimersi sul rapporto della commissione di cui all'art. 67 cpv. 5 legge entro due mesi e mettere l'oggetto all'ordine del giorno, di regola, per la più prossima seduta del consiglio comunale.

TITOLO IV**Il municipio****Dicasteri**

(art. 90 legge)

Art. 18 ¹I dicasteri sono stabiliti e assegnati dal municipio all'inizio di ogni quadriennio. Gli stessi corrispondono, di regola, alle categorie indicate nel piano dei conti.

² ...¹⁹⁾**Sistema di voto**

(art. 98 e 99 legge)

Art. 19 ¹Le votazioni avvengono in forma aperta per alzata di mano o per appello nominale; i municipali non possono astenersi.

²Su richiesta anche di un solo municipale le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto.

³In caso di voto segreto il municipale non può votare in bianco. Ripetendosi il caso, la nomina resta in sospeso, con l'obbligo per il sindaco di segnalare la trasgressione all'autorità di vigilanza.

⁴Scelto un sistema di voto non può essere abbandonato sino a esaurimento della trattanda.

Verbale

(art. 103 legge)

Art. 20²⁰⁾ ¹La verbalizzazione delle risoluzioni municipali deve avvenire su apposito libro o registro.

²Per registro si intende un libro con pagine fisse o numerate da classarsi.

³Per la redazione del verbale è ammesso l'uso di mezzi informatici.

Estratti

(art. 105 legge)

Art. 21 ¹Estratti delle risoluzioni municipali, di quelle dell'assemblea o del consiglio comunale sono rilasciate dal municipio conformemente al dispositivo risultante dal verbale, con la menzione dei presenti e del risultato della votazione.

²È inoltre data la facoltà al municipio di completare l'estratto con l'indicazione, nelle linee essenziali,

della motivazione.

Conservazione degli atti

(art. 106 legge)

Art. 22²¹⁾ Il municipio è responsabile per la conservazione ordinata degli atti concernenti l'amministrazione del comune (registri, processi verbali, contratti e convenzioni, messaggi e rapporti, documenti giustificativi, corrispondenze, ecc.).²¹⁾

²⁾Il Dipartimento delle istituzioni emanerà, in collaborazione con L'Archivio storico, particolareggiate istruzioni.

Misure di polizia:

a) ordine, tranquillità e sicurezza²²⁾

(art. 107 lett. a), 9 cpv. 4 e 5 legge)

Art. 23²³⁾ Riservate le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

- per il mantenimento dell'ordine, della quiete e della sicurezza pubblica (in caso di disordini, di rumori molesti, di violazione della quiete festiva e notturna, d'inquinamento, ecc.);
- per reprimere le azioni manifestamente illecite;
- per la repressione del maltrattamento degli animali, ecc.;
- per la protezione dei raccolti, il buon governo dei boschi e il vago pascolo;
- per ovviare ai pericoli sovrastanti la collettività come inondazioni, incendi, frane, valanghe, inquinamenti, ecc.

b) pubblica salute e igiene²⁴⁾

(art. 107 lett. b), 9 cpv. 4 e 5 legge)

Art. 24²⁵⁾ Riservate le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

- per la tutela della pubblica salute e dell'igiene (inabitabilità, depositi di letame e immondizie, nettezza urbana, ecc.);
- per il controllo delle sagre, delle fiere e dei mercati, degli esercizi pubblici e del commercio delle derrate alimentari;
- per la costruzione e la manutenzione delle condotte d'acqua e delle fognature, per la vuotatura dei pozzi neri, ecc.;
- per la sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri;
- per la repressione, nei giorni festivi legalmente riconosciuti, dell'esecuzione di lavori o opere feriali.

c) beni comunali: gestione e uso comune²⁶⁾

(art. 107 lett. c), 9 cpv. 4 e 5 legge)

Art. 25²⁷⁾ Riservate le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

- per assicurare la buona conservazione ed il miglioramento delle strade comunali, dei manufatti e degli edifici pubblici;
- per garantire la libera disposizione dei beni comunali impedendo qualsiasi ingombro od ostacolo delle vie e piazze pubbliche;
- per assicurare il libero transito delle persone e degli animali o a vietarlo o a limitarlo se le circostanze lo giustificano;
- per eliminare i pericoli dipendenti da costruzioni cadenti o altre opere e per impedire il deturpamento dell'estetica e delle bellezze dell'abitato;
- per disciplinare il carreggio e lo sgombero della neve.

d) beni comunali: uso particolare²⁸⁾

(art. 107 lett. c), 9 cpv. 4 e 5 legge)

Art. 26²⁹⁾ Riservate le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

- per disciplinare l'occupazione stabile o provvisoria dell'area pubblica;
- per disciplinare le sporgenze sulla stessa, le affissioni, la pubblicità luminosa e in genere le esposizioni pubblicitarie;
- per disciplinare l'uso accresciuto ed esclusivo delle attività commerciali o d'altro genere che si svolgono sulle strade e piazze pubbliche.

Mezzi d'informazione

(art. 112 legge)

Art. 27 L'informazione della popolazione su problemi comunali di particolare interesse può essere fatta dal municipio tramite: bollettini, circolari, conferenze stampa, dibattiti, comunicati, ecc.

Tasse di cancelleria:**a) ammontare**

Art. 28 ¹Il municipio fissa con ordinanza l'ammontare delle tasse di cancelleria, tenendo conto del principio della proporzionalità.

b) incasso

²L'incasso delle tasse di cancelleria deve essere ogni volta attestato mediante l'applicazione, sull'atto rilasciato, di apposite marche da bollo di valore corrispondente.

c) eccezioni

³Per le tasse in materia di stato civile, per quelle relative alle volture catastali e alla stesura di atti pubblici da parte del segretario comunale fanno stato le disposizioni in vigore.

d) casi di esenzione

(art. 116 legge)

⁴Il rilascio dei certificati di capacità elettorale è esente da tassa.

TITOLO V

Il sindaco**Sindaco - rappresentanza**

(art. 118 legge)

Art. 29 Riservati i casi previsti dalla legge, la competenza del sindaco di rappresentare il comune si esercita nel rispetto dell'art. 90 cpv. 4.

Art. 30 ...[30\)](#)

TITOLO VI

I dipendenti comunali**Dipendenti comunali**

(art. 110 lett. e), 125 e 136 legge)

Art. 31 Per dipendenti comunali si intendono quelli del comune, delle aziende municipalizzate e i docenti delle scuole comunali.

Perito straordinario

(art. 125 legge)

Art. 32 ¹Il perito comunale non può svolgere la sua funzione se si trova in collisione di interessi ai sensi dell'art. 100 della legge.

²Verificandosi questa circostanza, come pure nel caso di impedimento d'altra natura, il municipio provvederà, caso per caso, alla nomina di un perito straordinario.

Segreto d'ufficio

(art. 131 legge)

Art. 33 ¹L'obbligo del segreto d'ufficio vale per tutti i dipendenti del comune e delle sue aziende ivi compreso il personale ausiliario e incaricato.

²In particolare i dipendenti sono tenuti a non comunicare a terzi fatti e documenti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni e che devono rimanere segreti per la loro natura o le circostanze o a dipendenza di prescrizioni o istruzioni speciali.

Provvedimenti disciplinari

(art. 134 lett. c) legge)

Art. 34 ¹Il collocamento in situazione provvisoria di un dipendente viene pronunciato dal municipio quando, pur essendo giustificato il licenziamento, vi fossero ragioni meritevoli per mantenere in servizio il dipendente.

²La decisione deve indicare la durata del provvedimento e ha l'effetto di togliere al dipendente la garanzia dell'impiego per la durata in carica.

³Il municipio può sciogliere il rapporto di servizio provvisorio con il preavviso di tre mesi.

TITOLO VII

Il Segretario comunale

Supplente del segretario

(art. 141 legge)

Art. 35 ¹La supplenza temporanea del segretario comunale da parte di un membro del municipio o di altra persona non comporta l'assunzione delle competenze specifiche del segretario.

²Il regolamento comunale può disciplinare diversamente la supplenza e l'attribuzione delle competenze.

Verbale di consegna della cancelleria al nuovo segretario

(art. 141 cpv. 2 legge)

Art. 36 Nel caso di sostituzione del segretario comunale, una delegazione municipale riceve dall'uscente e fa al nuovo segretario la consegna dell'archivio e della cancelleria comunale.

Formazione di base e continua dei Segretari comunali³¹⁾

(art. 142, 144 legge)

Art. 37³²⁾ ¹La formazione e gli esami per il conseguimento del diploma cantonale di Segretario comunale e la formazione continua dei Segretari comunali sono disciplinati dal Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali del 6 giugno 2001.

²I municipi collaborano al raggiungimento degli obiettivi di formazione da parte dei Segretari.

³Il Centro di formazione Enti locali tiene una banca dati sulla frequenza dei moduli di formazione, informando il Dipartimento delle istituzioni nei casi di ripetuto mancato adempimento dei presupposti minimi di formazione da parte di un Segretario comunale; il Dipartimento informa i municipi in merito.

TITOLO VIII
I beni comunali

Divieto di speculazione

(art. 184 legge)

Art. 38³³⁾ ¹I beni comunali non possono essere impiegati in operazioni speculative.

²Per speculazione giusta le norme dell'art. 184 della legge si intende l'impiego dei beni comunali in operazioni prettamente commerciali, comportanti di regola un rischio economico, rivolte come scopo principale al conseguimento di un lucro nell'ambito dell'economia di mercato.

TITOLO IX
Regolamenti, ordinanze, convenzioni

Regolamento comunale.**Contenuto obbligatorio**

(art. 186 legge)

Art. 39³⁴⁾ ¹Il regolamento comunale deve obbligatoriamente contenere:

- a) il nome del comune, il numero e la denominazione delle frazioni e delle altre suddivisioni (art. 3 e 4 legge);
- b) i limiti territoriali delle frazioni e delle altre suddivisioni (art. 2 RALOC);
- c) la rappresentazione grafica e la descrizione araldica dello stemma (art. 8 legge e 3 RALOC);
- d) gli organi del comune, il numero dei municipali, dei supplenti e dei consiglieri comunali (art. 9, 42 e 81 legge);
- e) ...
- f) le modalità per la supplenza dei membri dell'ufficio presidenziale (art. 6 RALOC);
- g) le modalità per la pubblicità dell'assemblea o del consiglio comunale (art. 26 e 55 legge e 8 RALOC);
- h) i limiti di tempo degli interventi dei cittadini (art. 28 cpv. 2 legge);
- i) il sistema di voto in materia di concessione dell'attinenza comunale e di nomine di competenza nei comuni con il consiglio comunale (art. 60 cpv. 3 legge);
- l) il numero dei membri e dei supplenti, le attribuzioni, le forme di convocazione e di funzionamento della commissione della gestione e delle altre commissioni permanenti (art. 34 e 68 cpv. 3 legge);
- m) le modalità di approvazione del verbale del consiglio comunale relativo al riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto (art. 62 cpv. 3 legge);
- n) la denominazione delle commissioni e delle delegazioni municipali obbligatorie e facoltative, disciplinandone competenze e funzionamento (art. 91 legge);
- o) le tasse e le tariffe in materia di polizia locale (art. 107 cpv. 4 legge);
- p) ...

- q) l'importo annuo complessivo delle spese correnti non preventivate che possono essere fatte dal municipio entro il limite di fr. 100'000.--, avuto riguardo dei criteri dell'art. 5a (art. 117 legge);
- r) le indennità per prestazioni e interventi del comune richiesti da privati (art. 116 cpv. 2 legge);
- s) la retribuzione e il rimborso spese del sindaco e dei municipali (art. 13 lett. m) e 117 legge);
- t) gli stipendi dei dipendenti comunali e delle sue aziende nonché le diarie e le indennità per missioni o funzioni straordinarie (art. 13 lett. m). legge);
- u) la pianta e la classificazione dei dipendenti del comune, i requisiti per la nomina, il limite di tempo oltre il quale per gli incarichi di dipendenti occorre procedere per pubblico concorso, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni (art. 126, 135 legge);
- v) la designazione dei dipendenti autorizzati a riscuotere per cassa e quelli aventi il diritto di firma collettiva col sindaco o col vice-sindaco per le operazioni relative ai conti (art. 170 cpv. 2 legge);

²Le materie di cui alle lettere o), r), t) e u) possono essere disciplinate da un regolamento speciale ritenuto che il regolamento ne faccia menzione.

Regolamento comunale.

Contenuto facoltativo

(art. 186 legge)

Art. 40³⁵ Il regolamento comunale può contenere:

- a) la facoltà di conferire valore ufficiale ai duplicati del sigillo comunale confezionati con materiale diverso (art. 3 cpv. 3 RALOC);
- b) la delega di competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e di facoltà di spese di gestione corrente, ai servizi dell'amministrazione e alle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate (art. 9 cpv. 4 legge);
- c) la delega a favore del municipio delle competenze di cui alle lett. e), g), h) e l) dell'art. 13 legge e per le convenzioni (art. 193 LOC), avuto riguardo dei criteri dell'art. 5a (art. 13 cpv. 2 legge);
- d) le modalità di verbalizzazione e di approvazione del riassunto delle discussioni dell'assemblea comunale (art. 25 cpv. 2 legge);
- e) ...
- f) i casi per i quali è prescritto il sistema di voto (art. 29 cpv. 3 legge);
- g) l'istituto dell'interrogazione per i comuni con il consiglio comunale, disciplinandone le modalità (art. 65 legge);
- h) la forma e le modalità di presentazione delle interpellanze (art. 66 cpv. 2 legge);
- i) il numero dei supplenti delle commissioni permanenti del consiglio comunale, disciplinandone la partecipazione (art. 34, 68 cpv. 3 legge);
- l) le altre commissioni permanenti (art. 13 lett. q) e 68 cpv. 1 legge);
- m) i compiti particolari da affidare alla commissione della gestione (art. 72 cpv. 2 legge);
- n) le modalità per disciplinare la supplenza del segretario comunale (art. 35 cpv. 2 RALOC);
- o) i valori soglia inferiori a quelli previsti dalla Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 per le procedure ad invito e ad incarico diretto (Legge sulle commesse pubbliche - art. 11 cpv. 2 e 13 cpv. 2);
- p) i casi eccezionali in cui i cittadini possono essere obbligati dal municipio a prestare, anche gratuitamente, giornate di lavoro (art. 181 legge).
- q) il rimborso delle spese di rappresentanza ai membri di municipio (art. 117 legge).

Regolamenti: esposizione - modalità

(art. 187 legge)

Art. 41 L'esposizione dei regolamenti comunali avviene presso la cancelleria comunale previo avviso all'albo. I cittadini possono prenderne visione nelle ore di apertura della cancelleria.

Regolamenti:

entrata in vigore

(art. 190 legge)

Art. 42³⁶ ¹L'assemblea o il consiglio comunale fissano, di regola, la data di entrata in vigore dei regolamenti comunali, riservata l'approvazione dell'Autorità superiore.

²È facoltà degli stessi di delegare al municipio la competenza di stabilirne la data.

Regolamenti:

distribuzione tasse

(art. 191 legge)

Art. 43 ¹Il municipio disciplina mediante ordinanza la distribuzione dei regolamenti comunali.

²È facoltà del municipio di prevedere il prelievo di una tassa per compensare le spese.

Ordinanze municipali: ricorso

(art. 192 legge)

Art. 44 Le ordinanze municipali possono essere impugnate in via di ricorso sia durante il periodo di pubblicazione sia per ogni caso di applicazione.

TITOLO X
Della vigilanza sui comuni

Dipartimento competente(art. 194 legge)³⁷⁾

Art. 45 Il Dipartimento delle istituzioni è il Dipartimento competente per l'applicazione della LOC e delle relative disposizioni esecutive.

Art. 46 ...³⁸⁾

Sezione degli enti locali(art. 194 legge)³⁹⁾

Art. 47⁴⁰⁾ ¹La Sezione degli enti locali è il servizio del Dipartimento delle istituzioni con il compito di:

- a) vigilare sull'amministrazione dei comuni e proporre al Consiglio di Stato i provvedimenti e le misure di sua competenza;
- b) ispezionare secondo necessità l'amministrazione dei comuni e informare il Dipartimento sulle sue constatazioni;
- c) fornire alle autorità comunali consulenza e collaborazione;
- d) emanare le direttive ai comuni per l'applicazione di leggi federali e cantonali che li concernono;
- e) ...⁴¹⁾
- f) fornire, su richiesta, un preavviso alle autorità cantonali.

²È inoltre informato di ogni provvedimento dell'amministrazione cantonale concernente i comuni.

Denuncia privata(art. 196 cpv. 1, 196a, 196b legge)⁴²⁾

Art. 48 ¹Al cittadino e alle persone è data la facoltà di segnalare indizi di cattiva amministrazione all'autorità di vigilanza.⁴³⁾

²La denuncia va inoltrata nella forma dell'istanza d'intervento.

Crediti di investimento; ratifica e procedura⁴⁴⁾

(art. 205 legge)

Art. 49⁴⁵⁾ ¹Le domande dei comuni per ottenere la ratifica delle risoluzioni dell'assemblea o del consiglio comunale concernenti crediti di investimento vanno inoltrate alla Sezione degli enti locali trascorsi i termini di ricorso e di referendum.

Esse devono essere corredate:

- a) dalla risoluzione dell'assemblea o del consiglio comunale;
- b) del messaggio municipale e del rapporto della commissione competente.

²
...

Mancata approvazione dei conti

(art. 206 legge)

Art. 50⁴⁶⁾ ¹La mancata approvazione dei conti comunali dev'essere segnalata dal municipio al Consiglio di Stato con specifico rapporto accompagnato:

- dal messaggio municipale;
- dal rapporto della commissione della gestione;
- dall'estratto del verbale del legislativo.

²Analogha procedura dev'essere osservata in caso di mancata approvazione di una o più parti dei conti o di sorpassi di credito.

TITOLO XI
Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 51 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti

esecutivi ed entra in vigore⁴⁷a contare dalla data di pubblicazione.

Pubblicato nel BU **1987**, 206.

Note:

- 1) Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
- 2) Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
- 3) Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
- 4) Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
- 5) Art. introdotto dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
- 6) Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
- 7) Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640; precedente modifica: BU 1999, 316.
- 8) Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
- 9) Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
- 10) Art. introdotto dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
- 11) Art. abrogato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
- 12) Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
- 13) Art. introdotto dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
- 14) Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
- 15) Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
- 16) Art. abrogato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
- 17) Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
- 18) Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
- 19) Cpv. abrogato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640; precedente modifica: BU 1999, 316.
- 20) Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
- 21) Cpv. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
- 22) Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
- 23) Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
- 24) Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
- 25) Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
- 26) Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
- 27) Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
- 28) Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

- 29) Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
- 30) Art. abrogato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
- 31) Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
- 32) Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640, 695; precedenti modifiche: BU 1994, 423; BU 1999, 316.
- 33) Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
- 34) Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640; precedente modifica: BU 1999, 316.
- 35) Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640; precedente modifica: BU 1999, 316.
- 36) Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
- 37) Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
- 38) Art. abrogato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
- 39) Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
- 40) Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
- 41) Lett. abrogata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640; precedente modifica: BU 1999, 316
- 42) Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
- 43) Cpv. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
- 44) Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640; precedente modifica: BU 1999, 316.
- 45) Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640; precedente modifica: BU 1999, 316.
- 46) Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
- 47) Entrata in vigore: 7 luglio 1987 - BU 1987, 206.

Regolamento
sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni¹⁾
(del 30 giugno 1987)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 218 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987,

decreta:

Capitolo I
Principi della gestione finanziaria

Legalità

(art. 151 cpv. 1 L)²⁾

Art. 1 Entrate e spese necessitano di una base legale.

Equilibrio finanziario

(art. 151 cpv. 1 L)³⁾

Art. 2 Il conto di gestione corrente deve essere pareggiato a medio termine.

Parsimonia

(art. 151 cpv. 1 L)⁴⁾

Art. 3 Prima di procedere ad una spesa occorre esaminare la sua necessità e la sopportabilità dei costi diretti e indiretti che ne derivano.

Economicità

(art. 151 cpv. 1 L)⁵⁾

Art. 4 Per ogni decisione deve essere scelta la variante che permette di raggiungere lo scopo nel modo più economico.

Causalità e compensazione dei vantaggi

(art. 151 cpv. 1 L)⁶⁾

Art. 5 I beneficiari di prestazioni particolari dovranno di regola sopportarne i costi.

Divieto del vincolo delle imposte principali

(art. 151 cpv. 1 L)⁷⁾

Art. 6 Quote fisse del gettito d'imposta comunale non possono essere vincolate durevolmente al finanziamento, sia diretto che tramite finanziamenti speciali, di singole spese.

Capitolo II
Principi e struttura della contabilità
Bilancio patrimoniale

Art. 7 ...⁸⁾

Criteri di valutazione degli attivi

(art. 158, 159 e 160 cpv. 1 L)⁹⁾

Art. 8 Gli attivi sono di regola registrati a bilancio al loro valore di acquisizione o di costruzione al netto dei sussidi e contributi di terzi. Per la sostanza ammortizzabile saranno annualmente dedotti i relativi ammortamenti sul valore residuo.

Finanziamenti speciali

(art. 215 cpv. 1 L)¹⁰⁾

Art. 9 Fondi speciali possono essere costituiti quando norme legali vincolano entrate particolari all'adempimento di un determinato compito pubblico.

Conto di gestione corrente

Art. 10 ...¹¹⁾

Art. 11 ...¹²⁾**Sostanza ammortizzabile e tassi d'ammortamento**(art. 158 cpv. 1 e 2, 171 cpv. 2 L)¹³⁾**Art. 12¹⁴⁾** ¹Il totale degli ammortamenti non può essere inferiore al 10% della sostanza ammortizzabile registrata a bilancio al 31 dicembre dell'anno precedente.²La sostanza ammortizzabile ai sensi del cpv. 1 si compone delle sottoesposte categorie di beni amministrativi. Per queste categorie vanno rispettati, di regola, i seguenti tassi minimi e massimi d'ammortamento sul relativo valore residuo:

Categorie	Tasso minimo	Tasso massimo
a) terreni non edificati	0	10
b) opere del genio civile	10	25
c) costruzioni edili	6	15
d) boschi	4	10
e) mobilio, macchine, veicoli, attrezzature, scorte	25	100
f) contributi per investimenti	10	25
g) altre spese d'investimento attivate	25	100

Ammortamenti particolari(art. 158 cpv. 1 e 3 L)¹⁵⁾**Art. 13¹⁶⁾** ¹Gli ammortamenti sulle abitazioni locative costruite con aiuti federali e/o cantonali e sugli stabili da reddito patrimoniali sono calcolati secondo principi commerciali.²Gli ammortamenti sulle infrastrutture per la depurazione delle acque ai sensi dell'art. 158 cpv. 3 LOC sono effettuati applicando le seguenti aliquote sul valore iniziale dell'investimento netto:

Categorie	Tasso minimo	Tasso massimo
a) collettori, canalizzazioni e opere connesse (stazioni di pompaggio, ecc.)	2.5%	3.5%
b) impianti di depurazione delle acque (IDA)	3%	5%

³Per le infrastrutture di approvvigionamento idrico valgono i tassi stabiliti dall'art. 27 cpv. 4.**Ammortamenti supplementari**(art. 165 cpv. 1 L)¹⁷⁾**Art. 14¹⁸⁾** I tassi di ammortamento utilizzati per l'allestimento del preventivo vanno rispettati e ammortamenti supplementari non possono essere stabiliti in sede di consuntivo.*Conto degli investimenti***Messaggi relativi a investimenti**

(art. 164b L)

Art. 15¹⁹⁾ Sono di principio rilevanti ai sensi dell'art. 164b LOC gli investimenti che comportano una spesa netta superiore al 10% del gettito di imposta cantonale del Comune o a fr. 1'000'000.--.**Capitolo III
Preventivo****Allestimento e composizione**(art. 152 e 157 L)²⁰⁾**Art. 16** ¹Il preventivo, allestito conformemente alla classificazione del piano contabile, si compone di un preventivo del conto di gestione corrente e di un preventivo del conto degli investimenti.²¹⁾²Il preventivo deve essere accompagnato da un messaggio municipale a giustificazione delle proposte.**Preventivo conto gestione corrente**(art. 157 cpv. 1, 163 e 165 L)²²⁾**Art. 17** ¹Il preventivo del conto di gestione corrente votato dall'assemblea o dal consiglio comunale autorizza il municipio a procedere a una determinata spesa sino a concorrenza dell'importo fissato.²I crediti di preventivo del conto di gestione corrente decadono con la chiusura del periodo amministrativo per il quale furono concessi.³Per spese prevedibili, compresi gli interessi e gli ammortamenti derivanti da investimenti non ancora votati, per le quali al momento della decisione sul preventivo manca ancora la necessaria base legale, i crediti relativi devono essere evidenziati in modo chiaro e restano bloccati fino al momento in cui la base legale entra in vigore.

...²³⁾

Previsione di spesa globale

(art. 171c L)

Art. 17a²⁴⁾ ¹Il regolamento comunale stabilisce:

- a) la facoltà di utilizzo della previsione di spesa globale ai sensi dell'art. 171c LOC;
- b) in un allegato, parte integrante del regolamento comunale, l'elenco dei servizi riferiti al piano dei conti comunali per i quali si intende presentare il preventivo secondo il sistema della previsione di spesa globale.

²I servizi secondo la lett. b) del capoverso precedente devono essere di principio identificabili per analogia con le suddivisioni della classificazione funzionale a 3 cifre (o livello inferiore). Deroghe motivate possono essere approvate dalla Sezione degli enti locali in sede di ratifica della modifica di regolamento comunale.

Preventivo conto degli investimenti

(art. 157 cpv. 2 L)²⁵⁾

Art. 18 ¹...²⁶⁾

²Il preventivo del conto degli investimenti ha valore programmatico e non deve essere votato dall'assemblea o dal consiglio comunale.

³Il municipio può procedere a una determinata spesa d'investimento unicamente sino a concorrenza del relativo credito votato. È riservato l'art. 168 LOC.

Art. 19 ...²⁷⁾

Avanzo d'esercizio previsto

(art. 157 cpv. 1 L)

Art. 19a²⁸⁾ Nel riassunto del preventivo viene indicato il prevedibile risultato del conto di gestione corrente sottraendo dal fabbisogno la stima del gettito dell'imposta comunale calcolato, di regola, applicando il moltiplicatore d'imposta dell'anno precedente.

Art. 20 ...²⁹⁾

Piano finanziario

(art. 156 L)

Art. 20a³⁰⁾ ¹...³¹⁾

²Il piano finanziario è allestito di regola per un periodo di quattro anni a partire dall'anno successivo a quello del rinnovo dei poteri comunali.

³...³²⁾

⁴Una copia del piano finanziario ed i relativi aggiornamenti sono recapitati alla Sezione enti locali.

Capitolo IV Consuntivo

Allestimento consuntivo

(art. 167 cpv. 1 L)³³⁾

Art. 21³⁴⁾ ¹Il consuntivo deve avere la stessa struttura del preventivo ed è allestito secondo gli stessi principi.

²Il messaggio sul consuntivo deve contenere la spiegazione delle differenze significative con il preventivo. Al messaggio è inoltre da allegare la seguente documentazione:

- 1) il riassunto del consuntivo;
- 2) la ricapitolazione per genere di conto del conto di gestione corrente a tre cifre con subtotali a due cifre;
- 3) la ricapitolazione funzionale del conto di gestione corrente a tre cifre;
- 4) la ricapitolazione per dicasteri del conto di gestione corrente;
- 5) il dettaglio del conto di gestione corrente;
- 6) la ricapitolazione per genere di conto del conto degli investimenti a tre cifre con subtotali a due cifre;
- 7) la ricapitolazione per dicasteri del conto degli investimenti;
- 8) il dettaglio del conto degli investimenti;
- 9) Il bilancio con indicazione dei totali, a livello di conto, di classe e a livello di beni patrimoniali, beni amministrativi, eccedenza passiva, capitale di terzi, finanziamenti speciali e capitale proprio;
- 10) la tabella degli ammortamenti;

- 11) il controllo dei crediti, ovvero l'elenco dei crediti votati con gli importi utilizzati e ancora disponibili in rapporto, ove è il caso, allo stato di avanzamento dei lavori;
- 12) l'elenco dei debiti;
- 13) il conto dei flussi di capitale, per il fondo mezzi liquidi;
- 14) l'elenco degli impegni eventuali;
- 15) l'analisi finanziaria con il calcolo dei seguenti indicatori:
 - il grado di autofinanziamento;
 - la capacità di autofinanziamento;
 - la quota degli interessi;
 - la quota degli oneri finanziari;
 - il debito pubblico totale e pro capite;
 - la quota di capitale proprio.

Art. 22 ...³⁵⁾

Capitolo V Libri contabili e piano dei conti

Libri contabili

(art. 171 e 215 cpv. 1 L)³⁶⁾

Art. 23³⁷⁾ ¹La tenuta del giornale delle registrazioni e del libro mastro è obbligatoria.

²Il giornale delle registrazioni contiene tutte le operazioni di un periodo contabile, eseguite in ordine cronologico.

³Il libro mastro contiene le operazioni relative ad ogni conto.

Art. 24 ...³⁸⁾

Inventario

(art. 171 e 215 cpv. 1 L)³⁹⁾

Art. 25 ¹La tenuta dell'inventario è obbligatoria per tutti i beni mobili e immobili della sostanza patrimoniale e amministrativa.

²La forma può essere scelta liberamente a seconda dell'importanza del comune e dei mezzi tecnici disponibili (fogli singoli, cartoteca, liste computer).

³L'inventario dev'essere aggiornato costantemente con le registrazioni di entrata (acquisti, costruzioni proprie) e di uscita (vendite, eliminazioni). L'esattezza materiale dell'inventario dev'essere verificata almeno ogni 3 anni.

Piano dei conti

(art. 171 e 215 cpv. 1 L)⁴⁰⁾

Art. 26 ¹Il piano contabile comprende il bilancio, il conto di gestione corrente, il conto degli investimenti e il conto di chiusura.

²Il piano contabile è suddiviso in categorie: le classi, i gruppi, i conti e i sottoconti. Il Dipartimento delle Istituzioni (in seguito: Dipartimento) emana le direttive per uniformare le tre categorie.⁴¹⁾

³I comuni ripartiscono il conto amministrativo per funzioni. Il Dipartimento emana i criteri per l'armonizzazione della ripartizione funzionale.⁴²⁾

⁴Il piano contabile deve essere preventivamente approvato dalla Sezione degli enti locali.⁴³⁾

Capitolo VI Aziende municipalizzate, legati e fondazioni

Aziende municipalizzate

(art. 171 e 215 cpv. 1 L)⁴⁴⁾

Art. 27⁴⁵⁾ ¹La contabilità delle aziende municipalizzate è tenuta conformemente alla legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e presentata separatamente da quella del comune.

²Per l'allestimento del preventivo e del consuntivo delle aziende municipalizzate valgono le stesse norme applicabili ai comuni.

³La contabilità delle aziende municipalizzate deve essere presentata in modo conforme al piano contabile del comune.

⁴Le aziende municipalizzate per l'approvvigionamento dell'acqua potabile ammortizzano i loro impianti sull'investimento iniziale e nel periodo utile di esercizio, applicando i tassi di ammortamento raccomandati dalla Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque.

I tassi applicabili sui valori iniziali sono i seguenti:⁴⁶⁾

Tasso	Periodo massimo entro il
-------	--------------------------

	d'ammortamento	quale concludere l'ammortamento (in anni)
Terreni e sorgenti	1%	100
Opere di captazione, di trattamento dell'acqua, serbatoi e reti di distribuzione	3-5%	30-40
Installazioni per il pompaggio	6-7%	20
Installazioni per la disinfezione	12-15%	10
Contatori	12-20%	10
Veicoli	20-25%	5
Attrezzi e mobili	35%	3
Installazioni dismesse e diritti giunti a scadenza	100%	
Concessioni	secondo la durata del diritto	

Anche le aziende municipalizzate che si occupano di altri servizi possono ammortizzare i propri impianti in modo lineare durante il periodo di utilizzo applicando le raccomandazioni in materia di ammortamento delle organizzazioni settoriali.

⁵Ai comuni è concessa la facoltà di tenere contabilità aziendali speciali, in particolare di tipo industriale, se le esigenze di una corretta gestione commerciale lo richiedono. E' tuttavia riservato il cpv. 3 per la presentazione della contabilità finanziaria.

Legati

(art. 215 cpv. 2 L)⁴⁷⁾

Art. 28 La contabilità dei legati, donati al comune per uno scopo particolare, è da integrare in quella comunale.

Art. 29 ...⁴⁸⁾

Capitolo VII Controllo finanziario

Controllo finanziario - Compiti della commissione della gestione

(art. 171a cpv. 1 L e 172 L)

Art. 30⁴⁹⁾ La commissione della gestione, in particolare:

- prende visione del rapporto dell'organo di controllo esterno e adotta le misure del caso, affinché siano corrette eventuali mancanze o errori nella gestione comunale. Essa può procedere ad ulteriori controlli oppure richiedere all'organo di controllo esterno informazioni o verifiche supplementari;
- controlla i preventivi ed i consuntivi nell'ottica della verifica dell'opportunità delle spese e dell'attendibilità dei ricavi, nonché del rispetto dei principi dell'art. 151 LOC;
- analizza la situazione finanziaria del Comune ed orienta al riguardo il Legislativo;
- approfondisce le conseguenze finanziarie dei messaggi con proposte di investimento ai sensi dell'art. 164b LOC, dei messaggi assegnati ad altre commissioni ai sensi dell'art. 172 cpv. 3 lett. b) LOC, nonché di tutti gli altri messaggi ad essa assegnati in parallelo ad altre Commissioni.

Art. 31-31a ...⁵⁰⁾

Invio di preventivi e consuntivi alla Sezione enti locali (art. 194 e segg. L)

Art. 31b⁵¹⁾ Immediatamente dopo la crescita in giudicato una copia del consuntivo e del preventivo unitamente al messaggio municipale, al rapporto della commissione della gestione e all'eventuale rapporto dell'organo peritale di controllo è inviata alla Sezione enti locali.

Capitolo VIII Norme finali e transitorie

Direttive

Art. 32⁵²⁾ Il Dipartimento emana ogni altra direttiva conformemente all'art. 215 LOC.

Misure per facilitare l'adeguamento ai nuovi limiti d'ammortamento

(art. 214 cpv. 1 lett. b L)

Art. 32a⁵³⁾ A seguito dell'applicazione della misura dell'art. 214 cpv. 1 lett. b) LOC, il capitale proprio non può essere ridotto al di sotto del limite del 25% del gettito di imposta cantonale base del

comune.

Entrata in vigore

Art. 33 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore⁵⁴⁾ a contare dalla data di pubblicazione. Esso si applica con la riserva dell'art. 214 LOC.

Pubblicato nel BU **1987**, 215.

Note:

- 1) Titolo modificato dal DE 23.12.1993; in vigore dal 31.12.1993 - BU 1993, 473.
- 2) Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 3) Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 4) Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 5) Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 6) Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 7) Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 8) Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.
- 9) Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 10) Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 11) Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.
- 12) Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.
- 13) Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644; precedente modifica: BU 2000, 293.
- 14) Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644.
- 15) Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644; precedente modifica: BU 2000, 293.
- 16) Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644; precedente modifica: BU 1993, 473.
- 17) Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 18) Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.
- 19) Art. reintrodotta dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644; precedente modifica: BU 2003, 366.
- 20) Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 21) Cpv. modificato dal DE 23.12.1993; in vigore dal 31.12.1993 - BU 1993, 473.
- 22) Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 23) Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.
- 24) Art. introdotto dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644.

- 25) Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 26) Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.
- 27) Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.
- 28) Art. introdotto dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 29) Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.
- 30) Art. introdotto dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 31) Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.
- 32) Cpv. abrogato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644.
- 33) Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 34) Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644; precedenti modifiche: BU 2000, 293; BU 2003, 366.
- 35) Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.
- 36) Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 37) Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.
- 38) Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.
- 39) Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 40) Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 41) Cpv. modificato dal DE 23.12.1993; in vigore dal 31.12.1993 - BU 1993, 473.
- 42) Cpv. modificato dal DE 23.12.1993; in vigore dal 31.12.1993 - BU 1993, 473.
- 43) Cpv. modificato dal DE 23.12.1993; in vigore dal 31.12.1993 - BU 1993, 473.
- 44) Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 45) Art. modificato dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 46) Cpv. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644.
- 47) Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 48) Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.
- 49) Art. reintrodotta dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644; precedente modifica: BU 2003, 366.
- 50) Art. abrogato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644; precedenti modifiche: BU 2000, 293; BU 2003, 366.
- 51) Art. introdotto dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.
- 52) Art. modificato dal DE 23.12.1993; in vigore dal 31.12.1993 - BU 1993, 473.
- 53) Art. introdotto dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644.
- 54) Entrata in vigore: 7 luglio 1987 - BU 1987, 215.

ESTRATTO



RIVISTA TICINENSE
DI DIRITTO

II - 2008

Carla Biasca

ESTRATTO

RIVISTA TICINESE
DI DIRITTO

II- 2008

Carla Biasca

**Legge organica comunale:
la sua evoluzione in base alla revisione
decisa dal Gran Consiglio il 7 maggio 2008**

Legge organica comunale: la sua evoluzione in base alla revisione decisa dal Gran Consiglio il 7 maggio 2008

Carla Biasca*

Premessa

- I. Contenuti della revisione
1. Deleghe di competenze: deleghe all'Amministrazione e alle Commissioni amministrative delle Aziende; deleghe di competenze decisionali dal Legislativo al Municipio
- 1.1. Deleghe all'Amministrazione comunale e alle Commissioni amministrative delle Aziende municipalizzate
- 1.2. Deleghe dal Legislativo al Municipio
2. Esecuzione di compiti tramite organismi esterni all'Amministrazione comunale
- 2.1. Finalità della riforma agli articoli 193 e segg. LOC
- 2.2. Articolo 193 LOC: norma di carattere generale
- 2.3. Le norme su convenzioni (art. 193a LOC) e mandati di prestazione (art. 193b LOC)
- 2.4. L'ente di diritto comunale (art. 193c-e LOC)
3. Competenze dei membri di Municipio: Sindaco e Capidicastero
- 3.1. Modifiche attinenti al ruolo del Sindaco
- 3.2. Budget di spesa di rappresentanza a favore dei membri di Municipio
- 3.3. Delega di competenze decisionali ai singoli membri di Municipio?
4. Tema della gestione finanziaria del Comune e del relativo controllo
- 4.1. Miglior controllo finanziario e controllo interno
- 4.2. Modifiche inerenti alla gestione finanziaria e alla contabilità
5. Organizzazione delle Frazioni e dei Quartieri
6. Vigilanza sui Comuni
- 6.1. Perché una nuova revisione in tema di vigilanza?
- 6.2. Modifiche di rilievo
7. Segretari comunali: statuto e formazione
- 7.1. Suggestione dell'Unione dei Segretari comunali volta a creare un Ordine e un Albo dei Segretari comunali
- 7.2. Formazione dei Segretari comunali
8. Aspetti di carattere formale e di merito minore
- II. Conclusioni

* Avvocato, Capoufficio amministrativo e del contenzioso della Sezione Enti locali.

Direzione e responsabilità editoriale:

Prof. Dr. Marco Borghi - 1724 Le Mouret
e-mail: marco.borghi@unifr.ch

Redazione della parte fiscale:

Dr. Andrea Pedrolì, Presidente della Camera di diritto tributario - 6901 Lugano
e-mail: andrea.pedrolì@ti.ch

incaricati dal Consiglio di Stato

Edita da: Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino e
Helbing Lichtenhahn, Basilea (www.helbing.ch)

Distribuzione: Ufficio della documentazione, 6501 Bellinzona (e-mail: rtid@ti.ch)
Schweizer Buchzentrum, Industriestrasse Ost, 4614 Hägendorf

Coordinamento e allestimento: Gibi Borghi - 1724 Le Mouret
e-mail: gibi.borghi@unifr.ch

Stampa: Tipografia Mazzoni Moduli SA - 6595 Riazzino
e-mail: mazzoni-moduli@ticino.com

Coperina: riproduzione da Cornelia Forster
ISSN 1661-0954 - ISBN 978-3-7190-2859-6 (Helbing Lichtenhahn)
ISBN 978-88-6303-009-9 (Repubblica e Cantone Ticino)

Premessa

In occasione della seduta del 7 maggio 2008 il Gran Consiglio ha approvato un'ampia revisione della Legge organica comunale (LOC). La stessa è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale 39/2008 del 13 maggio 2008 ed il termine di referendum è scaduto infruttuoso lo scorso 27 giugno 2008. L'entrata in vigore delle modifiche è da mettere in conto per il 2009.

È una revisione che segue di pochi anni un'altra revisione di una certa consistenza della LOC, decisa dal Gran Consiglio il 3 febbraio 1999 ed in vigore dal 1° gennaio 2000¹. La LOC è stata inoltre nel frattempo puntualmente modificata in più di un articolo.

Nella sua impostazione fondamentale, l'attuale Legge organica comunale risale però al 1987, allorché è stata varata la nuova Legge organica comunale in sostituzione della Legge organica comunale del 1° marzo 1950².

Perché modifiche «a più riprese» della LOC?

Non a caso sull'arco di un paio di decenni la LOC è stata più volte oggetto di revisioni anche importanti. Non è destino comune a tutte le leggi. Talune infatti, anche importanti per la gestione di settori legati all'ambito comunale, resistono nel loro assetto iniziale da tempo senza modifiche profonde e a largo spettro³.

I cambiamenti della LOC, apparentemente incessanti, seguono tuttavia di pari passo l'evoluzione del Comune ticinese. Le risposte che l'ente comunale deve dare ai suoi cittadini, le relazioni con quest'ultimo, ma pure le modalità di gestione della cosa pubblica comunale sono invero molto mutate negli ultimi 20 anni.

Si è poi affermato il discorso aggregativo, che dal 1994 a oggi ha con-

dotto ad una riduzione sensibile del numero dei Comuni da 247 a 181⁴ e ha inciso sulla loro dimensione territoriale e sul loro numero di abitanti. La LOC è da sempre la Legge quadro di riferimento per il funzionamento istituzionale del Comune ticinese. Il suo mantenimento «in stato agiornato», ovvero rispondente ai bisogni in evoluzione, non poteva che imporre un intenso e costante lavoro di aggiornamento sulla stessa.

Dichiaratamente la recente revisione della Legge organica comunale rientrava quindi negli obiettivi di miglioramento dei meccanismi di funzionamento del Comune. Tali obiettivi, accanto al processo di aggregazione nelle periferie, agli studi relativi alle zone urbane, al processo di revisione delle competenze e dei flussi finanziari fra Cantoni e Comuni, sono stati a più riprese indicati come i pilastri del cantiere di riforma del Comune⁵. Così al proposito anche le considerazioni introdotte del Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007 inerente alla Revisione parziale della Legge organica comunale (LOC) del 6 marzo 1987:

...omissis... L'adattamento della LOC al nuovo contesto comunale è parte importante del più vasto progetto di riforma del Comune ticinese, le cui tre sfere di azione – dimensione, compiti e meccanismi di funzionamento – sono oggi affiancate da importanti progetti cantonali di revisione/riesame di Leggi applicabili all'ambito della perequazione finanziaria e ai rapporti di competenza tra Cantone e Comuni, come pure da importanti correlazioni con l'ambito della politica regionale e della revisione del piano direttore. La revisione vuole dunque essere coordinata con questi progetti e parimenti supportare le scelte che saranno operate in queste aree strategiche, ritenuto quale orientamento l'obiettivo primario del chiamare il secondo livello istituzionale ad un ruolo più incisivo nel concorrere allo sviluppo di tutte le regioni del Ticino ...omissis ...

Opzione della revisione parziale

In occasione della riforma decisa dal Gran Consiglio nel maggio 2008 la LOC è stata rivista solo parzialmente. Non sono quindi stati reputati ma-

¹ Messaggio governativo 4671 del 27 agosto 1997; rapporto commissionale 15 gennaio 1999; BU 1999, 273; in vigore dal 1° gennaio 2000.

² Messaggio governativo 2 luglio 1985; rapporto commissionale 14 gennaio 1987; BU 1987, 173; in vigore dal 7 luglio 1987.

³ Cfr. ad esempio Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907; Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974.

⁴ Situazione settembre 2008.

⁵ Cfr. Rapporto del Consiglio di Stato sul secondo aggiornamento delle Linee Direttive e del Piano Finanziario 2004-2007, novembre 2005 – Obiettivo n. 1, Scheda n. 3, pagg. 26 e 27.

turi i tempi per riscrivere e riordinare totalmente il suo testo, che pur più volte rimaneggiato risale nella sua impostazione al 1987.

Il medesimo in taluni suoi punti risente invero delle svariate modifiche apportate negli anni e non è del tutto lineare. In occasione della recente modifica, integrandovi i postulati del progetto di alleggerimento della legislazione portato avanti da qualche tempo dal Cantone (volto ad evitare doppioni, norme desuete o contraddittorie nei testi di legge), ci si è tuttavia limitati a correggere le incongruenze più evidenti.

Per una revisione totale della Legge organica comunale si dovrà verosimilmente attendere l'evoluzione del processo di aggregazione, con il conseguente ulteriore assottigliamento del numero dei Comuni in regime assembleare⁶, ai quali è ancora destinato un numero importante di articoli della LOC (art. 11-41 LOC). Esaurito nelle sue tappe importanti questo processo, occorrerà senz'altro interrogarsi sul destino delle norme relative all'Assemblea comunale.

Dovesse a quel momento consolidarsi l'odierna importante eterogeneità fra i diversi Comuni (per dimensione, struttura amministrativa, esigenze gestionali, ecc.) sarà con verosimiglianza pure da affrontare il quesito a sapere se sia ancora adeguata una Legge organica comunale applicabile in tutti i suoi disposti alla globalità dei Comuni, rispettivamente se per i centri più importanti non occorra creare norme specifiche quantomeno per taluni aspetti, come peraltro è già il caso nelle leggi organiche comunali di altri Cantoni⁷. Per ora la LOC prevede infatti unicamente in qualche suo articolo la modulazione di sue applicazioni sulla base di numero di abitanti/importanza del bilancio del Comune (cfr. ad esempio artt. 13, 42, 115 LOC, nuovo art. 173 LOC).

⁶ Comuni in regime assembleare: 42 - stato settembre 2008.

⁷ Esemplicativamente:

Canton Ginevra: Loi sur l'administration des Communes del 13 aprile 1984, per la Città di Ginevra e per i Comuni con più di 10 000 abitanti (ad esempio: artt. 15, 20, 47);

Canton Zurigo: Gesetz über das Gemeinwesen del 6 giugno 1926, per le Città di Zurigo e Winterthur (ad esempio art. 88);

Canton Basilea Città: Gemeindegesetz del 14 ottobre 1984, per la Città di Basilea (ad esempio art. 18).

I. Contenuti della revisione

La revisione si è incentrata sui seguenti temi:

- deleghe di competenze decisionali: deleghe all'Amministrazione e alle Commissioni amministratrici delle Aziende; deleghe dal Legislativo al Municipio (1);
- esecuzione di compiti tramite organismi esterni all'Amministrazione comunale (2);
- competenze dei membri di Municipio: Sindaco e Capidacastro (3);
- gestione finanziaria del Comune e relativo controllo (4);
- organizzazione delle Frazioni e dei Quartieri (5);
- vigilanza sui Comuni (6);
- formazione dei Segretari comunali (7);
- aspetti di carattere formale e di merito minore (8).

Fra i temi affrontati rappresenta una novità per la LOC (dal profilo formale ma pure per i suoi contenuti di merito) quello relativo all'esecuzione dei compiti attraverso organismi esterni all'Amministrazione comunale (nuovi artt. 193 e segg. LOC).

Per altri temi ci si è inseriti in un discorso già avviato con la riforma del 2000, ampliandolo e potenziandolo. Ne è il caso per quanto attiene agli aspetti di delega di competenze all'amministrazione, di gestione finanziaria del Comune e di relativo controllo, di vigilanza sui Comuni.

Nei capitoli che seguono, per ogni tema ne vengono affrontate motivazioni di fondo e contenuti principali.

Da segnalare però che al momento delle stesure di questo contributo (autunno 2008) sono ancora in fase di elaborazione il Regolamento di applicazione della LOC (RALOC), il Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni (Rgfc) e le Direttive del Dipartimento Istruzioni e della Sezione Enti locali, nei quali dovranno essere concretizzati taluni orientamenti della riforma (vedi ad esempio sui nuovi artt. 13 cpv. 2, art. 171a, art. 193, ecc. LOC).

1. Deleghe di competenze: deleghe all'Amministrazione e alle Commissioni amministratrici delle Aziende; deleghe di competenze decisionali dal Legislativo al Municipio

1.1. Deleghe all'Amministrazione comunale e alle Commissioni amministratrici delle Aziende municipalizzate

Articoli modificati

- artt. 9, 80, 106, 107, 110, 119, 126, 138, 161 LOC
- artt. 7 e 8 Legge sull'esercizio dei diritti politici
- art. 13 Legge edilizia cantonale

Motivazioni della revisione⁸

Il concetto di delega ai servizi dell'Amministrazione non è nuovo alla LOC. La consapevolezza circa le accresciute sollecitazioni decisionali e gestionali sul Municipio avevano portato già nel 2000 all'inserimento di una facoltà di delega all'Amministrazione comunale e alle Commissioni amministratrici delle aziende⁹.

Secondo l'art. 9 cpv. 4 LOC finora in vigore, la delega doveva tuttavia riferirsi allo svolgimento di affari correnti, vale a dire alla trattazione di pratiche di portata minore, ricorrenti e di ordinaria amministrazione, che non dovevano richiedere apprezzamenti politici.

L'obiettivo dell'attuale modifica dell'art. 9 LOC è stato quello di offrire uno strumento operativo che consenta, in modo più ampio rispetto ad oggi, di incentrare l'attività dell'Esecutivo su questioni fondamentali e strategiche e di sgravare quest'organo da decisioni minori. La delega deve in sostanza concorrere ad una gestione più efficace della cosa pubbli-

⁸ Per le motivazioni di dettaglio della modifica in tema di deleghe all'Amministrazione comunale e alle Commissioni amministratrici delle Aziende: cfr. Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007 - parte 2.1., 2.1.1.; Rapporto della Commissione della legislazione del 2 aprile 2008 - commento all'art. 9.

⁹ In merito agli obiettivi perseguiti con l'introduzione della delega all'Amministrazione nel 2000: cfr. considerazioni espresse nel Messaggio del Consiglio di Stato del 27 agosto 1997 - pagg. 3, 4 e 25.

ca, sulla base di una più razionale ripartizione delle competenze gestionali e decisionali fra organo politico (Municipio) e servizi dell'Amministrazione comunale.

La base legale attuale andava d'altra parte adeguata alla situazione esistente nei centri più importanti, ove l'attività dei servizi va già oggi oltre la trattazione degli affari prettamente correnti previsti dall'odierno art. 9 cpv. 4 LOC.

Contenuti principali delle modifiche

Le modifiche di rilievo si incentrano sull'art. 9 LOC, dove sono state potenziate le possibilità di delega già previste in questo disposto. La nuova impostazione prevede:

- facoltà di delega per spese di gestione corrente

Ad esempio: delega per spese destinate ad acquisti di materiale, di infrastrutture; spese per stampati, inserzioni, abbonamenti, per la promozione minore di attività culturali, per aiuti ad associazioni, ecc.; spese per interventi di manutenzione, ecc.

- facoltà di delega di vere e proprie competenze decisionali amministrative fondate sulla LOC

Si tratta della delega della competenza ad esaminare e decidere, con risoluzione formale, su questioni amministrative che la LOC non attribuisce in modo esclusivo al Municipio.

Ad esempio: atti esecutivi nell'ambito delle procedure di incasso di tasse/imposte; decisioni in tema di gestione del debito e della liquidità, di gestione dei beni comunali (autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, ecc.); decisioni in tema di applicazione dei regolamenti comunali in ambito di aiuti e sussidi locali, ecc.

- delega di singole competenze decisionali stabilite da leggi speciali, non attribuite in modo vincolante al Municipio

È infine prevista una possibilità di delega (vedi clausola generale al nuovo art. 9 cpv. 4 LOC) di singole competenze decisionali municipali stabilite da leggi speciali, che non sono attribuite in modo vincolante al Municipio.

Ad esempio: competenze di cui agli artt. 7 e 8 Legge sull'esercizio dei diritti

politici del 7 ottobre 1998; art. 13 Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.

Come ora, la scelta se far capo o meno allo strumento della delega è una scelta d'autonomia comunale. La base legale dovrà pertanto essere pre-vista, se il Comune lo vorrà, nel Regolamento organico comunale.

Il Regolamento potrà fissare direttamente i contenuti della delega. Esso potrà però anche limitarsi ad un'enunciazione generale, demandando ad ordinanza municipale la fissazione di ambiti e limiti della delega. Ciò vale anche per i limiti finanziari (ad esempio importi massimi delle spese di gestione corrente, delimitazioni della delega per tipo di uscita, ecc.).

Rispetto alla situazione attuale non sono invece state introdotte modifiche relative ai destinatari delle deleghe, che potranno continuare ad essere il Segretario comunale, i servizi dell'amministrazione quali l'Ufficio tecnico, la Polizia comunale, l'Ufficio contabilità, ecc. e/o i relativi funzionari dirigenti; le Commissioni amministratrici delle Aziende municipalizzate, i Direttori delle Aziende e/o i relativi funzionari; il Direttore delle scuole comunali.

Le decisioni formali delle istanze delegatarie saranno passibili di reclamo al Municipio, la cui decisione potrà essere oggetto di ricorso, nei modi e nelle forme previste dalla LOC (art. 208 e segg.), dalla LPamm (art. 43 e segg.) o da leggi speciali (vedi ad esempio Legge edilizia cantonale e Legge sulle commesse pubbliche). Per quanto riguarda il termine di reclamo, esso va stabilito dal Regolamento comunale.

Le nuove facoltà di delega implicheranno cambiamenti relativamente al diritto di firma delle decisioni. Le decisioni rese dai servizi comunali re-cheranno infatti la firma dei funzionari o del servizio cui è demandata la competenza (cfr. anche modifica all'art. 138 LOC). La delega all'Amministrazione per spese di gestione corrente reca inoltre con sé la delega per la conclusione dei relativi contratti con i partner esterni, incluso il potere di rappresentanza del Comune per i medesimi.

Da parte dei servizi andranno d'altra parte rispettati nelle commesse i di-
sposti della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001.

Modifiche correlate

Conseguenti a quelle all'art. 9 LOC sono le modifiche ai seguenti articoli:

— art. 80 cpv. 1 LOC

Come obiettivo l'attività del Municipio dovrebbe posizionarsi sul livello strategico e dirigenziale, facendo per il resto capo in ampia misura alle deleghe all'Amministrazione. Da qui l'inserimento della locuzione *dirigendo col-
legiatamente gli affari comunali*;

— artt. 106, 107, 110, 119, 126, 138, 161 LOC

Si tratta di articoli della LOC che prevedono competenze amministrative del Municipio delegabili ai servizi. È stata pertanto espressamente inserita la fa-
coltà di delega;

— artt. 7 e 8 Legge sull'esercizio dei diritti politici

È stata inserita la base legale per la delega in materia di catalogo elettorale;

— art. 13 Legge edilizia

È specificata nella LE la facoltà di delega ai servizi dell'Amministrazione in materia di notifica di costruzione, riservati i casi in cui vi sono opposizioni o contestazioni.

Aspetti di rilievo conseguenti ai nuovi orientamenti

L'ampliamento delle facoltà di delega all'amministrazione è uno dei cambiamenti più consistenti dell'ultima revisione della LOC. Se il Co-
mune ne farà uso (la delega è una sua scelta potestativa), ciò comporterà un cambiamento di rilievo nelle sue relazioni verso l'esterno (verso cit-
tadini, operatori esterni, ecc.). Per le decisioni di carattere amministrati-
vo minore, in prima battuta interlocutore del cittadino e dei diversi par-
tner non sarà più il Municipio bensì il servizio dell'Amministrazione o il
singolo funzionario. Ciò significa che contestazioni, richieste di chiara-
mento, ecc. dovranno prima di tutto essere indirizzate a chi ha deciso.
L'Esecutivo comunale, per gli ambiti delegati, diventa pertanto organo
di reclamo.

Il funzionamento del «sistema delega» presupporrà un rispetto discipli-
nato del proprio ruolo, sia da parte dell'Amministrazione che da parte
del politico. Per la prima ciò significherà un dovere di assunzione di re-

sponsabilità (formale e materiale) sulle decisioni. Per il politico l'accettare una «spolitizzazione» degli ambiti delegati, fintanto le procedure si trovano per decisione a livello di Amministrazione.

Il discorso della delega non potrà poi essere disgiunto da quello del controllo interno all'Amministrazione, che ha peraltro fatto oggetto di un nuovo articolo nella LOC (nuovo art. 171 b LOC). Riservati i diritti di reclamo all'Esecutivo, le decisioni del servizio dell'Amministrazione così come i relativi oneri impegnano infatti direttamente il Comune.

L'esercizio della delega dovrà fare pertanto oggetto di adeguato controllo da parte del collegio, dei Capidicastero o per il tramite di persone responsabili designate. Sarà fondamentale che il Municipio dia indicazioni interne tali da rendere ulteriormente consapevole il servizio o il funzionario nell'esercizio della competenza delegata. Saranno poi importanti le modalità di controllo e di monitoraggio (ad esempio tramite rapporti dei Capidicastero, dei funzionari dirigenti, ecc.) che l'Esecutivo istituirà così da essere periodicamente informato, in modo da poter esercitare una supervisione e prendere se del caso provvedimenti.

Nell'ambito delle deleghe per delibere (acquisti, lavori, ecc.) dovranno infine essere prese in considerazione indicazioni circa le modalità d'agire del servizio (vedi margine d'apprezzamento nella determinazione dell'offerta a cui deliberare, ecc.).

L'esercizio della delega dovrà segnatamente essere uno degli aspetti di verifica nell'ambito del controllo interno all'Amministrazione. Si ricorda che l'Esecutivo è in ogni caso per legge il responsabile ultimo della corretta espletazione delle competenze delegate (nuovo art. 9 cpv. 5 LOC).

1.2. Deleghe dal Legislativo al Municipio

Articoli modificati

– artt. 13, 115 LOC

Ampliamento dei limiti finanziari delle deleghe previste all'art. 13 cpv. 2 LOC?

La consapevolezza che la ripartizione delle competenze tra Municipio e Legislativo andasse rivista tenendo conto delle esigenze operative del Comune moderno hanno condotto nel 2000 ad introdurre una facoltà di delega dal Legislativo al Municipio. L'art. 13 cpv. 2 LOC stabilisce infatti già una possibilità di delega, attraverso una scelta di Regolamento comunale, di competenze decisionali relative a¹⁰:

- spese di investimento (art. 13 cpv. 1 lett. e LOC);
- realizzazione di opere pubbliche (art. 13 cpv. 1 lett. g LOC);
- acquisizione, donazione, successione, ecc. di beni comunali (art. 13 cpv. 1 lett. h LOC);
- autorizzazione a intraprendere, a stare in lite, a compromettere, ecc. (art. 13 cpv. 1 lett. l LOC).

La norma finora in vigore limita l'ampiezza della delega all'importanza del bilancio del Comune. Ciò ha imposto di fissare nei Regolamenti comunali un plafond pecuniario in funzione delle esigenze di funzionamento del Comune, tenuto però conto del suo bilancio. La Sezione Enti locali ha emesso direttive in merito fondandosi principalmente sul numero di abitanti del Comuni. Le stesse sono state d'orientamento in sede di ratifica da parte dell'Autorità superiore dei relativi articoli di Regolamento comunale. Era comunque data la facoltà dei Legislativi comunali di fissare limiti più restrittivi (vedi ad esempio budget globale annuo entro cui le spese per le competenze delegate debbono situarsi).

A partire dal 2000 i Comuni hanno colto in larga misura l'opportunità di conferire all'Esecutivo maggiori possibilità di procedere autonomamente nelle decisioni citate.

Nel Messaggio 5897 del 6 maggio 2007 si è evidenziato come la nascita di Comuni di dimensioni più grandi, con maggiori necessità di intervento sul territorio e più importanti movimenti finanziari, imponesse un adeguamento degli importi delle direttive della Sezione Enti locali, inte-

¹⁰ In merito agli obiettivi perseguiti con la modifica del 2000 all'art. 13 cpv. 2 LOC: cfr. le considerazioni espresse nel Messaggio governativo 4671 del 27 agosto 1997 – nota all'art. 13.

grati nei vari Regolamenti comunali. È stato quindi espresso l'orientamento di innalzare i medesimi, ritenuto che i criteri da rispettare sarebbero stati fissati nel RALOC (vedi criteri quali importanza del bilancio, numero di abitanti, forza finanziaria, ecc.).

L'orientamento del messaggio non è stato recepito dalla Commissione della legislazione. Il suo intendimento non è infatti stato quello di aumentare gli importi delle singole spese delegabili come prospettato nel messaggio governativo, quanto piuttosto di fissare un montante totale di cui il Municipio può disporre sull'arco dell'anno per le decisioni su delega ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LOC.

La Commissione nel suo rapporto ha indicato espressamente i limiti finanziari di riferimento, da riprendere nel RALOC¹¹. Rispetto ad ora occorre conseguentemente mettere in conto un ridimensionamento delle facoltà di delega dei Municipi in applicazione dell'art. 13 cpv. 2 LOC:

- per i Comuni con oltre 5000 abitanti, relativamente all'importo massimo per oggetto che è possibile decidere con delega;
- per tutti i Comuni relativamente al limite annuo globale per gli oggetti decisi su delega, finora assente.

La preoccupazione in sede commissionale è verosimilmente stata quella di evitare uno sbilanciamento delle competenze a scapito del Legislatore.

Dal rapporto 2 aprile 2008 della Commissione della legislazione è di rilievo inoltre la considerazione per cui la presentazione di un messaggio è ritenuta in ogni caso opportuna per tutti i crediti che hanno una valenza politica, anche se prevedono lo stanziamento di un importo inferiore ai limiti stabiliti nel RALOC.

Come ora la delega a favore del Municipio dovrà essere stabilita nei *Regolamenti comunali*, avuto riguardo dei criteri del RALOC. In occasione della ratifica dei Regolamenti su delega¹² la Sezione Enti locali verificò

¹¹ Per i limiti finanziari delle deleghe secondo l'art. 13 cpv. 2 LOC: cfr. rapporto della Commissione della legislazione del 2 aprile 2008 al Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007 – nota all'art. 13 cpv. 2 LOC.

¹² Delega in base al Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 e relativo Allegato.

cherà il rispetto dei limiti posti dal RALOC. Il Legislativo comunale potrà eventualmente fissare ulteriori e più restrittivi limiti.

Estensione delle facoltà di delega alle convenzioni

Il nuovo art. 13 cpv. 2 LOC prevede una possibilità nuova di delega anche per le *convenzioni* (nuovo art. 193a LOC).

La delega per le convenzioni era già prevista nel Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007; non condivisa dalla Commissione della Legislazione nel suo rapporto, è stata tuttavia infine accettata dal Gran Consiglio in occasione della seduta del 7 maggio 2008. Nel RALOC verranno fissati i criteri da rispettare per questo genere di delega.

Verosimilmente ci si orienterà a limitare la delega a convenzioni di breve durata; inoltre l'onere annuale massimo derivante dalla convenzione dovrà rientrare nell'importo massimo per oggetto valido per le deleghe di competenze delle lett. e, g, h, l dell'art. 13 cpv. 1 LOC.

La delega per spese non preventive secondo l'art. 115 LOC

L'art. 115 LOC è stato rivisto nel senso di un innalzamento fino a fr. 100 000.– del limite massimo delle spese di gestione corrente non preventive che i Municipi possono fare. Questo limite varrà per i Comuni più popolosi. Il RALOC stabilirà i limiti massimi raggiungibili dagli altri Comuni, da comunque fissare nel Regolamento comunale. Da mettere in conto un innalzamento degli importi rispetto alla situazione attuale secondo gli orientamenti del Governo condivisi in sede parlamentare¹³. Lo scopo dell'art. 115 LOC non va confuso con quello dell'art. 165 cpv. 3 LOC, il quale recita:

Nei casi di assoluta urgenza il municipio può procedere a spese non preventive o superare quelle iscritte, ritenuta la ratifica alla prima assemblea o seduta del consiglio comunale.

Se un Comune è confrontato con eventi che richiedono una reazione

¹³ Per i limiti finanziari delle deleghe secondo l'art. 115 LOC: cfr. rapporto della Commissione della legislazione del 2 aprile 2008 al Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007 – nota all'art. 115 LOC.

immediata (ad esempio catastrofi naturali), le spese che il Municipio si trova nella necessità di effettuare vengono quindi decise sulla base dell'art. 165 cpv. 3 LOC e non dell'art. 115 LOC.

2. Esecuzione di compiti tramite organismi esterni all'Amministrazione comunale

Articoli modificati

– artt. 193 e segg. LOC

2.1. Finalità della riforma agli articoli 193 e segg. LOC

La modifica e la creazione di nuovi disposti agli artt. 193 e segg. LOC costituiscono uno degli aspetti più innovativi della riforma.

Attraverso questi articoli vengono infatti poste basi legali più ampie e sistematiche rispetto a quelle in vigore, concernenti l'agire¹⁴ dei Comuni attraverso soggetti esterni all'Amministrazione comunale per l'esecuzione di compiti. La LOC e RALOC si esprime oggi solo puntualmente su singoli aspetti e oggetti¹⁵.

In occasione della recente revisione l'obiettivo è quindi stato quello di regolare in un pacchetto di articoli conseguenti, con un preciso posto nella LOC, quell'agire «al di fuori dell'organizzazione prettamente comunale».

Per simile operare non occorre necessariamente pensare a organismi di diritto privato. Se n'è infatti in presenza anche quando attraverso la for-

¹⁴ Per le motivazioni di dettaglio della modifica in tema di esecuzione di compiti tramite organismi esterni all'Amministrazione comunale: cfr. Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007 – parte 2.3; Rapporto della Commissione della legislazione del 2 aprile 2008 – nota agli artt. 193 e segg.

¹⁵ Ne sono esempio:

- art. 13 cpv. 1 lett. p LOC sulla designazione dei delegati comunali in enti pubblici e privati di cui il Comune è parte;
- art. 193 LOC sulle convenzioni;
- art. 5 RALOC sull'informazione sui conti inerenti a servizi e attività di enti o società di cui il Comune è parte.

ma più classica e tradizionale della collaborazione, ovvero la convenzione di diritto pubblico (finora art. 193 LOC), il Comune delega ad un altro Comune (Comune sede) facendo capo ai suoi servizi, lo svolgimento di un suo compito.

Accanto vi è poi effettivamente l'operare sul piano del diritto privato¹⁶. Da tempo i Comuni costituiscono e partecipano a organismi di diritto privato (Associazioni, Società anonime, Cooperative, Fondazioni). Si veda del resto pure l'art. 19 Costituzione cantonale che ne accenna per quanto attiene alla collaborazione intercomunale. Inoltre nell'ultimo decennio, oltre alle forme classiche di concessione previste dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, diversi Comuni attraverso atti approvati dal Legislativo comunale hanno delegato a terzi (perlopiù SA con capitale pubblico) sulla base di un «mandato/concessione» la gestione di determinati servizi, in particolare la gestione di infrastrutture sportive, parcheggi, ecc. Per i contenuti di questi atti i Comuni si sono ispirati ai criteri giurisprudenziali e dottrinali in materia, laddove la LMSP non era immediatamente applicabile.

In sostanza si assiste nella prassi a diverse forme di «esternalizzazione di compiti», non però regolate in modo esplicito dalla legge.

¹⁶ Per quanto attiene al ricorrere a società anonime si segnala però l'orientamento della Commissione della legislazione, nel rapporto 2 aprile 2008, che esprime una certa reticenza:

Tra i vantaggi che questa forma di agire comporta, la SA presenta però lo svantaggio di non poter essere controllata dai Comuni (in particolare dai loro Legislativi), rispondendo essa a regole del gioco di diritto privato. Gli amministratori di una SA sono tenuti a operare nell'interesse della società anonima, anche se ciò fosse contro l'interesse pubblico, in questo caso contro gli interessi del Comune che l'ha costituita. La Commissione ritiene pertanto che un Comune può far ricorso allo strumento della società anonima solo quale ultima ratio. Vanno invece privilegiate le forme gestionali che non privano l'esecutivo e soprattutto il legislativo della loro prerogative di controllo e di gestione strategica degli affari comunali. Almeno annualmente, nell'ambito dell'esame dei conti consuntivi, il legislativo deve essere adeguatamente informato sulle attività svolte sulla base di questi nuovi strumenti e poter dare, se fosse il caso, adeguate indicazioni al Municipio su modifiche eventuali da adottare (cfr. rapporto Commissione legislazione 2 aprile 2008, commento all'art. 193).

2.2. Articolo 193 LOC: norma di carattere generale

Il nuovo art. 193 LOC è un articolo «cappello» di carattere generale, di riferimento per gli articoli successivi (art. 193a e segg. LOC). In questo articolo è:

- enunciata la regola generale per cui il Comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica. Nelle forme di legge, esso può inoltre costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi. Viene inoltre fissato il principio della responsabilità ultima del Comune quando decide di operare in tal senso (cpvv. 1 e 2 - seguente punto a);
- regolato l'obbligo di informazione al Legislativo comunale sull'attività svolta attraverso i soggetti esterni; è inoltre stabilito il diritto degli organi comunali di dare indicazioni vincolanti sull'attività svolta in tal senso (cpvv. 3 e 4 - seguente punto b);
- infine riservato il diritto superiore e speciale (cpv. 5 - in seguito punto c).

a. *Forme d'agire; riserva a compiti istituzionali; responsabilità del Comune*

Agire attraverso forme di diritto privato e di diritto pubblico

Il Comune può ricorrere a forme di diritto privato per l'esecuzione di un compito comunale.

Con il cpv. 1 dell'art. 193 LOC non è di per se introdotta nessuna novità dal profilo materiale rispetto a quanto già oggi i Comuni fanno. Si è piuttosto inteso trascrivere a livello di testo di legge una situazione nella realtà già ampiamente esistente.

L'agire attraverso soggetti di diritto privato può avvenire attraverso:

- *Società anonime*: le tradizionali società anonime (art. 620 e segg. Codice delle obbligazioni - CO) e le società anonime ad economia mista (art. 762 CO). Per quanto attiene all'entità della partecipazione comunale: vi sono società in cui il pacchetto azionario è interamente in mano al Comune; società in cui esso è suddiviso fra diversi Comuni (la SA diviene strumento di collaborazione intercomunale). I Comuni possono però anche acquisire azioni accanto a azionisti privati in società esistenti, entro i limiti dell'art. 184 LOC.
- *Fondazioni*: un Comune può destinare un capitale per la costituzione di una Fondazione (art. 80 e segg. Codice civile - CC), con specifici scopi collettivi e ideali di valenza prettamente locale.

- *Associazioni* secondo gli artt. 60 e segg. CC: si ritenga ad esempio che i SACD secondo la Legge sull'assistenza e cura a domicilio (art. 10 e segg.) cui i Comuni partecipano (SCUDO, ABAD, ALVAD, ecc.) sono Associazioni secondo il CC, riservati i disposti di diritto cantonale. Parimenti sono Associazione giusta gli artt. 60 e segg. CC gli enti con partecipazione dei Comuni, che sono subentrati ai Consorzi, nella gestione del servizio ambulanza secondo la Legge sul servizio pre-ospedaliero e trasporto sanitario (art. 9 e seg.).

- *Cooperative*: si consideri infine che l'art. 5 RALOC menziona pure la partecipazione a Cooperative (artt. 828 e segg. CO). Oggi partecipazioni del genere dovrebbero essere molto limitate.

Si è invece in presenza di un operare attraverso forme di diritto pubblico quando con la via più classica e tradizionale della collaborazione, ovvero la convenzione di diritto pubblico, un Comune delega ad un altro Comune o ad un altro terzo esterno, lo svolgimento di un compito comunale.

L'accento nell'art. 193 cpv. 1 LOC agli organismi di diritto pubblico è però da leggere pure in relazione ai nuovi artt. 193c e segg. LOC. Quale novità di rilievo della revisione viene infatti aperta ai Comuni la possibilità di operare con un ente *autonomo di diritto comunale*: un soggetto di diritto pubblico, giuridicamente a sé stante per rapporto al Comune ma emanazione di quest'ultimo (cfr. in seguito cap. 2.4.).

Riserva a compiti istituzionali

Il capoverso 1 dell'art. 193 LOC esprime poi una riserva a compiti di natura fondamentale per la ragione d'esistere del Comune, e meglio: compiti decisionali e di conduzione politico-istituzionale del Comune (vedi compiti istituzionali previsti dalla LOC). Questi compiti non sono delegabili.

Non sono inoltre delegabili compiti che le leggi speciali attribuiscono in modo vincolante agli organi comunali. Tali compiti non sono definibili mediante elencazione. La natura non delegabile può emergere chiaramente dalla legge; altre volte unicamente tramite un'interpretazione delle finalità del singolo compito può essere concluso per la sua delegabilità o meno.

Responsabilità del Comune

Al cpv. 2 viene posto un vincolo fondamentale al Comune qualora esso decida di agire tramite soggetti esterni: si specifica che esso è il responsabile primario dell'esecuzione del compito verso la collettività. È quindi di compito degli organi comunali stabilire un controllo adeguato che permetta loro di accertarsi che il soggetto esterno esegua correttamente la prestazione affidatagli e di intervenire a tempo debito. Sono inoltre garantite le vie giuridiche di ricorso (procedure amministrative), se il terzo opera emanando una decisione assimilabile ad una decisione amministrativa del Comune.

b. Il diritto di informazione del Legislativo e il diritto a direttive vincolanti

Diritto di informazione del Legislativo

In sede di lavori parlamentari si è a lungo dibattuto sulla necessità di garantire al Legislativo comunale una sufficiente informazione sull'attività svolta attraverso soggetti esterni. La Commissione prima e poi anche il Parlamento hanno ritenuto di inserire in un capoverso 3 dell'art. 193 LOC l'obbligo di informazione del Municipio all'indirizzo del Legislativo comunale¹⁷. Si tratta di un principio generale che concerne tutto l'agire attraverso forme esterne all'Amministrazione (convenzioni, mandati, società private, enti).

Il cpv. 3 è un postulato finalizzato a garantire un interesse pubblico, ovvero il diritto all'informazione del Legislativo comunale. La valenza di questo disposto è tuttavia condizionata dal diritto superiore, in particolare dal diritto societario: esso non deve intralciare, paralizzare o vuotare di significato quest'ultimo, né essere contrario al suo tenore letterale o al suo spirito (cfr. riserva art. 193 cpv. 5 LOC).

Per rispondere al postulato di informazione nei riguardi del Legislativo voluto dal Parlamento è ipotizzabile quanto segue. Si ritenga però che è

¹⁷ Un obbligo di informazione è finora solo parzialmente previsto nel RALOC per enti o società cui il Comune partecipa (cfr. art. 5 RALOC).

ancora in fase di elaborazione l'articolo di RALOC nel quale secondo il mandato dell'art. 193 cpv. 3 LOC occorrerà definire i campi in cui le informazioni debbono essere date senza restrizioni:

- la scadenza dell'informazione dovrebbe essere annuale. La via attraverso la quale le informazioni dovrebbero essere date sarebbe in primis quella dei messaggi sui conti consuntivi;
- l'informazione dovrebbe poi riguardare tutti i soggetti esterni attraverso cui il Comune svolge i suoi compiti^{18/19};
- per i contenuti dell'informazione: sembra di poter affermare che se l'informazione è premessa essenziale perché il Legislativo possa esercitare il suo controllo e dare sue indicazioni, va d'altro canto evitato che via sia un onere eccessivo a carico del Municipio. Ne sarebbe il caso se si volesse imporre in modo sistematico, per ogni e qualsiasi agire attraverso soggetti esterni, una serie predefinita di informazioni.

Sembra ragionevole pretendere dal Municipio un commento alle singole voci contabili che concernono detto agire. L'Esecutivo dovrebbe inoltre dare in quella sede le informazioni su determinate tematiche (da definire nel RALOC), se di rilievo per gli interessi del Comune, in particolare nell'ottica della valutazione del raggiungimento degli obiettivi per cui si è decisa l'esternalizzazione del compito. Ciò presuppone in ogni caso che il Municipio, attraverso i canali a sua di-

¹⁸ La Commissione della legislazione nel suo rapporto ha avuto modo di sottolineare che il «diritto dei legislativi comunali di essere informati riguarda l'agire di tutti gli enti - pubblici o privati - esterni al Comune, compresi quelli istituiti sulla base di leggi speciali, quali ad esempio la Legge sulla municipalizzazione degli enti pubblici (art. 2a) e la Legge sull'approvvigionamento idrico (artt. 3 e 18)» - cfr. rapporto Commissione legislazione 2 aprile 2008 - commento all'art. 193 LOC.

¹⁹ Per attività attraverso soggetti esterni occorre mettere in conto attività:

- attraverso convenzioni, Consorzi di Comuni, Consorzi secondo la Legge sui Consorzi del 1913, Consorzi raggruppamenti terreni;
- tramite SA o altre società commerciali (vedi Cooperative);
- mediante altri enti privati (vedi Associazioni secondo gli artt. 60 e segg. CC, Fondazioni, ecc.);
- in futuro attraverso Enti di diritto comunale (art. 193c e segg. LOC).

sposizione, si mantenga informato sull'attività svolta attraverso organismi esterni.

L'Esecutivo deve poi essere tenuto a rispondere a sollecitazioni d'informazione del Legislativo e dei suoi membri (ad esempio tramite interrogazioni e interpellanze), rispettivamente a fornire le informazioni eventualmente previste da statuti o in norme di convenzione.

Come detto però i contenuti dell'obbligo informativo secondo l'art. 193 cpv. 3 LOC sono oggi ancora in fase di elaborazione.

Va da sé che il diritto all'informazione sancito dal cpv. 3 dell'art. 193 LOC sarà possibile fintanto conciliabile con il diritto federale superiore o con eventuali disposti di diritto speciale. La LOC non potrebbe andare oltre.

Occorre in particolare tenere conto che per quel che attiene a organismi privati il Legislativo ha diritto di ricevere quelle informazioni che il diritto privato concede al Comune in quanto membro o azionista. Obblighi di rapporti, informazioni, ecc. a carico dei rappresentanti del Comune negli organi esecutivi degli enti privati trovano il loro limite nelle informazioni segrete che essi devono salvaguardare in quanto amministratori (vedi segreti di fabbricazione, d'affari, ecc.). In linea di principio le informazioni dovrebbero pertanto riferirsi a quegli aspetti concernenti lo scopo della società, che hanno determinato e giustificato la costituzione o la partecipazione da parte dell'ente pubblico. Il diritto ad una precisa informazione dovrebbe poi essere chiarito puntualmente, previo esame dei contenuti della richiesta.

Diritto a direttive vincolanti da parte degli organi comunali

Il Gran Consiglio ha pure introdotto un diritto degli organi comunali a impartire «indicazioni vincolanti sull'attività». Dai materiali legislativi non sono deducibili particolari informazioni su come concretizzare tale diritto.

Anche in questo caso la questione è assai delicata e complessa, con implicazioni che vanno ben oltre la LOC²⁰.

²⁰ Sul diritto di informazione e di istruzione del Comune verso i propri rappresentanti

Il Comune può infatti a giusta ragione rivendicare il diritto di impartire istruzioni e direttive ai propri rappresentanti in seno agli organi degli enti di cui partecipa. L'istruzione è in effetti uno dei canali principali attraverso cui la volontà del Comune può giungere ad «influire» sulla conduzione dell'ente esterno. In specie in sede di assemblea degli azionisti di una SA l'orientamento dell'azionista Comune trova concretizzazione diretta nel voto espresso dal rappresentante. Pertanto in linea generale non può certo essere messo in discussione un diritto del Comune a impartire istruzioni.

Il problema sorge qui all'obbligo di seguire tali istruzioni da parte dei delegati del Comune in seno agli organi dell'ente esterno. Per quel che attiene ai rappresentanti del Comune in seno ai Consigli di amministrazione di organismi di diritto privato è risaputo che il diritto a istruzioni trova dei limiti dettati dalla scelta di fondo operata, ovvero quella di procedere per lo svolgimento di un compito pubblico con forme del diritto privato. In tal caso, se non è proprietario unico, il Comune deve inevitabilmente confrontarsi con l'interesse interno proprio all'ente privato. Un vincolo stretto alle direttive potrebbe quindi essere problematico soprattutto dal profilo della responsabilità dei rappresentanti membri del Consiglio di amministrazione, se vi è discordanza fra l'interesse dell'organismo privato e quello del Comune. I rappresentanti sono sì delegati del Comune, ma in ogni caso pure amministratori della società e di ciò essi devono rispondere verso gli azionisti, i creditori, ecc.

La questione è attualmente oggetto di un'iniziativa parlamentare generica²¹. Fintanto tale questione non sarà sufficientemente chiarita è d'uopo prudenza nell'esercizio del diritto a istruzioni vincolanti.

Simile diritto non sembra dar adito a particolari problemi per i rappresentanti direttamente designati dagli organi comunali in seno a Legisla-

nelle società anonime si confronti pure il seguente parere giuridico all'indirizzo della Città di Lugano: B. KNAPP, Avis de droit conc. les relations entre les collectivités publiques et les sociétés de droit privé dont elles sont membres, dicembre 2000.

²¹ Iniziativa parlamentare 14.04.2008 di M. Colombo e F. Gianoni per la Commissione della legislazione - Introduzione nella legge organica comunale (LOC) di norme che consentano ai Comuni di dare istruzioni ai propri rappresentanti attivi nei soggetti esterni e di revocarli.

tivi o Assemblée, rispettivamente Esecutivi o Consigli di amministrazione, di organismi pubblici e privati. Siamo però dell'avviso che almeno per gli organismi pubblici, per un'esautiva ponderazione di tutti gli aspetti in gioco, la questione dovrebbe essere a ben vedere puntualmente affrontata anche a livello di singola legge speciale. Da accennare al proposito la proposta di nuovo art. 15 cpv. 3 nel Messaggio 6017 dell'8 gennaio 2008 concernente la revisione della Legge sul consorzio dei Comuni del 1974, che chiarisce definitivamente che il rappresentante del Comune in seno al Consiglio consortile dei Consorzi di Comuni agisce su istruzione del Municipio. Non così tuttavia i delegati secondo l'attuale art. 15 Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974.

Diversa e più delicata è invece la posizione per i membri degli Esecutivi o dei Consigli di amministrazione (quand'anche rappresentanti del Comune) di enti pubblici o privati, designati direttamente dai «legislativi» di questi enti. Ciò in particolare quando la proprietà di detti enti non è interamente in mano comunale. Come detto, occorre infatti essere consapevoli che un vincolo tassativo a direttive a carico dei rappresentanti potrebbe essere problematico soprattutto dal profilo della loro responsabilità. Indicazioni vincolanti a difesa dell'interesse dell'ente pubblico e a dispetto di quelli societari potrebbero da una parte essere pensabili solo quando è in discussione un interesse pubblico assolutamente fondamentale. L'ente pubblico dovrebbe d'altra parte in tali frangenti essere pronto a rispondere verso terzi in luogo del suo rappresentante, qualora l'ossequio della sua indicazione abbia creato loro un danno. E però da definire in quali termini ciò sia conciliabile con il diritto superiore; inoltre se non sia anche necessaria allo scopo una norma specifica di legge. Considerazioni analoghe valgono per i rappresentanti di Comuni in seno agli Esecutivi di organismi pubblici, che non sono designati direttamente dagli organi comunali bensì dai Legislativi di quest'ultimi. La questione è tuttavia lungi dall'essere definitivamente chiarita ed è decisamente aperta.

c. *Riserva al diritto speciale e al diritto federale*

Il Comune nell'affidare competenze a terzi deve ossequiare le dispo-

zioni di legge federale e cantonale, le modalità e le forme ivi previste laddove applicabili.

Si veda ad esempio la Legge sul consorzio dei Comuni qualora si ricorra al Consorzio di Comuni, la Legge commesse pubbliche, la Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici per quel che attiene alla concessione dei servizi secondo questa legge.

Vi è poi tutto il diritto privato di rango federale vedi norme del Codice delle obbligazioni. In particolare la facoltà di direttive vincolanti (art. 193 cpv. 4 LOC), così come il diritto all'informazione sancito dal cpv. 3 dell'art. 193 LOC, sono possibili se conciliabili con il diritto federale.

2.3. *Le norme su convenzioni (art. 193a LOC) e mandati di prestazione (art. 193b LOC)*

a. *Convenzioni (art. 193a LOC)*

All'art. 193a LOC è stato ripreso senza sostanziali novità l'attuale art. 193 LOC, che regola le convenzioni fra Comuni e terzi per lo svolgimento di compiti di natura pubblica. Fra questi terzi rientrano Enti pubblici (altri Comuni, Cantone, ecc.), ma pure soggetti di diritto privato. Per le convenzioni, l'impostazione attuale più ricorrente è quella per cui più Comuni si organizzano congiuntamente per l'esecuzione di un compito, regolando tramite convenzione scopi, durata, modalità, partecipazione finanziaria, ecc. Le competenze decisionali relative a questo operare congiunto vengono di regola attribuite ad un Comune sede.

I Comuni possono però anche costituire, fra di loro o con privati, società semplici a base convenzionale. Questa forma di collaborazione è poco utilizzata. Rispetto alle convenzioni «Comune sede», la società semplice vede tutti i Comuni equiparati e attori, in particolare nei diritti decisionali. La presa di decisione, i diritti di controllo, ecc. ne risultano pertanto laboriosi, dovendo ogni Comune determinarsi in merito.

b. *Mandati di prestazione (art. 193b LOC)*

È stata inserita la base legale per l'assegnazione di mandati di prestazione da parte dei Comuni. Già attualmente i Comuni operano attraverso questa via. Ne sono esempio i mandati di gestione di infrastrutture, ecc.

a privati, quali le SA con partecipazione pubblica.

Per detti mandati, denominati sovente anche concessioni, occorre osseruare alcune condizioni minime: Al proposito dottrina e giurisprudenza hanno in particolare stabilito che²²:

- se si tratta di un servizio pubblico obbligatorio, la possibilità di delega deve essere conciliabile con la legge che stabilisce il compito;
 - l'ente delegatario deve sottostare obbligatoriamente ad una vigilanza dell'Ente pubblico; quest'ultimo è responsabile che i compiti delegati vengano svolti conformemente alla legge e che i cittadini non siano posti in condizioni peggiori rispetto a quelle in cui si troverebbero qualora il Comune dovesse svolgere il servizio. Se quest'ultimo deve essere ordinato mediante regolamenti, i medesimi devono di principio essere emanati dall'organo istituzionale competente per farlo;
 - l'ente delegatario nello svolgimento dell'attività deve ossequiare determinati postulati di diritto cui soggiace l'amministrazione pubblica, la quale deve essere in particolare orientata ai principi della parità di trattamento e della conformità alla legge, del rispetto della discrezione e del riserbo. L'organizzazione delegataria può essere autorizzata al prelievo di tasse; essa è però vincolata agli usuali principi in materia di tributi causali, che vanno inoltre fissati in un Regolamento comunale.
 - Attraverso un'adeguata impostazione del mandato di prestazione il Comune deve raggiungere le garanzie accennate. Nell'atto dovrà quindi essere regolato: ambito, diritti e obblighi reciproci, quali i vincoli per il servizio all'utenza, per l'eventuale prelievo di tasse, l'obbligo di concretizzare i criteri presenti in un Regolamento di servizio all'utenza, l'obbligo di informazione nei confronti del Comune, l'obbligo di sottostare alla sua vigilanza; le penalità nel caso di violazione degli obblighi; durata; revoca, ecc. Se il soggetto esterno emana decisioni di carattere amministrativo, che di per sé spetterebbero agli organi comunali, deve essere data via di ricorso.
- Questi principi vengono ora sostanzialmente ripresi al nuovo art. 193b LOC.

²² Cfr. IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, II B, n. 158; IMBODEN/RHINOW/KRAHENMANN, Nr. 157 pag. 503 e segg. e ivi citata dottrina e giurisprudenza.

2.4. L'ente di diritto comunale (artt. 193c-e LOC)

I contenuti degli artt. 193c-e LOC costituiscono uno fra gli aspetti più innovativi della revisione della LOC²³. Tramite questi articoli vengono infatti create le basi legali per un nuovo organismo di diritto pubblico a livello comunale. Ci si è ispirati dal profilo legislativo alle legislazioni di altri Cantoni che prevedono simile istituto (vedi legislazioni di San Gallo, Lucerna, Berna, Zugo, Soletta, Zurigo²⁴).

Ai Comuni viene con ciò offerta una via alternativa d'operare attraverso un soggetto di diritto pubblico, atto ad essere organizzato «su misura» tramite puntuali scelte statutarie. Fra i campi d'azione dell'ente si sono intravisti in particolare quelli dello sviluppo socio-economico, turistico, ecc. Si tratta di ambiti in cui occorre sviluppare e promuovere progetti che presuppongono specifiche conoscenze e relazioni, tali da non poter essere pretese da municipali e amministrazioni comunali. Non di rado per questo genere di attività i Comuni ricorrono oggi alla forma della società anonima. Come visto sopra, la SA presenta però lo svantaggio di non poter essere controllata su misura dai Comuni (in specie dai loro Legislativi), rispondendo essa a regole del gioco di diritto privato. I Comuni ricorrono pure a convenzioni, mediante le quali non è però possibile creare organi decisionali esterni al Comune. La competenza a decidere ritorna allora ai Municipi; il che può rappresentare un inconveniente, anche per ragioni operative molto pratiche.

Così il Messaggio governativo 5798 del 6 marzo 2006 – parte 2.3 sulle ragioni alla base dell'ente di diritto comunale:

... omissis ... La questione è strettamente legata alla Riforma del Comune e si inserisce nel processo di miglioramento dei meccanismi di funzionamento del medesimo in rapporto ai suoi compiti nuovi, non più solo indirizzati alla dotazione di infrastrutture di base, bensì pure agganciati ai nuovi concetti di

²³ Per le motivazioni di dettaglio della modifica in tema di ente di diritto comunale: cfr. Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007 – parte 2.3; Rapporto della Commissione della legislazione del 2 aprile 2008 – commento generale agli art. 193 e segg. e commento agli art. 193c-e LOC.

²⁴ Vedi in merito: Progetto revisione LOC, posto in consultazione nel marzo 2006 – Parte *Delega di compiti a terzi*; *Enti di diritto pubblico di livello comunale*, Cap. II.

l'espletamento di una determinata prestazione.

I Comuni possono decidere di delegare all'ente il compito mediante mandato di prestazione (art. 193c cpv. 3 LOC). La possibilità di agire tramite mandati potrà essere utile, nella misura in cui in caso di necessità di adeguamenti, ecc. il mandato può essere modificato più facilmente senza toccare la base statutaria. La competenza ad attribuire il mandato potrà essere assegnata dallo statuto al Municipio.

- *Controllo da parte dell'Ente pubblico*

Il Comune, attraverso scelte statutarie, potrà stabilire se e in che misura i suoi organi hanno un controllo sull'operato dell'ente. Si tratta di un soggetto esterno che fa però riferimento al Comune e alla sua responsabilità.

Onde garantire il controllo fondamentale al Comune, all'art. 193d cpv. 2 LOC si prevede che il Legislativo comunale, oltre ad approvare lo statuto, approverà i conti.

- *Attori*

Il nuovo strumento si presta sia all'azione del singolo Comune, sia di più Comuni, eventualmente in collaborazione con partner privati.

- *Compiti delegabili*

Sono stati individuati in linea generale campi quali quello dello sviluppo socio-economico, turistico, ecc., in cui occorre sviluppare e promuovere progetti anche a valenza regionale, che presuppongono conoscenze e relazioni specifiche.

L'esperienza derivante dalle implementazioni dello strumento permetterà di meglio capire fino a che punto un ente del genere possa essere consono per la gestione di altri settori e servizi.

Con questa revisione si è inteso dar forma alle norme minime per creare da parte dei Comuni con un ente di diritto comunale. Gli artt. 193c-e LOC fissano pertanto alcune condizioni fondamentali da rispettare nell'impostazione del nuovo ente. La LOC non si addentra per contro in regolamentazioni di dettaglio. La novità dello strumento ha piuttosto imposto una certa prudenza. Come detto l'applicazione concreta potrà semmai dare spunti interessanti di adeguamento in merito, anche a livello di leggi settoriali da aprire a loro volta al nuovo strumento.

Il discorso deve rimanere aperto pure per i compiti delegabili. L'esperienza permetterà di meglio capire fino a che punto un ente del genere possa essere consono per la gestione di altri settori e servizi rispetto a quelli accennati sopra, quali ad esempio quelli oggi organizzati in A-

gestione del territorio (marketing territoriale).

È innegabile la difficoltà che incontrano gli amministratori locali ad agire a questo livello. Vi è in genere difficoltà da parte loro e pure dei servizi comunali per fare fronte a compiti quali le attività di sostegno allo sviluppo economico, che presuppongono conoscenze di livello professionale nei vari settori.

A tutt'oggi la LOC non mette a disposizione del Comune organismi di diritto pubblico esterni all'amministrazione che rispondano alle esigenze enunciate: la via imboccata è pertanto generalmente quella delle società di diritto privato, con i vantaggi ma pure gli svantaggi che questa via comporta. La proposta vuole colmare questa lacuna. ... omissis ...

La proposta di poter istituire una «forma di agenzia» esterna all'amministrazione comunale presenta correlazioni con il dibattito attorno al tema dell'Agglomerazione, nella misura in cui permette un'interazione anche tra più Comuni. ... omissis ...

Queste le caratteristiche dell'ente di diritto comunale secondo gli articoli 193c-e LOC:

- *Natura giuridica e organizzazione*

Rispetto all'agire su base convenzionale, attraverso la costituzione di un ente di diritto pubblico il Comune da forma ad un nuovo soggetto giuridico con personalità giuridica propria, indipendente e capace di una formazione di volontà attraverso i suoi organi, con suoi diritti e doveri.

La sua organizzazione potrà essere improntata dai promotori sulla base delle esigenze concrete e fissata nello statuto, che costituisce la base legale dell'ente. Lo statuto dovrà contenere alcune disposizioni minime stabilite dall'art. 193d cpv. 1 LOC. Inoltre le norme della LOC che evitano l'interferenza di interessi privati nell'agire di un organismo pubblico (vedi artt. 32 e 100 LOC, art. 101 LOC) saranno applicabili anche all'Ente (art. 193d cpv. 2 LOC).

Contro le decisioni degli organi dell'Ente sarà poi data via ricorsuale, secondo gli artt. 208 e segg. LOC.

L'ente soggiace inoltre alla Legge sulle commesse pubbliche.

Per il resto è lasciata libertà al Comune per l'impostazione organizzativa.

- *Denominazione*

Tale organismo potrà puntualmente essere denominato Azienda, Agenzia, Ente, ecc. Il modello giuridico è tuttavia quello dell'ente di diritto pubblico.

- *Dotazione di mezzi: mandato di prestazione*

All'ente il Comune potrà conferire mezzi finanziari per l'esecuzione di un compito al di fuori dell'Amministrazione comunale. L'idea di fondo è segnatamente quella di rendere indipendente, per rapporto a quest'ultima,

ziende municipalizzate secondo la LMSP o per la realizzazione di investimenti finanziati dai Comuni oppure ancora come alternativa all'agire tramite il Consorzio di Comuni.

L'applicazione concreta consentirà pure di meglio identificare quale sia l'organizzazione migliore da fissare a livello statutario per raggiungere gli obiettivi previsti, rispettivamente quali siano le modalità di controllo sul medesimo più efficaci per i Comuni.

Quello dell'ente comunale è quindi un discorso appena iniziato, tutto da sperimentare.

3. Competenze dei membri di Municipio: Sindaco e Capidacastro

Articoli modificati

– artt. 98, 117, 118, 119, 138 LOC

3.1. Modifiche attinenti al ruolo del Sindaco

Il ruolo e le competenze del Sindaco sono oggi descritte agli artt. 98 e 118 e segg. LOC.

Nel Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2006 inerente alla revisione LOC, il Consiglio di Stato indicava come in Ticino la carica di Sindaco fosse recepita dal cittadino quale elemento centrale del potere esecutivo²⁵. Secondo la LOC il Sindaco non ha però competenze decisionali vere e proprie. Al medesimo sono piuttosto attribuite mansioni organizzative e di rappresentanza, riservati i casi d'urgenza da comunque sottoporre per avallo successivo al collegio.

La divergenza fra la figura del Sindaco così come percepita

²⁵ Sulla figura del Sindaco: vedi in esteso Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2006 – Parte 2.2.

nell'opinione pubblica e le sue effettive competenze aveva indotto ad una riflessione sulle possibilità di meglio posizionare questa carica per rapporto all'esterno, al collegio municipale e all'amministrazione comunale.

Ciò ha portato alla proposta di alcune modifiche nel suddetto Messaggio governativo, atte ad accentuare la centralità della posizione del Sindaco in seno all'Esecutivo e verso l'esterno.

La Commissione della legislazione e il Gran Consiglio non hanno però seguito su tutta la linea il Governo. Ribadendo il principio per cui il Municipio è un organo collegiale cui il Sindaco deve conformarsi anche per quel che attiene alle modalità organizzative e di lavoro del collegio²⁶, il Messaggio governativo non è stato in particolare accettato laddove proponeva una facoltà del Capo dell'Esecutivo di assegnare compiti ai singoli municipali (o a gruppi di municipali organizzati in team di lavoro) su temi specifici; questo con l'intento di aumentare il peso del Sindaco nei confronti degli altri municipali, pur senza conferirgli vere e proprie competenze decisionali. Il Gran Consiglio ha invero optato per un semplice ruolo di coordinazione del Sindaco (vedi in seguito). Anche per le questioni organizzative egli deve in sostanza continuare a rispettare le disposizioni della maggioranza.

Sempre su questo ordine di idee, il Parlamento ha inoltre operato una parificazione della posizione del Sindaco con quella degli altri membri di Municipio in relazione all'assegnazione di un budget per spese di rappresentanza. In sede di Messaggio era stato proposto che tale budget potesse essere destinato, tramite scelta di Regolamento organico comunale, al solo Sindaco (cfr. proposta Messaggio art. 119 LOC). Tale facoltà è stata estesa a tutti i municipali.

Infine da rilevare ancora che in sede di avamprogetto di revisione era stato proposto un obbligo di formazione obbligatoria per i Sindaci²⁷. La

²⁶ Cfr. Rapporto della Commissione della legislazione 2 aprile 2008 – commento all'art. 118 LOC.

²⁷ Vedi in merito: Progetto revisione LOC, posto in consultazione nel marzo 2006, *Par- te Competenze dei membri di Municipio: Sindaco e Capidacastro*, Cap. 1, 2.2.

questione è risultata molto controversa in consultazione, pur essendo pressoché unanimemente riconosciuta la necessità di una sufficiente formazione del Sindaco in relazione ai suoi compiti di conduzione del collegio. L'obbligo era già caduto in sede di Messaggio governativo 5898 del 6 marzo 2008, ove si optava piuttosto per l'offerta di una formazione per il Sindaco, tralasciando però l'obbligatorietà della stessa (proposta art. 122 LOC messaggio governativo). Il Parlamento si è alla fine indirizzato su di un articolo di carattere generale (nuovo art. 10 a LOC), che prevede il compito dell'Autorità cantonale di organizzare corsi di formazione e i di aggiornamento per i membri di Municipio e del Legislativo.

In sintesi queste sono le modifiche attinenti al ruolo del Sindaco confermate in Gran Consiglio:

– *Preparazione e coordinamento delle sedute municipali*

Un rafforzamento dei compiti organizzativi del Sindaco, nell'ottica di una migliore qualità del lavoro dell'Esecutivo, è stato da una parte raggiunto tramite la fissazione nella legge di un suo specifico ruolo nella preparazione delle sedute (art. 98 cpv. 1 LOC). Per le modalità concrete toccherà ai Municipi organizzarsi, secondo le loro esigenze interne.

Questo ruolo si concretizza di regola perlomeno nell'allestimento di un ordine del giorno, da recapitare prima della seduta ai municipali. Il Sindaco lo può allestire direttamente o delegare la competenza, sotto sua responsabilità, al Segretario comunale.

È stato poi fissato all'art. 118 cpv. 1 LOC un ruolo del Sindaco di coordinatore del lavoro del collegio. Non è con ciò messa in discussione la facoltà del singolo Capodicastero di lavorare con una certa autonomia. Da tale ruolo il Sindaco può però dedurre un margine di intervento per sollecitare l'attività di un municipale inattivo, rispettivamente per organizzare i lavori dell'Esecutivo tenuto conto delle priorità che il collegio deve affrontare.

– *Gestione della corrispondenza*

È oggi impensabile che il Sindaco si occupi materialmente della rice-

zione, dell'apertura e dello smistamento di corrispondenza, atti, istanze, ecc. indirizzati al Comune. La lett. b dell'art. 119 LOC è stata quindi rivista, con l'introduzione del concetto di «responsabilità» del Sindaco nella gestione e nella trasmissione dei citati atti. Ciò significa che il Sindaco è il responsabile ultimo, affinché le modalità organizzative adottate permettano una corretta gestione (vedi ripartizione per trattazione) di questi atti. L'esecuzione materiale delle diverse operazioni è però demandata al Segretario e ai servizi dell'Amministrazione.

– *Abrogazione di attuali competenze desuete*

La responsabilità sul sigillo comunale (finora art. 119 lett. a LOC) del Sindaco risulta del tutto superata. La stessa è stata attribuita al Segretario comunale (*nuova lett. e art. 138 LOC*). È stata pure abrogata la seconda parte della lett. c dell'art. 119 LOC, viste le competenze e i compiti svolti dall'Autorità giudiziaria e dalla polizia.

3.2. Budget di spesa di rappresentanza a favore dei membri di Municipio

Il nuovo art. 117 LOC fissa la facoltà di assegnare a tutti i membri di Municipio tramite scelta di Regolamento organico comunale un budget annuo, da poter destinare a spese correnti di rappresentanza e di pubbliche relazioni. La decisione se procedere in questo senso, così come la regolamentazione di dettaglio, spetterà al Regolamento comunale. Il ROC dovrà orientarsi su importi che tengano conto delle esigenze di Sindaco e municipali nel singolo Comune. Il budget annuo sarà inoltre da approvare dal Legislativo in occasione dell'esame del conto preventivo.

4. Tema della gestione finanziaria del Comune e del relativo controllo²⁹

Articoli modificati

- art. 155, 156, 158, 162, 164 b, 171 a, 171 b, 171 c, 172, 214 LOC
- art. 3 Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP)

4.1. Miglior controllo finanziario e controllo interno

Partendo dalla constatazione secondo la quale il controllo finanziario a livello comunale non è sempre ottimale, sono state proposte e avallate più modifiche atte a migliorarlo. Lo stesso è in effetti un tassello fondamentale per garantire una corretta gestione della cosa pubblica.

Accanto si è pure affrontato il tema del controllo interno alle amministrazioni comunali. Recenti casi di malversazioni nei Comuni hanno evidenziato l'importanza di un efficace sistema di controllo interno dei flussi dei pagamenti e delle relative procedure.

Organo di controllo esterno e rapporti con la Commissione della gestione

Quale aspetto fondamentale è stata introdotta l'obbligatorietà dell'organo di controllo esterno per tutti i Comuni (nuovo art. 171a cpv. 2 LOC). Attraverso questa modifica si attesta l'indirizzo secondo cui la verifica della correttezza formale dei conti è demandata per tutti i Comuni a specialisti esterni. La Commissione della Gestione e il consiglio comunale potranno quindi concentrarsi sugli aspetti più politici della gestione finanziaria del Comune.

Per quanto attiene ai settori di verifica dell'organo di controllo esterno il Dipartimento Istituzioni emanerà le necessarie direttive al proposito.

È stato poi stabilito nella legge un rapporto diretto fra Commissione della Gestione e organo di controllo esterno per quel che riguarda il rapporto

²⁹ Sulle motivazioni delle proposte di modifica in tema di gestione finanziaria e di controllo, inoltre sulle competenze della Commissione della Gestione: cfr. Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2006 - Parti 2.4 e 2.5.

3.3. Delega di competenze decisionali ai singoli membri di Municipio?

In sede di avamprogetto²⁸, senza peraltro proporre modifiche, era stata sollecitata una riflessione sulla questione a sapere se la LOC dovesse aprire una delega di competenze decisionali vere e proprie ai singoli membri del Municipio. Attualmente ciò non è consentito dall'art. 90 cpv. 4 LOC, per il quale i municipali non possono prendere decisioni vincolanti per il Comune. Nei rapporti verso l'esterno è piuttosto il collegio che interviene e decide.

Oltre che ad una maggiore responsabilizzazione diretta, al pari di quella ai servizi, la delega ai singoli municipali avrebbe potuto teoricamente contribuire ad uno sgravio del collegio da questioni minori che per portata e natura non richiedono il suo coinvolgimento.

L'ipotesi di delega in tal senso è stata largamente avversata in consultazione. A parere dei contrari un modello «dipartimentale» sarebbe stato chiaramente in contrasto con quello collegiale, su cui deve continuare ad essere improntato il Municipio. La responsabilità decisionale sarebbe inoltre caduta personalmente sul Municipale. Non ovunque però vi sarebbero le premesse per un passo in questa direzione. Si può infatti chiedere ad un Capodicastero di assumere la responsabilità di una decisione, solo se egli ha strumenti, tempo, preparazione, ecc. per decidere con piena conoscenza di causa. L'attuale impostazione del mandato municipale, essenzialmente di milizia, non dà garanzie sufficienti in questo senso.

La proposta di delega di competenze decisionali ai singoli membri di Municipio è stata quindi infine abbandonata.

²⁸ Vedi in merito: Progetto revisione LOC, posto in consultazione nel marzo 2006, Parte Competenze dei membri di Municipio: *Sindaco e Capidicastero*, Cap. II.

inserirà poi la richiesta di scarico per l'opera conclusa, che dovrà essere accolta a maggioranza semplice: cfr. nuovo art. 155 cpv. 3 LOC.

Controllo interno

L'argomento è di rilievo. Si è tuttavia ritenuto improponibile pretendere sistematicamente da tutti i Comuni una codificazione delle procedure di lavoro e l'implementazione di uno strutturato sistema di controllo interno. In particolare per l'onere amministrativo e finanziario che ciò avrebbe comportato. Per molti Comuni sarebbe verosimilmente già stata necessaria una consulenza esterna per l'allestimento della documentazione delle procedure di lavoro ecc.

La questione della vigilanza interna è stata pertanto affrontata tramite la creazione di una base legale nella LOC, con cui si evoca la possibilità per il Comune (attraverso scelta di Regolamento) di creare un organo di sorveglianza, pensato in particolare per la verifica dell'ossequio delle procedure e dell'esercizio del potere di apprezzamento. Sarà il ROC a stabilire modalità di funzionamento, obbligo di collaborazione dei servizi, ecc.: cfr. nuovo art. 171b LOC.

L'organo non dovrà però intervenire nei compiti di verifica finanziaria, conferiti all'organo di controllo esterno e alla Commissione della gestione.

Il tema del controllo interno è un tema di stretta attualità. Esso farà sicuramente oggetto di ulteriori approfondimenti e sviluppi anche da parte dell'Autorità di vigilanza.

4.2. Modifiche inerenti alla gestione finanziaria e alla contabilità

Qui di seguito le modifiche di rilievo.

Nuove disposizioni in tema di ammortamenti (nuovi artt. 158 e 214 LOC)

- ammortamento minimo complessivo della sostanza ammortizzabile 10% (ora 5%);
- ammortamenti particolari per:
 - opere d'approvvigionamento idrico e depurazione acque (sul valore iniziale, secondo durata di vita delle infrastrutture);

to di revisione. Riservate le competenze specifiche del Municipio (vedi ad esempio in tema di gestione del personale) e pur tenendo conto che il conferimento del mandato all'operatore è di spettanza municipale, è improprio che l'organo sia come finora considerato *sottoposto amministrativamente all'Esecutivo*. In tal senso è stato modificato l'art. 171a cpv. 2 LOC finora in vigore.

Il rapporto di revisione deve poi essere indirizzato, come principio nella sua integralità (riservate le parti che si riferiscono ad esclusive competenze municipali), anche alla Commissione della gestione. Ne consegue che il revisore deve essere a disposizione della Commissione per informazioni, spiegazioni, domande e approfondimenti puntuali sulle risultanze del rapporto di revisione (art. 171a cpv. 3 LOC).

Preavviso della Commissione della Gestione su Messaggi con valenza finanziaria; motivazione di questi messaggi

La Commissione della Gestione deve avere una visione globale su opere, interventi, ecc. che hanno implicazioni economiche per il Comune. Non è pertanto pensabile escluderla da un esame, in parallelo con altre Commissioni, di messaggi con incidenze finanziarie. Ne è tuttavia finora il caso in Comuni anche importanti. Occorre pertanto garantire alla Commissione perlomeno un diritto di pretendere l'esame di tali messaggi per gli aspetti di natura finanziaria, se il Regolamento ha una linea di competenza esclusiva di un'altra Commissione: cfr. nuovo art. 172 cpv. 3 lett. b LOC.

È stato inoltre fissato l'obbligo di inserire nei messaggi con investimenti di una certa entità considerazioni d'ordine finanziario, quali considerazioni sulle incidenze economiche per il Comune dall'investimento, sulle sue relazioni con il PF, sugli oneri conseguenti, sulla sostenibilità degli stessi, sulle priorità di intervento, ecc. (nuovo art. 164b LOC).

Liquidazione da parte del Legislativo delle opere d'investimento concluse

Nella LOC è stato inserito il principio per il quale il Municipio deve sottoporre al Legislativo la liquidazione finale delle opere. A tale scopo in sede di messaggio sui consuntivi, nella parte dedicata agli investimenti, per le opere concluse si inserirà un resoconto più o meno dettagliato a seconda della complessità dell'opera eseguita; nella risoluzione finale si

- terreni patrimoniali e partecipazioni amministrative (secondo perdita effettiva di valore);
- immobili patrimoniali (secondo principi commerciali);
- eccedenza passiva (in 4 anni, salvo autorizzazione del Dipartimento Istituzioni).

Moltiplicatore d'imposta

La fissazione del moltiplicatore d'imposta è sempre più ritardata, vista l'aumentata incertezza sull'ammontare del gettito fiscale e anche perché i conti consuntivi vengono approvati tendenzialmente più tardi. I Comuni in grave ritardo con l'approvazione dei consuntivi corrono il rischio di avere problemi di liquidità, poiché non possono stabilire il moltiplicatore d'imposta e quindi emettere i conguagli. È quindi ora consentito al Municipio di anticipare la fissazione del moltiplicatore d'imposta già dopo l'approvazione del preventivo (cfr. nuovo art. 162 LOC). Viene però introdotto il termine ultimo perentorio del 31.12 dell'anno per cui si fissa il moltiplicatore.

Norme contabili per il budget globale

La nuova gestione pubblica o New Public Management è un insieme di strumenti gestionali e contabili che trovano interesse e tentativi di applicazione nei Comuni. All'art. 171c LOC è stata confermata la possibilità di derogare alle norme contabili degli articoli 151 e segg. LOC, gestendo le risorse messe a disposizione con il preventivo con la necessaria elasticità (budget globale).

5. Organizzazione delle Frazioni e dei Quartieri³⁰

Articoli modificati

- artt. 4, 91, 112 LOC

La tematica dell'organizzazione di quartieri e di frazioni si è riproposta in concomitanza con le aggregazioni comunali. Di fronte all'allargamento del territorio e alla scomparsa dei vecchi Comuni, in taluni comuni sono emerse sollecitazioni nel senso di dare forma nella LOC a «canali» privilegiati, non corrispondenti agli organi istituzionali comunali, entro i quali le aspettative della popolazione dei diversi compartimenti potesse trovare particolare ascolto. Si tratta in sostanza di rivendicazioni volte ad evitare un appiattimento della vita sociale, comunitaria, ecc. nei Comuni aggregati.

Pur riconoscendo la legittimità di tali sollecitazioni, considerato tuttavia come nell'attuale panorama comunale non emergesse una diffusa effettiva esigenza in tal senso, non si è ritenuto di stravolgere l'attuale impostazione LOC che lascia in tema di organizzazione di quartieri e frazioni preminente voce in capitolo al Regolamento comunale. Infatti:

- attraverso lo strumento dei circondari elettorali stabiliti dal Regolamento comunale (art. 93a LEDP), è già data ai partiti la possibilità di garantire l'elezione di un minimo di rappresentanti delle diverse parti di territorio. Mediante il ricorso ai circondari è quindi aperta una via alle forze politiche locali per favorire una partecipazione di rappresentanti degli ex Comuni;
- finora anche in Comuni di dimensioni medio-grandi non è mai emersa l'esigenza di creare e organizzare quartieri o frazioni. Sollecitare nella LOC i Comuni ad una regolamentazione in questa direzione potrebbe voler dire obbligare a creare una struttura di cui non v'è effettivo bisogno. In questi Comuni forze vive della società (associazioni, singoli cittadini, ecc.) si sono da sempre fatte promotrici di manifestazioni a soddisfazione della popolazione residente. Spingere per un'organizzazione locale, laddove non necessario, potrebbe inoltre creare ostacoli ad una progressiva coesione fra le diverse parti del nuovo Comune;

³⁰ Sulle motivazioni delle proposte di modifica in tema di organizzazione di Quartieri e Frazioni: cfr. Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2006 - Parte 2.6.

- i nuovi Comuni sorti da aggregazione, ove può essere recepito maggiormente il bisogno di un'organizzazione locale, hanno già regolamentato senza problemi nel ROC la medesima.

Pertanto in sede di revisione la scelta è stata quella di confermare da una parte la soluzione attuale secondo la quale:

- Quartieri e frazioni così come la relativa organizzazione devono essere regolati nel ROC. Sarà pertanto il Regolamento comunale a statuire su aspetti quali: numero e estensione di quartieri e frazioni, gremi all'interno degli stessi e relativi ambiti di azione, obblighi di incontro con la popolazione, indennità ai rappresentanti in Commissioni di quartiere, ecc. (art. 4 cpv. 1, 2, 3 LOC).
- Commissioni di Quartiere, Assemblée, ecc. continueranno ad avere valenza consultiva (art. 4 cpv. 3 LOC).

D'altra parte però:

- affinché Commissioni, Assemblée di Quartiere/Frazione, ecc. possano esercitare pienamente il loro ruolo consultivo è essenziale che gli organi istituzionali si attivino nei termini e nei modi previsti dal Regolamento comunale (vedi ad esempio con incontri quadriennali con la popolazione dei quartieri, ecc.). Per il Municipio vi è quindi ora un obbligo di procedere come previsto dal Regolamento comunale. Di conseguenza è stato relativizzato il principio dell'art. 91 cpv. 3 LOC (attivazione delle commissioni municipali a discrezione del Municipio); è pure stato rivisto l'art. 112 LOC: relativamente a organi di quartiere, ecc. il Municipio deve attivarsi e informare come previsto dal Regolamento comunale;

- all'art. 4 cpv. 4 LOC il Gran Consiglio, su proposta della Commissione della Legislazione, ha introdotto un diritto di risposta del Municipio per quel che attiene alle sollecitazioni degli organi di quartiere, ecc. Saranno i Comuni, tramite il loro Regolamento, a stabilire entro quando tale risposta dovrà essere fornita. Si tratta di un diritto assimilabile a quello che deriva da una petizione (art. 8 Cost. cant): i Municipi hanno quindi un obbligo di prendere posizione e rispondere, non però di procedere come richiesto da Commissioni, Assemblée ecc.

dato il loro ruolo consultivo.

6. Vigilanza sui Comuni³¹

Articoli modificati

- artt. 195, 196, 196a, 196c, 201, 203, 204, 205, 206 LOC

6.1. Perché una nuova revisione in tema di vigilanza?

I disposti concernenti la vigilanza (art. 194 e segg. LOC) sono stati oggetto di un'importante modifica in occasione dell'ultima revisione della LOC entrata in vigore nel 2000. Dichiaratamente detta riforma ha avuto quale obiettivo una «più equa definizione dei criteri di intervento dell'Autorità di vigilanza sull'agire degli amministratori locali»³²; gli elementi portanti della revisione del 2000 sono stati:

- nella LOC è stato espressamente ancorato il principio per cui l'Autorità superiore apre un procedimento di vigilanza a carico degli organi locali solo quando ravvisa *indizio o sospetto di cattiva amministrazione*. L'intervento di vigilanza è quindi già vincolato alla presenza di manchevolezze qualificate e non di semplici errori, sbagli e incongruenze; singole decisioni errate non costituiscono di per sé cattiva amministrazione (art. 196 LOC). È stata inoltre enunciata la sussidiarietà della procedura di vigilanza rispetto alle ordinarie procedure di ricorso (art. 196a LOC);
- sono state aggiornate le sanzioni disciplinari: in particolare è stato tolto il richiamo e aumentato l'importo della multa fino a fr. 20'000.-. È stato aggiornato l'importo delle spese di istruttoria recuperabili dal Consiglio di Stato e dai servizi preposti (art. 197 LOC);
- è stato escluso dalla vigilanza ai sensi degli art. 194 e segg. LOC il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta l'applicazione della legge specifica (art. 195 cpv. 3 LOC). Ciò vale in particolare per l'ambito edilizio: dal 2000 la relativa vigilanza rientra in primo luogo nelle competenze dei servizi generali del Dipartimento del territorio

³¹ Sulle motivazioni delle modifiche in tema di vigilanza: cfr. Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2006 - Parte 2.7.

³² In merito agli obiettivi perseguiti: vedi considerazioni espresse nel Messaggio del Consiglio di Stato del 27 agosto 1997 - pag. 4, 11.

(art. 42 Legge edilizia; art. 52 Regolamento di applicazione alla Legge edilizia).

Nel Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2006 si segnalava che anche dopo la riforma del 2000 le richieste di intervento all'Autorità di vigilanza erano state frequenti. Si evidenziava in sostanza una diffusa consapevolezza circa la possibilità di poter ricorrere alla vigilanza: da parte del cittadino, ma pure dell'amministratore comunale, vi sarebbero grandi aspettative di intervento dell'Autorità superiore: in assiduità, ampiezza e incisività degli interventi.

Nondimeno il Governo ha però anche avuto modo di affermare (cfr. Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2006 - Parte 2.7):

... omissis ... In quest'ambito il nocciolo della questione sta nell'individuare quali e quante risorse è giusto riservare all'evasione di segnalazioni e più in generale all'espletamento di compiti di vigilanza da parte dell'Autorità superiore. In un momento di ristrettezze finanziarie e di riflessioni sui compiti dello Stato è prioritario che settori quali quello in discussione, spesso oggettivamente non vitali per la collettività, non assorbano risorse oltre il legittimo. Per legittimo va a nostro parere inteso l'impegno ragionevolmente prevedibile dallo Stato nella risoluzione di problematiche che toccano interessi di un certo rilievo degli Enti locali. ... omissis ...

Tenuto conto di un ragionevole impiego delle risorse, non deve però rientrare nei compiti dell'Autorità di vigilanza comporre insanabili diatribe (persone e non) fra amministratori. Neppure è pretendibile un suo intervento, con dispendio importante di tempo e risorse, in contenziosi fra cittadini, Enti e organi che per loro natura e portata sono da risolvere a livello locale. La soglia che giustifica un intervento dovrà essenzialmente essere la tutela di interessi collettivi di rilievo. ... omissis ...

Ciò pur con la consapevolezza che:

In un settore sensibile quale quello della vigilanza ciò non è e non sarà mai indolore. Molto volte ciò significa infatti non assecondare le aspettative personali e politiche delle parti in causa, da cui possono scaturire reazioni anche critiche.

Da un lato le modifiche proposte del Governo sono pertanto andate nella direzione di focalizzare l'intervento dell'Autorità superiore sulla tutela di interessi collettivi di rilievo.

In sede di suddetto messaggio governativo il Consiglio di Stato ha inol-

tre sottolineato l'importanza della vigilanza finanziaria nell'ottica di una corretta gestione della cosa pubblica. Il Cantone deve in particolare possedere strumenti operativi sufficienti per sostenere adeguati controlli in quest'ambito. In particolare esso deve essere in grado di monitorare e di intervenire tempestivamente per evitare dissesti finanziari. Altre modifiche che in tema di vigilanza andavano quindi in questa direzione.

Gli orientamenti del Governo in tema di presupposti di intervento dell'Autorità di vigilanza, rispettivamente di vigilanza finanziaria sono stati condivisi in sede parlamentare e hanno trovato riscontro nelle modifiche legislative meglio esposte al punto seguente.

Accanto vi sono poi state alcune ulteriori modifiche puntuali degli articoli inerenti alla vigilanza, così riassumibili:

- art. 196a cpv. 1 LOC: è stata introdotta una riserva alle procedure penali. Pendente una procedura penale sul medesimo oggetto, la procedura di vigilanza verrà sospesa fino a conclusione di quella penale;
- art. 196c cpv. 1 LOC: a garanzia di maggiore incisività dei provvedimenti dell'Autorità superiore, è stato introdotto che gli stessi possono essere dati con la comminatoria dell'art. 292 CP;
- art. 204 LOC: è stata introdotta esplicita base legale per accollare spese agli istanti nel caso di istanze infondate;
- art. 206 LOC: è stata inserita la facoltà di chiamare in causa la Commissione della gestione in sede di istruttoria, in caso di reiezione dei conti e di mancata approvazione dei sorpassi. Ciò pone maggiormente il Legislativo e le sue Commissioni di fronte ad una maggior presa di responsabilità delle decisioni in tema di conti e sorpassi.

6.2. Modifiche di rilievo

Intervento solo in caso di violazione di interessi collettivi di rilievo e quando vi è violazione di obblighi fondamentali insiti nella carica degli amministratori comunali (art. 196 cpv. 1 LOC).

Con la riforma della LOC entrata in vigore nel 2000 ci si è già decisamente indirizzati nella direzione di subordinare l'intervento dell'Autorità superiore alla presenza di indizi o sospetti di cattiva amministrazione. A completazione è ora inserita l'aggiunta del concetto

all'art. 196 cpv. 1 LOC di *detrimento di importanti interessi collettivi*. Pur non potendo a priori escludere interventi di vigilanza quando vi è una crassa violazione (non impugnabile mediante ricorso) di interessi importanti del singolo privato, l'intervento dell'Autorità di vigilanza deve ora essere decisamente indirizzato sulla tutela di interessi collettivi di rilievo, la cui presenza va valutata puntualmente. Con un'annotazione del genere nella legge diviene ulteriormente chiaro che violazioni di interessi locali minori oppure di interessi prevalentemente privati potranno pacificamente giustificare una semplice comunicazione di non entrata in materia (art. 196a cpv. 3 LOC).

Per un intervento di vigilanza non sono poi sufficienti «*sospetti*» di cattiva amministrazione, occorrono per contro «*indizi*» vale a dire elementi concreti e non valutazioni soggettive.

Nella legge è inoltre specificato che l'Autorità di vigilanza entra in materia quando vi sono indizi di violazioni di obblighi fondamentali insiti nella carica degli amministratori comunali. Ciò viene enunciato come novità al capoverso 1. Si pensi in particolare ad obblighi quali il divieto di prestazione (art. 101 LOC), l'obbligo di discrezione e riserbo (art. 104 LOC), l'obbligo di partecipazione alle sedute (art. 96 LOC), la violazione dei quali già oggi innesca una procedura di vigilanza.

Vigilanza finanziaria (artt. 195 cpv. 2, 205 cpvv. 2 e 3 LOC)

È stato introdotto direttamente nella LOC (art. 195 cpv. 2 LOC) il principio per cui l'Autorità di vigilanza secondo necessità può ordinare ispezioni dell'Amministrazione dei Comuni, ripreso dall'art. 47 lett. b RALOC.

La modifica va nella direzione di garantire al Cantone strumenti operativi sufficienti per sostenere adeguati controlli in quest'ambito. In particolare esso deve essere in grado di monitorare e poi d'intervenire tempestivamente per evitare dissesti finanziari e quindi interventi «ripparatori» ai sensi degli artt. 201 e 203 LOC di per sé molto onerosi per il Cantone.

Tutti i crediti per investimenti votati dai Legislativi devono già ora essere sottoposti all'Autorità superiore per ratifica (art. 205 LOC). Fatta ec-

cezione per alcuni casi particolari, il sindacato di vigilanza ai sensi dell'art. 205 LOC era fino ad oggi incentrato soprattutto sulla verifica dell'ossequio di formalità procedurali (quorum, maggioranze, presenza di rapporti commissionari, ecc.).

Fino all'entrata in vigore della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002, sottostavano all'approvazione dell'art. 205 LOC unicamente i crediti stanziati dai Comuni non in compensazione, ritenuto che per quelli in compensazione l'abrogata Legge sulla compensazione prevedeva una via specifica di verifica e di approvazione. Giusta l'art. 9 di detta legge la procedura di ratifica dei crediti integrava da una parte una verifica dell'ossequio dei presupposti formali essenziali e d'altra parte pure un apprezzamento di opportunità (vedi esame di necessità e di economicità dell'opera, di proporzionalità della stessa con le esigenze locali, ecc.).

Con l'abolizione della specifica ratifica secondo la Legge sulla compensazione si è posto il quesito a sapere se la ratifica dell'art. 205 LOC non dovesse essere il canale attraverso cui, non solo viene verificato il rispetto della forma delle decisioni, bensì viene pure esperito un vero e proprio sindacato che coinvolge le scelte d'opportunità del Comune. La ratifica potrebbe allora essere negata se tali scelte dovessero compromettere gravemente le finanze del Comune, in particolare per i Comuni in difficoltà finanziarie. La modifica avallata all'art. 205 cpvv. 2 e 3 LOC dal Parlamento va in questa direzione.

7. Segretari comunali: statuto e formazione

7.1. Suggestione dell'Unione dei Segretari comunali volta a creare un Ordine e un Albo dei Segretari comunali

L'Unione dei Segretari comunali, con proposta del giugno 2006 all'indirizzo del Consiglio di Stato, aveva formulato una richiesta volta alla creazione di una Corporazione di diritto pubblico di categoria (*Ordine dei Segretari comunali*) e di un Albo dei Segretari comunali. A parere dell'Unione, la creazione di un *Ordine* avrebbe rappresentato un passo decisivo verso una «maggior professionalizzazione» dell'attività svolta dai Segretari. La corporazione avrebbe dovuto avere lo scopo di favorire

le conoscenze e le competenze acquisite dal candidato a conclusione della formazione (cpv. 1). Il cpv. 2 contempla i disposti atti a regolare le conseguenze del mancato conseguimento del diploma cantonale, adattati ai tempi oggi necessari per la formazione (finora art. 143 LOC). Infine il cpv. 3 introduce quale novità l'obbligo di frequentare i corsi di formazione continua.

Sul concetto e i contenuti della formazione di base e continua dei Segretari comunali: la determinazione degli stessi compete al *Centro di formazione per gli Enti locali* in collaborazione con la relativa Commissione di vigilanza. La regolamentazione è inoltre demandata al Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali del 6 giugno 2001.

8. Aspetti di carattere formale e di merito minore³⁵

In occasione della revisione tutta la Legge organica comunale è stata riletta, tenendo presenti i criteri formali che hanno ispirato il recente *progetto d'alleggerimento della legislazione*. Si è cercato di adeguare puntualmente i diversi articoli a detti criteri. Sono state pure sistemate alcune incongruenze di merito, rimaste nella legge dopo l'ultima revisione. Più disposti sono stati inoltre adeguati a giurisprudenza e prassi più recenti in materia. Sono infine state apportate soluzioni a taluni problemi minori, evidenziatisi nell'applicazione concreta della legge.

Diversi articoli presentano pertanto modifiche in quest'ottica. Si menzionano al proposito le revisioni degli artt. 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 28, 32, 33, 36, 37, 39, 45, 49, 50, 56, 57, 59, 70, 72, 73, 83, 86, 96, 100, 104, 109, 115, 124, 126, 128, 134, 134 a, 139, 146, 148, 173, 186, 189, 215 e segg. LOC.

II. Conclusioni

La riforma della LOC è stata approvata dal Gran Consiglio nel maggio

³⁵ Sulle modifiche formali e di merito minore: cfr. Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2006 - Parte 2.9.

il regolare svolgimento della carica, di disciplinarne l'attività in collaborazione con il Dipartimento e di concorrere nella formazione e nell'aggiornamento dei Segretari.

Il Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2006 ha recepito la suggestione di creare una base legale per la costituzione di un Ordine dei Segretari comunali³³. Tramite il conferimento di uno statuto di diritto pubblico si è ritenuto sarebbe uscito rafforzato il ruolo pubblico dell'attuale Unione dei Segretari, quale partner del Cantone per questioni attinenti all'esercizio della carica e alla formazione. Secondo gli intendimenti del Governo l'Ordine avrebbe tuttavia avuto essenzialmente il compito di favorire il corretto esercizio della professione e di collaborare nella formazione. Non si riteneva per contro fossero date le premesse per subordinare l'esercizio della carica di Segretario all'iscrizione all'Ordine e all'Albo. Come finora avrebbe piuttosto dovuto essere la LOC a fissare le condizioni per l'esercizio della carica di Segretario comunale.

La Commissione della legislazione³⁴ ha infine proposto di non dare seguito alla richiesta dell'Unione dei segretari comunali, pur ritenendo incontestabile il contributo dei segretari comunali alla vita istituzionale del Comune. Il Parlamento ha seguito l'opinione della Commissione.

7.2. Formazione dei Segretari comunali

Articoli modificati

- artt. 142 e seg. LOC

Il nuovo art. 142 LOC regola i requisiti per l'esercizio della carica di Segretario comunale. Esso raggruppa i precedenti artt. 142 e 143 LOC, con alcune modifiche.

Si conferma da un parte il principio per cui il Segretario, oltre ad essere di cittadinanza svizzera e avere i diritti civici, deve conseguire il diploma cantonale. Ciò a seguito di un esame finale in cui vengono verificate

³³ Cfr. Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2006 - Parte 2.8.

³⁴ Sulle motivazioni della Commissione: cfr. Rapporto 2 aprile 2008 al Messaggio 5897 del 6 marzo 2008 - commento all'art. 143 LOC.

2008. Come per ogni riforma di un certo spessore il suo cantiere non può però considerarsi ultimato. Non lo sarà verosimilmente nemmeno al momento della sua entrata in vigore, da prevedere per inizio 2009. L'implementazione effettiva della revisione richiederà piuttosto qualche tempo.

Innanzitutto alcuni articoli revisionati, quelli in particolare che regolano le incompatibilità personali delle cariche (nuovi artt. 83, 139, 173 LOC), non potranno avere valenza retroattiva e interferire nelle situazioni acquisite in occasione delle elezioni dell'aprile 2008, quando non erano ancora in vigore. Essi esplicheranno quindi pieno effetto solo con le elezioni comunali del 2012.

Per il resto, vi sarà inizialmente la fase di adattamento da parte dei Comuni, con l'adeguamento formale dei Regolamenti comunali, ma pure con le scelte di merito su aspetti importanti per l'organizzazione e la gestione del Comune. Al riguardo si pensi in particolare all'ambito delle deleghe ai servizi (vedi capitolo 1), ove i Comuni avranno nuovi spazi entro cui modellare il loro sistema organizzativo. Per molti di loro si tratterà di maturare la consapevolezza circa l'utilità di utilizzare tali spazi. Da parte dei Comuni occorrerà inoltre adattarsi progressivamente alle nuove disposizioni in materia di gestione finanziaria sulla base delle direttive dell'Autorità superiore.

Per alcuni strumenti, nuovi per la realtà comunale, è stato più volte detto che la LOC ha semplicemente gettato le fondamenta per un discorso futuro fissando le basi legali minime. Il discorso è ora tutto da sviluppare. Ne è segnatamente il caso per i nuovi strumenti nel campo dell'esecuzione dei compiti attraverso soggetti esterni all'Amministrazione comunale, in specie per l'ente di diritto comunale. Si tratterà quindi di costruire modelli operativi adatti (vedi modelli di statuti, ecc.) per agire concretamente con questi strumenti. Nel rispetto delle norme LOC, questi primi modelli saranno verosimilmente da impostare a partire dalle prime esperienze pratiche. L'ente di diritto comunale ha peraltro già suscitato curiosità e interesse. Ultimamente qualche Comune ha manifestato l'intenzione di incorporare dall'Amministrazione comunale specifici settori e di attribuirli a simile organismo. Queste esperienze fungeranno

pertanto da apripista e indicheranno le vie percorribili, così come eventuali esigenze di affinamento e sviluppo legislativo.

Ciò detto, è tuttavia prevedibile che il «laboratorio LOC» non potrà ritenersi chiuso sul lungo termine, nemmeno ad implementazione avvenuta della revisione del 2008. La LOC è stata negli ultimi decenni più volte permeabile a modifiche puntuali. Da prevedere che continuerà ad esserlo. Diversi suoi articoli suscitano spesso discussioni, poiché regolano situazioni molto concrete facilmente vissute nella loro realtà quotidiana dagli amministratori comunali. Come in passato la LOC potrà pertanto facilmente recepire esigenze di cambiamento a partire da suggestioni dei Comuni e dei loro amministratori.

Va aggiunto che per quanto attiene al campo dell'agire con soggetti esterni è restato finora tutto sommato poco esplorato quello della delega a terzi di investimenti su beni e infrastrutture comunali. Vi sono segnali che possa divenire tema di attualità, soprattutto in relazione alla manutenzione importante di infrastrutture (acquedotti comunali, collettori di smaltimento acque, ecc.). Si è già manifestato qualche interesse da parte di Comuni a esternalizzare la gestione di tali interventi. In tempi non troppo lontani questi temi dovranno essere compiutamente affrontati.

Giungerà infine pure il momento di una revisione globale della Legge organica comunale, intesa come riordino e trascrizione formale di tutto il testo legislativo. Sarà però l'evoluzione del Comune ticinese nel prossimo o nei prossimi decenni ad indicarne il momento!